SAGGIO
CRITICO STORICO
E FILOSOFICO

SUL DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI
E SULLE SUCCESSIVE LEGGI
ISTITUTI
E GOVERNI CIVILI E POLITICI

OPERA POSTUMA

DEL CONSIGLIERE

ALBERTO DE SIMONI

GIA' MEMBRO PENSIONATO DELL' I. R. ISTITUTO
DELLE SCIENZE ED ARTI
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

TOMO III.

MILANO
CO' TIPI DI GIOVANNI PIROTTA
1822.

PARTE TERZA

Della legislazione e filosofia de' Romani relativamente al diritto di natura e delle genti ed al governo civile e politico.

CAPO PRIMO.

Dell' origine di Roma, de' suoi primi re e della loro legislazione e governo.

§ I.

L' origine di Roma è dovuta ad alcuni pastori, agricoltori e masnadieri, che in alcune capanne circondate da un solco abitavano sulle rive del Tevere. Romolo, nudrito ed educato fra essi, divenne capo de' medesimi, e col ricovero e asilo dato a' malfattori, ai facinorosi, agli assassini, ai pirati, ai servi fuggitivi e ad ogni feccia d' uomini, dilatò e ampliò il recinto delle primitive capanne, accrebbe la popolazione e fondò il regno di Roma (1). Le prede, le rapine e le rappre-

(1) Giustino, lib. XXXVIII. — Plutarco, in *Romulo*. — Lucano, *Pharsal.*, lib. VII.

saglie fatte sopra i popoli vicini mantennero con essi uno stato continuo di guerra, di modo che insensibili i Romani ai principj della giustizia naturale e del diritto di natura, violarono e tradirono l' alleanza e l'ospitalità, specialmente col rapimento violento delle donne sabine, nubili però, non maritate come abbiamo da Plutarco nella vita di Romolo. Livio medesimo, benchè ampolloso esaltatore delle glorie di Roma e della virtù de' Romani, non sa scusare della taccia di una solenne violenza e tradimento contro il *diritto di natura e delle genti*, il ratto delle Sabine (comunque Grozio con altri sembri difenderla). Non si sa nè pure con qual giusto titolo abbiano gli abitanti di Roma conquistata, con quel tanto celebrato combattimento degli Orazj e Curiazj, la popolazione di Alba, antica colonia de' Greci. A Romolo, e successivamente ai suoi cittadini (che l'arte della guerra appresero guerreggiando co' Sanniti, come asserisce Cesare presso Sallustio) avvenne ciò che accadde a tanti ingiusti conquistatori e fondatori di nuovi Stati, regni e imperi, che la giustizia delle loro azioni e intraprese non fu misurata e giudicata che dal loro felice ed utile esito ed effetto. La fortuna e l' utilità sono spesse volte quelle che nel mondo corrotto determinano la moralità delle azioni e delle imprese, ed anche la loro giustizia. Non v' ha niente di giusto, disse Trasimaco presso Platone (1), fuori di ciò che conviene per

---

(2) *De republica*, lib. I.

il meglio. *Id jus esse*, disse Cicerone medesimo (1), *quod ei, qui plus potest, utile est*, dalla quale sentenza risulta l' ipocrisia morale di Cicerone.

§ II.

Il giureconsulto Pomponio parlando dell' origine del diritto e delle leggi di Roma (2) dice: *Et quidem initio civitatis nostræ, populus sine lege certa, sine jure certo, principium agere instituit, omniaque manu regis gubernabantur;* non componendo Roma niuna giusta e regolata città. Ma conviene necessariamente intendere che Pomponio qui parli de'primi anni di Roma, finchè con la *Colonia Albana* accresciuta e dilatata Roma, non vennero adottate le leggi e gli istituti civili degli Albani, i quali li trassero ed appresero da' Cretesi, come eruditamente deduce Scipione Maffei (3). Dietro queste leggi e istituti Roma cominciò a introdurre qualche ordine e sistema civile e politico che da principio partecipava della monarchia, aristocrazia e democrazia insieme, e Romolo successivamente la distribuì in tre parti, o sia tribù, ciascuna delle quali conteneva dieci curie che diedero poi il nome alle leggi *curiate*, promulgate da Romolo, o da Numa suo successore, coll' intervento delle curie, e secondo altri, da Servio Tullo. Dalle curie veniva composto il senato e stabiliti i diritti del popolo nella legislazione e nella elezione de' magistrati sotto l' approvazione del re,

(1) Lib. III, *De republica.*
(2) Leg. II, § 1, D. *De origine juris.*
(3) *Origin. Etrusc. et Latin.*

come abbiamo da Dionigi d'Alicarnasso e da Plutarco. Queste leggi, dette *curiate*, furono compilate da Antonio Agostino, Giusto Lipsio, Fulvio Orsino, Francesco Balduino, e da Paolo Merula forse con più criterio (1). Giustiniano però (2) e il monaco Graziano (3) pretesero erroneamente di far credere non avere Romolo fatta alcuna legge positiva, e che Numa fosse il primo a dar leggi a Roma.

§ III.

Pertanto la città di Roma che da principio senza ordine e senza simetria costrutta, non serviva che a custodire gli armenti e greggi e i frutti della campagna, essendosi sempre più dilatata, accresciuta e sistemata anche per l'unione de' Sabini, popolo duro e guerriero, come erano i Lacedemoni dai quali discendevano, si aggiunsero successivamente alle leggi curiate e agli istituti civili e consuetudini primiere quelle pure de' Sabini, poichè questi essendo stati anch' essi incorporati nelle tribù de' Romani, dovevano necessariamente avere introdotte in Roma le loro leggi, i loro costumi, i loro istituti civili. Quindi Roma venne così adornata di qualche parte di quelle consuetudini, leggi e istituti civili che resero celebre la repubblica lacedemone (4).

(1) *De legibus romanis*, cap. 2 et seq.

(2) *Novell. in præfat. XLVII.* Dando a Romolo il solo onore di aver fabbricata Roma, e a Numa quello di avervi il primo stabilite le leggi.

(3) Can. I., distinct. VII.

(4) Plutarc., in *vita Romuli.* — Dionis. Halicarnass., lib. II, cap. 13, 14 et 23.

Il territorio di Roma ne'suoi principj e per qualche tempo era assai ristretto e limitato, come era quello di Sparta. Non si estendeva nella Etruria oltre il Tevere, nè verso il Lazio molto si avanzava il territorio romano, cosicchè più agevole doveva riuscire lo stabilire un regolare sistema e forma di governo, e il dar qualche parte al popolo nella legislazione e nella elezione de' magistrati.

§ IV.

Le leggi de' Lacedemoni, come si osservò dove di esse si è parlato, notate erano di un certo spirito di ferocia militare, atteso lo stato di guerra che conservavano in quei tempi i popoli e le nazioni tra esse. Quindi le leggi primitive di Roma, nelle quali successivamente venne trasfuso e adottato, in qualche parte almeno, lo spirito di quelle de' Lacedemoni, sembrano fatte anche esse per un popolo guerriero, e poco acconcie ai principj di uno stato pacifico e tranquillo, *ut cuncta ad potentiam bellumque gerendum instruantur*, come dice Aristotile (1). Il carattere agreste e duro che dalle accennate leggi derivar dovette ne' Romani, non fu con leggi alquanto più mansuete e miti moderato e incivilito se non da Numa Pompilio che succedette a Romolo per elezione del popolo. Ma questo carattere originario nei Romani li rendette robusti agricoltori, e risoluti soldati, e li faceva passare

(1) *Politicor.*, lib. VI, cap. 18.

facilmente dalla agricoltura alla guerra, e ritornare dalla gloria dell' armi alla umiltà dell' aratro; cosicchè si diceva di Roma, che da' suoi abitanti era difesa in tempo di guerra e nutrita in tempo di pace.

§ V.

Tutti i popoli d' Italia non erano egualmente bellicosi e investiti di un militare entusiasmo e spirito. I Toscani, o sia Etruschi secondo l' antica loro denominazione, erano i più antichi popoli dell' Italia, divisi in dodici piccole indipendenti repubbliche riunite da un legame sociale e federativo (1), le quali ammollite dalle loro ricchezze e dal loro lusso, godevano tranquille del loro stato, e fu facile a' Romani il soggiogarle. I Tarentini, i Capoani e quasi tutte le altre città della Campania e della Grande Grecia languivano anch' esse nell' ozio e nei piaceri, e perciò fu agevole a Roma il soggiogare questi popoli ancora. Ma i Latini, i Sanniti, popoli valorosissimi e più degli altri terribili a' Romani, non che gli Ernici, gli Equi e i Volsci, come popoli guerrieri (1), fecero maggior resistenza al coraggio e valore de' Romani, i quali perciò tutti i loro pensieri e tutto il loro spirito impiegarono e diressero a perfezionarsi specialmente nell' arte della guerra. Era una specie di diritto della guerra per quei tempi, che un trattato fatto con un re

---

(1) Strabo, lib. I et V.
(2) *Id.*, cit. lib. V.

non si estendesse al suo successore, e quindi nascevano sempre guerre da guerre. Questo era pertanto il diritto pubblico e politico, specialmente de' Romani, di cercare sempre pretesti di guerre e mendicare ragioni per giustificarle onde soggiogare e opprimere le nazioni e ridurle sotto il loro dominio.

§ VI.

Romolo, fondatore di un nuovo regno, dà luogo a dubitare se per istinto della ragione naturale avesse egli stabiliti colle sue leggi e radicati nel suo popolo i motivi e principj della religione, o soltanto per quella politica umana che indusse tanti altri legislatori e fondatori di nuovi regni ed imperj ad assicurare la loro potenza e dominio sotto l' ombra di una religione, massime quando dovettero comporre in un ordinato e regolare governo gente sfrenata e indocile come conveniva fare a Romolo. Introdusse egli il culto delle imagini degli idii, che fu poi abolito da Numa, nefanda cosa riputando egli l'esprimere con vili e ridicole figure l' augusta Divinità (1). Abbiamo pure dalla storia, che Maometto, come fondatore di un nuovo e vasto impero, seppe con una estrema ipocrisia prevalersi della somma ignoranza e stupidezza de' popoli per istituire una religione tutta diretta a maggiormente raffermare e stabilire il dispotismo tirannico con cui intendeva governare i popoli che andava

---

(1) Plutarc., in *Numa.*

soggiogando. Mosè medesimo, per mantenersi presso il suo popolo in credito e riputazione singolare, e avvalorare e autenticare così le leggi che loro imponeva, dovette (prendendo la cosa in un aspetto profano) servirsi della religione e di questa farsi acerrimo difensore e sostenitore. Poco a lui avrebbe giovato l'assicurare a un popolo rivoltoso, turbolento e feroce la felicità, le ricchezze e la fertilità della terra promessa a cui in mezzo ai disagi di un lunghissimo viaggio e per deserti aspri e faticosi lo conduceva, se insieme non lo avesse persuaso con stupendi prodigj, che così conveniva alla sua religione e così esigeva il vero Dio che adorava. Mostrò pertanto Romolo niente meno ogni cura, sollecitudine e attaccamento per la religione all' oggetto di sempre più cattivarsi l'animo del popolo, facendo lui credere che egli avesse per guida nelle sue imprese e nelle sue azioni la religione. Fu però egli incolpato di complicità nel proteggere gli uomini scellerati ed empi, e d'ingiustizia nel toglierli alla giusta punizione de' magistrati, con grave danno della società, col dare ai rei asilo e condurli così a nuovi delitti. È violata la religione dell' asilo dove si conceda impunità a tutti gli scellerati qualunque essi sieno (1), come fece Romolo nella sua Roma.

(1) Grotius, *De jure belli et pacis*, lib. II, cap 21, § 4 e 5. — Buddæus, *Specim. jurisp. hist.*, § 15 et seq.

§ VII.

La forza e potenza della religione non può essere che morale operando sulle coscienze, e la persuasione sola è il suo istromento. Un governo deve adottare speciali misure rapporto al culto, che abbraccino la condotta e i diritti de' ministri dell' altare e il rispetto che questi devono esigere dal popolo, poichè desse sono troppo necessarie per accreditarli. Ma fa mestieri consultare ed esaminare i pregiudizj e il grado dei lumi del popolo nei regolamenti relativi alle accennate misure, come pure in ciò che può aver relazione alla polizia esteriore del clero. Egli è spesso conveniente e opportuno che le ordinazioni e regolamenti politici de' principi e legislatori vadano d'accordo con i pregiudizj e col grado de' lumi de' popoli per prevenire le contese religiose nei medesimi, facilmente inclinati alla superstizione e al fanatismo; ma se il popolo è stabilmente incivilito e illuminato, se i dommi religiosi sono presso di lui inalterabili, e se quindi la credenza è fissa e determinata, il governo non ha bisogno di ricorrere ai pregiudizj e alle prevenzioni superstiziose e di far uso del fanatismo per stabilire e rassodare il fondamento e la forza delle leggi e la polizia dello Stato.

§ VIII.

La cristiana religione che prescrive l' amore e la fratellevole concordia tra gli uomini, esige che ogni popolo avere debba le migliori leggi politiche e le migliori leggi

civili che cospirino efficacemente a mantenere in esso questa fratellevole concordia e quindi la tranquillità, la pace e la sicurezza. Se la dottrina cristiana avendo precetti pieni di idee sopra i doveri naturali dell' uomo, e tendendo alla perfezione del medesimo e alle pratiche della virtù fondata sopra la fede del vangelo, conduce gli uomini verso una felice eternità nell' altra vita, niente meno, osservata nel suo vero spirito, può fare la felicità anche di questa vita. La sovranità non ha maggiore e migliore appoggio della religione cristiana, poichè questa fa che il principe conti sopra i suoi sudditi, e questi sopra di esso con una armonia vicendevole di diritti e di doveri. I vincoli della subordinazione civile e politica sono da essa consacrati, e i costumi e i caratteri vengono da essa diretti e modificati alla docilità e alla mansuetudine. Se pertanto la storia ci somministra tra' cristiani funesti esempi di urti, di scosse e di rovesci politici sostenuti con atti di somma barbarie e inumanità, ciò avvenne allorchè gli uomini, sedotti e pervertiti, si sono dimenticati di essere cristiani. Sarà sempre però della prudenza politica di un saggio governo il sorvegliare e provvedere che nella stessa religione cristiana non si introducano errori, abusi e idee superstiziose presso il popolo, che pregiudicar possano allo spirito di subordinazione verso la suprema potestà civile e le sue leggi.

§ IX.

La patria potestà (che nel diritto di natura è in sè stessa piuttosto un dovere dei genitori che un diritto), stabilita particolarmente da Romolo, sembra che trarre possa principio dalle leggi de' Lacedemoni, i quali, come già si è veduto, imponevano un dovere stretto e preciso di obbedienza e venerazione particolare ai figli verso i loro genitori, confondendo la potestà di un padre considerato precisamente come padre, colla potestà che gli deve competere civilmente come capo di famiglia. Ma il diritto della patria potestà fu poi da Romolo esteso in favore de' genitori troppo oltre i limiti prescritti non solo dal diritto di natura, ma dallo stesso diritto civile e politico, coll' avere costituiti i padri arbitri assoluti e despoti persino della vita e della libertà de' figli. A Romolo di fatti è primieramente attribuita la legge della *patria potestà*, detta perciò *lex regis* da Papiniano (1). L' autorità illimitata de' padri sopra i figli viene in certo modo a indebolire la forza del governo civile, perchè quanto viene esteso il dispotismo di un padre nella sua famiglia, tanto più è pregiudicata la legittima sovranità del corpo politico, e quindi vi fu successivamente provveduto con leggi successive di economia civile. I Lacedemoni avevano la patria potestà limitata e circoscritta al terzo anno della pu-

(1) *In collatione legum mosaic. et roman.*, tit. 4.

bertà del figlio, e al caso ancora che questo venisse promosso a pubblica carica e impiego; ma quanto al diritto di punirlo, non si estendeva oltre la diseredazione ed espulsione dalla famiglia. Romolo volle all' incontro rendere non solo perpetua, ma somma e dispotica la potestà dei padri sopra i figli, avendo perfino concesso di poterli vendere per tre volte, e uccidere o farli uccidere a loro talento, eccettuati i fanciulli che non avessero compito il triennio, che si potevano però esporre se deformi e mostruosi. Infatti abbiamo da Cornelio de Bynckersoeck, nel suo erudito trattato *De jure occidendi liberos*, un catalogo di figli fatti uccidere o uccisi dai medesimi genitori, asserendo egli che questo diritto sia stato conservato fino ai tempi di Trajano, Adriano e Antonino Pio, che decisero poi *in pietate magis, quam in atrocitate consistere debere patriam potestatem* (1), benchè Gerardo Noodt sostenga che questo barbaro diritto non sia stato abolito che dagli imperatori cristiani Valente e Graziano, come un diritto condannato dalla stessa religione cristiana, senza riflettere alle leggi di Costantino che già aveva con una sanzione penale proscritto un sì barbaro diritto o piuttosto costume (2). Il Montesquieu attribuisce ad una buona politica l' uso introdotto da Ro-

(1) Leg. 5, D. *Ad legem Pompejam de parricidiis.*
(2) Leg. unica, cod. *De his qui parent. vel liber. occiderunt.*

molo di esporre i figli mostruosi e deformi, sembrandogli che così richiedesse una città guerriera sempre involta in imprese militari, dove gli inutili al mestiere della guerra si stimavano di solo peso e imbarazzo. Ma la giustizia naturale non che la vera religione vogliono che si alimentino e si conservino anche gli infanti difettosi e deformi, purchè non siano mostri formali che non abbiano alcuna forma e imagine umana. Sono uomini anch' essi animati, nè è da attribuirsi a loro colpa il difetto e la deformità che per accidente portino nel loro corpo e nell' organizzazione del medesimo.

§ X.

Questo impero tirannico e crudele de' padri, a cui erano soggetti non solo i figli e le figlie, ma anche i loro figli e nipoti (1), era, prima di essere formalmente abolito, stato limitato e circoscritto, particolarmente dagli imperatori romani, dachè troppo disconveniva alla economia civile e politica del governo monarchico; e giustamente il diritto di punire i figli per i loro misfatti fu poi trasferito ne' magistrati con una speciale costituzione degli imperatori Valentiniano e Valente (2), in cui si concede bensì ai padri di poter privatamente correggere i figli per i loro leggieri mancamenti, ma *si atrocitas facti, jus domesticæ emendationis excedat, enormis delicti*

---

(1) Ex leg. 7, cod. *De patria potestate.*

(2) Leg. unic., cod. *De emendat. propinq.* — Tomasius, *De usu practic.*, tit. *Institut. de patria potest.*

rei dandi sunt judicum notioni. Sotto l' impero di Adriano fu punito un padre col solo esilio, o sia relegazione in un' isola, per avere ucciso il figlio, *quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit* (1), avendolo ucciso su la caccia, benchè reo di aver adulterata la matrigna; e sino ai tempi di Ulpiano (2) era massima di ragione criminale, che *inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud præfectum, præsidemque provinciæ debet*, perchè la causa fosse discussa senza alcun pregiudizio di prevenzione. Il diritto della *trina* vendizione dei figli, comunque anche sotto la libera repubblica fosse di rado praticato, ad ogni modo fu tolto da Diocleziano specialmente con sua particolare legge (3). Costantino però permise di vendere i figli recentemente nati, e dall' utero tuttavia sanguinolenti (4).

§ XI.

La legge di Romolo, che obbligava coloro i quali giunti fossero ad una età propria e conveniente al matrimonio, a doverlo contrarre, è quella stessa degli Spartani che proscriveva e puniva il celibato (5). Un popolo guerriero, qual era il romano e lo spartano, in quello stato di guerra e di conquista in cui si doveva mantenere in quei tempi,

(1) Leg. 5 *Ad leg. Pompejam de parricidiis.*
(2) Leg. 2, D. *Ad leg. Cornel. de sicariis.*
(3) Leg. 1, cod. *De patrib. qui filios suos distraxer.*
(4) Leg. 2, cod. eod. tit.
(5) Plutarc., in *Lysandro* sub. fin., et in *Lycurgo.*

esigeva per giusta massima politica, che i cittadini non trascurassero nel celibato di procreare figli, e così accrescere e mantenere florida la popolazione. Era condannato niente meno il celibato presso gli Ebrei, gli Ateniesi, i Tebani, e presso tutti quegli antichi popoli e nazioni che erano nella necessità di tenersi forti e poderosi nelle continue guerre che avevano tra esse. Colla legge Giulia Papia Poppea si provvide anche in Roma all'abuso del celibato. Ma che il celibato sia uno stato che si opponga al diritto di natura, come taluni opinarono, è un errore che urta con quella libertà che dal diritto di natura medesimo aver deve ogni uomo intorno la propria persona e stato; libertà inoltre canonizzata dalla religione nostra. È però vero che questa libertà dove produrre potesse il libertinaggio e cagionare pregiudizj e disordini nello stato politico e civile, può essere giustamente modificata e regolata dalle leggi civili e politiche, e a questo oggetto era diretta la legge Giulia Papia Poppea promulgata in Roma sotto Augusto.

§ XII.

Fra le leggi di Romolo, o a Romolo attribuite, è specialmente notata quella pure che sottoponeva al giudizio del marito e de' suoi parenti la moglie rea di qualche delitto e particolarmente di adulterio. Romolo stesso assolvette di omicidio Egnazio Mecennio che aveva uccisa la moglie ubbriaca (1)

---

(1) Plin., lib. XIV, cap. 13. — Valer. Max., lib. VI, cap. 3, 2, 9.

(ma non era questo un mancamento che meritar potesse la morte). Da questa legge ebbe origine presso i Romani il tribunale domestico (1). La costituzione di questo tribunale doveva supplire alla magistratura che i Greci avevano stabilita per esaminare particolarmente la condotta delle donne. Il marito nominato da Seneca (2) *judex domesticus et magistratus domesticus*, raunava i parenti della moglie, che non dovevano essere meno di cinque, e avanti di essi la giudicava e condannava. Il delitto di adulterio successivamente, sia che stimato fosse di tal conseguenza che interessar dovesse il governo e la pubblica tutela; sia che un sì fatto sregolamento della moglie potesse far sospettare quello pure del marito; sia per riguardo a quella interessata e vile acquiescenza e complicità che vi potesse avere il marito medesimo; sia finalmente che gli onesti e prudenti mariti, non volendo render pubblica la loro vergogna nell'infedeltà della moglie, procurassero di nasconderla e affettassero di ignorare il suo delitto, anzi che punirlo, fu tolto il giudizio del tribunale domestico, e per una speciale costituzione di Augusto venne dichiarato l'adulterio soggetto alla pubblica accusa e giudizio, e

---

(1) Dionis. Halicarnass., lib. I, pag. 96. — Gellius, lib. X, cap. 23.

(2) *De beneficiis*, lib. III, cap. 2. *In adulterio uxores deprehensas jus fuisse maritis necare .... in adulterio uxorem suam si deprehendisses sine judicio impune necares.* Gellius, lib. 10, cap. 23.

di competenza della giurisdizione de' pretori. Tiberio per un oggetto della sua cupa e tirannica politica volle restituito il tribunale domestico, cosicchè però avesse luogo niente meno ancora il giudizio pubblico. È vero però che lo scopo della società conjugale è tanto la interiore felicità, come l' esteriore sicurezza che nello stato civile si gode mercè la vigilanza e le cure del governo politico, e nello stato naturale si ottiene col proprio diritto, e per conseguenza potrebbe aver luogo il tribunale domestico come anche il giudizio pubblico se le leggi civili non provvedessero ad ambedue questi oggetti pel miglior ordine politico.

§ XIII.

Plutarco, attribuendo a Romolo la legge intorno la indissolubilità del matrimonio, pretende che non lo abbia reso indissolubile che rispetto alle sole mogli, ritenuto per il marito il diritto di ripudiarla in certi casi. Dionigi di Alicarnasso, parlando della legge di Romolo relativa alla santità e indissolubilità del matrimonio, fatto sacro e perpetuo col rito della *confarreazione*, contraddice a Plutarco intorno all' epoca della legge del divorzio, volendola assai posteriore a Romolo. Il primo esempio in fatti del divorzio, o sia ripudio, non si ha che intorno l' anno cinquecento di Roma, allorchè Cornelio Ruga dimise e ripudiò la sua moglie perchè sterile (1), così obbligato dai censori

(1) Dionis. Halicarn., *Antiquitat.* — Valer. Maxim., lib. II, cap. 1 et 4. — Gellius, *Noct.attic.*, lib. IV, cap. 3.

perchè potesse con nuovo matrimonio dar figliuoli alla repubblica. Successivamente si fecero frequenti i divorzi e ripudj non solo per la sterilità e per l'impudicizia e infedeltà della moglie, ma anche per leggerissime cause e motivi (1); anzi con vicendevole consenso ancora si scioglievano i matrimonj, eguale facendosi il diritto della moglie a questo riguardo con quello del marito, e in questo caso riteneva la moglie la dote e si guadagnava i doni fattile dal medesimo. Tant' oltre si estese in seguito il disordine, che le mogli stesse, malgrado il marito, si arrogarono la libertà di far divorzio da esso, abuso detestato da Seneca (2), da Giovenale (3) e da Marziale (4), e un esempio di questo disordine morale e politico l'abbiamo in Cicerone (5). Per altro le liberte non poterono mai avere codesta libertà rispetto al padrone divenuto loro marito.

§ XIV.

Romolo con una singolare legge volle divisi fra' cittadini del suo ristretto territorio e Stato i terreni in esso compresi, e prescrisse che i beni d' una famiglia non dovessero passare in altra (6). Da questo istituto

---

(1) Svetonius, in *Augusto*, *Claudio* et *Nerone*. — Plutarc. in *Vita Catonis*, *Pompei* et *L. Pauli*.

(2) *De beneficiis*, lib. III, cap. 16.

(3) *Satyr.* VI, vers. 20.

(4) *Epigrammat.*, lib. VI.

(5) *Epistol. famil.*, lib. VIII, epist. 7.

(6) Dionis. Halicarn., lib. II, cap. 3. — Plutarc. in *Numa*.

politico di Romolo, confermato dal suo successore Numa, ne seguì la prerogativa dell' agnazione nelle successioni ereditarie, per cui i figli e discendenti che viveano sotto la patria potestà, denominati eredi suoi, *hæredes sui*, ed in loro mancanza i congiunti più prossimi per via di maschi, detti agnati, dovevano essere i soli eredi. In conseguenza i figli non potevano succedere alla madre, nè questa a quelli, nè i cognati stessi, comunque in grado più prossimo degli agnati; e se i nipoti da parte del figlio succedevano all' avo, non potevano essere eredi di questo i nipoti dal canto della figlia, e quindi se questa succedeva al proprio padre, non succedevano al medesimo i suoi figli (1). Un tale istituto e sistema ereditario fu ritenuto nelle leggi delle dodici Tavole (2), e non poteva essere alterato ed eluso dalla volontà particolare di un cittadino; per il che ne' primi tempi di Roma non era permesso il testamento; e se non dopo qualche tempo, poichè fu stabilita la repubblica, furono permessi i testamenti, da celebrarsi però in una assemblea del popolo legislatore come atti della potestà legislativa che derogare poteva alla legge della divisione de' beni e delle ereditarie successioni.

---

(1) *Institut. Justinian.*, lib. III, tit. I, § 15, et *ibi*, *Comment.*

(2) *Fragmenta Ulpiani*, § 8, tit. 28. — *Institut. cit.*, lib. III, tit. III, *in proœm.* — Paulus, *Sententiar.*, tit. XIV, lib. VIII, § 3.

§ XV.

Un giusto elogio fa la storia a Romolo per la giustizia e rettitudine che dimostrò nell' acre contesa che ebbe con Tazio assunto per suo collega nel regno, per punire gli uccisori degli ambasciadori Laurentini, riferita da Plutarco nella *Vita di Romolo.* Questi ambasciatori erano stati spediti a Roma per querelarsi e dimandare soddisfazione e giustizia contro l' invasione e guasto che gli amici e particolarmente aderenti di Tazio avevano commesso sulle terre e distretti spettanti a Laurentini. Un fatto così enorme voleva Romolo punire severamente senza alcuna dilazione, persuaso egli ancora, che ogni principio di regno e principato ha necessità di un estremo impegno e rigore per la giustizia e per la lealtà. Ma Tazio proteggendo i rei andava artificiosamente guadagnando tempo per sottrarli alla pena, cosicchè Romolo dovette aver con Tazio una acerba contestazione. Questa era per produrre una seria rottura tra i due colleghi nel regno di Roma, se la morte dai Laurentini recata insidiosamente a Tazio in vendetta degli uccisi loro ambasciatori non avesse posto fine ad ogni contesa.

§ XVI.

Conobbe giudiziosamente Romolo, che la sicurezza, l' immunità ed il rispetto dovuto agli ambasciatori si fondano nel *diritto delle genti* non solo, ma nel *diritto di natura* medesimo, cosicchè in ogni tempo e presso ogni nazione il carattere degli ambasciatori

fu sempre sacro e inviolabile. Quindi è che i Romani, come abbiamo da Cicerone (1), stimarono sempre che i diritti e le persone degli ambasciatori fossero protette non solo dal *diritto umano*, ma dal *diritto divino* medesimo: *Jus legatorum cum hominum præsidio munitum, tum etiam divino jure esse vallatum.* La parte infatti del diritto delle genti che riguarda la sicurezza e immunità degli ambasciatori, è sempre stata religiosamente osservata dai Romani, come le loro storie ne fanno fede, essendo stato a ciò provveduto anche particolarmente dalla legge Giulia. Egregiamente pertanto Samuele Coccey (2) contro il Grozio, il quale l'immunità e il rispetto dovuto agli ambasciatori pretende fondato nel solo diritto delle genti, sostiene e difende che gli ambasciatori dal diritto di natura medesimo immediatamente derivino la santità e immunità delle loro persone e caratteri. Egli è quindi nella moderna storia un monumento disonorevole alla memoria di Carlo XII re di Svezia l'aver sacrificato al suo odio personale il conte Pathül, attuale ambasciatore presso l'elettore di Sassonia del czar Pietro il grande, e di somma debolezza del re Augusto di Polonia, elettore di Sassonia, l'averlo contro ogni diritto fatto arrestare e consegnare a un principe che sapeva sacrificare alla sua vendetta ogni diritto divino e umano (3), indarno avendo

---

(1) *Oratio de Haruspicum respons.*
(2) *Dissert. proœm. ad Grotium XII*, § 88 et seq.
(3) Voltaire, *Vita di Carlo XII re di Svezia.*

riclamato fortemente il czar Pietro per la gravissima ingiuria che insieme veniva a lui fatta.

§ XVII.

A Romolo (ma più verisimilmente a' suoi successori dopo che Roma accrebbe la sua popolazione) è attribuito l' istituto, così frequentemente di poi praticato da' Romani, di mandare nelle provincie conquistate nuovi abitatori che chiamarono *colonie*, colle quali supplivano alla popolazione che mancava, o che era stata dalla guerra diminuita. Questo ottimo istituto politico produsse più vantaggi successivamente alla stessa città di Roma, la quale sovrabbondando de' cittadini e abitatori per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sollevarsi da un tanto peso, e gli stessi cittadini incorporati nelle colonie venivano provveduti di mezzi di sussistenza coll' assegnare loro terreni da coltivare onde ritrarre il loro vitto. Oltre di ciò gli stessi popoli soggiogati venivano colle colonie romane ad acquistare costumi più civili e politici e a dirozzarsi dalla primiera barbarie. Lo stesso impero romano colle colonie che vi spediva, si rendeva le provincie più fedeli e più ad esso attaccate: *Colonia est nudum instrumentum populi mittentis, et migrat non ut cives esse desinant, sed ut alibi habitent; ideoque sub potestate et imperio mittentium*, così secondo il diritto romano scrive Enrico Coccey (1), benchè Grozio dica che *novus populus sui juris nascitur* (2).

(1) *Comment.*, tom. II, pag. 547.
(2) *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 9, § 10.

§ XVIII.

Estinto Romolo, che si volle far credere portato in cielo per dar vie più credito ai suoi civili e politici istituti e divisamenti, fu rimesso al popolo, *tributim et curiatim* convocato, il dichiarare qual forma di governo desiderasse; ma il popolo medesimo rimise al senato questa politica deliberazione, il quale si dichiarò per l'elezione di un re, e quindi monarchico fu stabilito il regno di Roma (1). È probabile che il senato avrà stabilita una costituzione al regio governo, perchè il popolo non dovesse temere di cadere sotto il governo di un despota. Dalla morte di Romolo alla elezione di Numa al regno fu creato un vicerè, o sia *interrex*, che amministrasse e governasse il regno con autorità non propria, ma delegata. Questo stesso sistema per la successione al regno di Roma fu osservato dopo la morte del re Anco Marzio: *Senatus denuo cum populus ipsi permisisset ut quam vellet civitatis formam constitueret, in eadem manere statuit, et interreges creavit. Illi vero, convocatá multitudine ad comitia, regem elegerunt Tarquinium* (2). Si vede da tutto ciò, che il diritto di eleggere in Roma non era confuso con il diritto di cangiare le leggi fondamentali del governo, o di limitare l'esercizio della somma podestà dirigente sotto certe forme e condizioni.

---

(1) Dionis. Halicarnass, lib. II, *De interregno.*
(2) Idem. Dionis. Halicarn., lib. III,

CAPO SECONDO.

Dei re di Roma successori a Romolo.

§ I.

Per succedere nel regno a Romolo fu presentato dal senato di Roma e aggradito dal popolo nella convocata *concione* Numa Pompilio, scelto fra i migliori e più saggi personaggi che avesse Roma, e tratto dall' ordine de' patrizj istituito da Romolo, da cui per legge del medesimo si dovevano estrarre pure i magistrati per amministrare la giustizia. Si oppose Numa alla sua elezione adducendo che un popolo feroce e dall' ambizione di dominare trasportato, come era il romano, esigeva un re ardente e tutto immerso in idee e imprese militari. Ma il senato gli rappresentò che Roma aveva anzi bisogno di un re pacifico che colle leggi e colla giustizia governasse in pace il regno.

§ II.

Fu infatti Numa quel re che colle sue leggi ed istituti civili e politici seppe istillare e insinuare nell' animo de' Romani uno spirito di religione e di giustizia, e renderli più socievoli e pacifici, motivo per cui fu egli anteposto agli stessi più rinomati legislatori greci nella prudenza legislativa e politica (1). Ma Numa con un principio di

(1) Dionis. Halicarnass., lib. II, cap. 27 et 28. — Tacitus, lib. III, cap. 26. *Annal.*

più sana religione, come abbiamo da Plutarco, tolse dai tempj i simulacri delle deità, prescrivendo che *Deus concipi nisi sola mente non possit.* Supplì Numa a tutto ciò che Romolo aveva ommesso e negletto per istabilire fermamente un retto e saggio governo, e ridusse il sistema di Roma ad un sì fatto ordine, che in gran parte si conservò finchè durò la stessa repubblica romana. Per istabilire una perfetta concordia in Roma tra i suoi abitanti levò l'uso che altri si dicessero Romani, altri Sabini, altri di Romolo, altri di Tazio, volendo che tutti fossero Romani senza riflettere all' origine d' onde erano derivati, e così fosse tolto ogni spirito di rivalità e fazione tra essi. Per moderare inoltre nei Romani quell' eccesso di ferocia militare di cui gli aveva investiti Romolo, usò Numa ogni studio, e a questo oggetto promosse le arti e istituì i collegi degli artefici, che Romolo aveva proscritti ed esclusi da Roma, unicamente intento a stabilire il potere bellico e a rendere vie più guerriero il suo popolo dietro l' esempio de' Lacedemoni, che abbiamo in Senofonte nel suo *Trattato della repubblica lacedemone* (2).

§ III.

Numa per accreditare vie più le nuove cose che voleva introdurre e stabilire in Roma, dovette con una impostura, da condonarsi alla superstizione e ignoranza

(1) Plutarco nella *vita e storia di Numa.*

di que' tempi, fingere notturni congressi colla dea Egeria, da cui diceva di apprendere i nuovi istituti civili e politici che meditava per il miglior governo di Roma (1). Molti dogmi e massime politiche e morali che Pitagora trasse dalle leggi di Mosè, aveva adottate Numa, fingendo di averle apprese dalla dea Egeria. Plutarco chiamò Numa *vescovo delle sacre vergini*, poichè il nome di vescovo era preso dagli antichi per significare *prefettura*, o *prepositura* sopra persone dedicate alla religione. Abbiamo da Plutarco (2) nella *Vita di Numa*, che questo avesse proibito che nessun Romano facesse o dipingere o scolpire effigie alcuna di Dio, cosicchè per cento e settant' anni non si vide in Roma effigie alcuna di Dio, finchè dai Greci non adottarono i Romani le loro deità. Le leggi di Numa erano di fatto specialmente dirette all' oggetto di radicare nel cuore de' Romani la fede pubblica e privata, i principj della religione naturale, la mansuetudine, la temperanza, la continenza e lo spirito di promuovere l' industria e le arti. Con esse pertanto vietò il levare e movere i termini delle rispettive possessioni, inventando una divinità a cui fossero sacri. Interdisse alle vedove il rimaritarsi dentro l' anno della morte

(1) Dionis. Halicarnass., loc. cit. — Livius, lib. I, cap. 19.
(2) Clemens. Alex., *Stromat.* V. — Eusebius, *Præparat. evangel.*, lib. IX, cap. 6.

del marito, provvidenza politica ed economica insieme, ed il seppellire le donne gravide prima che estratto fosse il feto, provvidenza conservata nelle leggi delle Pandette: *Negat lex regia mulierem quæ prægnans mortua fuerit, humari antequam partus ei excidatur; qui contrafecerit spem animantis cum gravida peremisse videtur* (1). La pena di morte impose agli omicidi dolosi, che fu ritenuta nella tavola settima delle leggi delle dodici Tavole. Prescrisse pene agli oziosi e premj agli industriosi e laboriosi.

§ IV.

Plutarco e Dionigi di Alicarnasso riferiscono con encomio una legge di Numa, con cui è prescritto: *Si pater filio concesserit uxorem ducere qua cum sacra et bona secundum leges comunicet, patri posthac filium venundandi jus ne esto* (2). Questo privilegio dei figli ammogliati di non poter essere venduti secondo le leggi di Numa, aveva per saggio oggetto di promuovere i matrimonj e di distruggere con essi il libertinaggio cui si abbandonava la gioventù romana.

§ V.

Altre savissime leggi promulgò Numa nel suo regno, che furono giudicate talmente consentanee alla ragione e al diritto naturale, non meno che alla sana politica di un retto governo, che alcuni furono d'opi-

(1) Ex leg. 2, D. *De mortuo inferendo.*

(2) Dionis. Halicarnass., lib. II, cap. 98. — Plutarc. in *Numa.*

nione aver Numa assai tratto dalle leggi di Mosè e dagli istituti del teocratico governo degli Ebrei (1). La legge in fatti che Mosè prescrisse al governo degli Ebrei di esibire agli assediati cittadini la pace prima di espugnare ostilmente la città, siccome abbiamo nel capo primo del *Deuteronomio*, = *quando accesseris ad expugnandam civitatem, offeres ei primum pacem*, fu pure adottata da Numa per quei principj di naturale equità sopra i quali egli si dirigeva ne' suoi politici stabilimenti, come abbiamo da Cicerone nel suo *Trattato degli Officj*.

Le apparizioni celesti che asseriva Numa, e i congressi che vantava colle deità per accreditare le nuove sue leggi e sistemi politici e civili, non hanno avuto forza e credito sullo spirito de' Romani quando il loro impero fu stabilito; poichè allora i lumi si erano grandemente propagati per opera dei progressi della filosofia e del cristianesimo.

§ VI.

Di Tullio Ostilio, di Anco Marzio e di Tarquinio Prisco, succeduti a Numa nel regno di Roma, poco o nulla si è tramandato che sia degno di particolar menzione nella *storia del diritto di natura e civile*. Il primo intese piuttosto a inspirare e risvegliare nei Romani il primo spirito e orgasmo militare che l' amore e l' osservanza delle leggi, della

(1) Clemens Alexand., *Stromat.*, lib. I, pag. 304. — Eusebius, *Præparat. evangel.*, lib. IX, cap. 6, pag. 410.

umanità e della giustizia, per cui *senescere civitatem*, come scrive Livio di Tullio Ostilio (1), *otio ratus, undique materiam excitandi belli quæsivit.* Non si ha di questo re, che una legge sulla pena dell' incesto (2), biasimato però pel crudelissimo supplicio cui condannò Muzio Suffezio, dittatore di Alba (3). Il secondo figlio di una figlia di Numa Pompilio non attese che a porre in rigorosa osservanza le leggi di Numa, che egli descrisse in quattro tavole di legno, e a fabbricare a terrore de' malfattori carceri ed ergastoli (4). Il terzo, da Plinio confuso con l' altro Tarquinio il Superbo, che fu istituito tutore de' suoi figli dal predecessore Anco Marzio, e abusando della tutela usurpò il regno a' suoi pupilli, non pensò che agli spettacoli, ai riti del trionfo e alla luminosa insegna della regia dignità. Aggiunse però al senato trecento altri senatori, e promulgò la crudelissima legge, riferita da Dionigi di Alicarnasso, *ut vestales stupri convictæ vivæ defoderentur*; genere di supplizio però, che Plutarco vuole invece stabilito da Numa, ma non sembra che corrisponda al dolce e pacifico carattere che Numa spiegò nelle sue leggi.

---

(1) Lib. I, cap. 21.
(2) Tacitus, *Annal.*, lib. XII, cap. 8. — Bacchius, *Hist. jur. rom.*, cap. 1, sect. II, § 4.
(3) Id. Livius, ibid., cap. 32 et 33.
(4) Id. Livius, ibid., loc. cit.

§ VII.

Servio Tullo, proclamato al regno dal popopolo, e sostenuto dalle milizie a dispetto del senato, si distinse in singolar maniera nelle sue leggi, colle quali si propose di frenare la violenza e la prepotenza, proteggere e difendere la giustizia e porre in buon ordine civile e politico lo Stato, avendo istituiti i tribunali che amministrassero la giustizia e condannassero i rei di delitti alle pene prescritte dalle leggi, riservando però a sè solo la cognizione *læsæ majestatis criminum, faciensque se judicem* (1); ma per giudicare la causa di Orazio che nel suo trionfo aveva uccisa la sorella, scelse particolarmente come ad un giudizio straordinario e singolare due giudici: *Duumviros qui Horatii perduellionem judicent* (2).

§ VII.

Si ha inoltre che Servio Tullo rimise in vigore le leggi di Numa sulla divisione dei beni, giacchè il mantenimento delle rispettive proprietà fu il principio di tutte le istituzioni sociali, e leggi quindi promulgò intorno i contratti, fra le quali va notata specialmente quella con cui provvide alla libertà de' poveri contro la crudele avarizia de' ricchi e avari feneratori, avendo stabilito il beneficio della cessione de' beni, e proibendo espressamente che per qualunque debito

---

(1) Dionis. Halicarn., lib. IV, pag. 215 et 216.
(2) Livius, lib. I.

sì potesse porre in catene e in carcere il debitore (1). Questa legge favorevole ai debitori è certamente tratta dal diritto di natura, rispetto al debitore però, che senza dolo, frode e malafede si è reso impotente a soddisfare i suoi creditori. Ma dove si trattasse di fallimento doloso, di malafede, di frode manifesta, dice ottimamente l'autore del *Trattato dei delitti e delle pene*, che dovrebbe l'oberato essere punito colla stessa pena assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un metallo coniato, che non è che un pegno delle obbligazioni, non può essere maggior delitto in sè stesso di quello di falsificare le obbligazioni medesime nella fede de' contratti e nella sicurezza del commercio. Di Servio Tullo scrive Livio, che *infimæ conditionis homo cum ad regnum prœter vim nullum jus haberet, præsidio militum usus est, et gratiam popularem sibi adjunxit, summaque integritate ac fide se gessit.* Questo esempio noi l'abbiamo in varj imperatori romani che colla forza e violenza militare si sono intrusi nel trono dell'impero, perchè se alcuni da imbecilli e deboli governarono, ed altri da tiranni e despoti signoreggiarono, vi furono però alcuni augusti romani che, portati dal basso e vile stato al trono imperiale, si procurarono non di meno ne' loro governi la stima e l'affetto de' popoli sudditi.

(1) Dionis. Halicarn., ibid., loc. cit.

§ IX.

Divise Servio Tullo il popolo romano in cento novanta tre centurie che componevano sei classi o sia tribù, riformando così la divisione fatta da Romolo, nel comporre le quali Servio Tullo seguì lo spirito aristocratico. Queste sei classi e tribù formate dalle centurie costituivano quella raunanza che dicevasi *Concione*, composta di quei capi delle tribù e centurie, i quali erano detti *tribuni* e *decuriones*, che, uniti, votavano per le rispettive loro centurie e tribù. Collocò i facoltosi nelle prime centurie, i meno ricchi nelle seguenti, e tutta la folla de' plebei poveri fu compresa nell' ultima; e non avendo ciascuna centuria che un sol voto, necessariamente i ricchi e facoltosi disponevano particolarmente degli affari pubblici nelle assemblee e concioni, e delle elezioni de' magistrati. Questa distribuzione de' cittadini nelle sei classi, o sia tribù, divise in centurie, secondo l'ordine delle loro ricchezze e facoltà, fissava insieme nel censo la parte della imposizione de' pubblici carichi in proporzione di quella che ciascuna tribù veniva ad avere nel governo. Dionigi d'Alicarnasso nel sesto libro e Cicerone nell' orazione per Cecinna riferiscono la legge di Servio Tullo, per cui chi non facevasi registrare nel censo da esso istituito, era fatto di condizione servile, e ciò per prevenire le frodi di chi procurasse sottrarsi dai carichi e tasse del censo. Eravi in Roma il censo ancora del capo, o sia della persona che ebbe origine sino da Romolo, oltre quello del suolo, ossia della terra,

istituito da Servio Tullo cui si attribuisce ancora la legge, che ne' giudizj dovesse essere eguale la condizione de' cittadini, *ut omnes inter se pari et æquo jure certare possint* (1). Erano però fatti esenti dal censo i beni acquistati militando ... *nam quæ sunt parta labore militiæ placuit non esse in corpore census*, così Giovenale (2).

§ X.

Si ravvisava in questi e altri stabilimenti civili e politici di Servio Tullo un certo spirito democratico, perchè avendo egli infievolita troppo la regia potestà, e l'autorità del senato resa quasi precaria, il popolo venne successivamente ad acquistare una imponente influenza e potenza nel governo. *Reipublicæ potestatem*, scrive Dionigi d'Alicarnasso, *senatui ereptam a Servio fuisse cum populo legum ferendarum, magistratuum creandorum, belli ac pacis et provocationis extremæ potestatem dedisset.* Quindi asserisce lo stesso Dionigi, che se Servio Tullo non fosse stato dallo scellerato e perfido Tarquinio, detto il Suberbo, privato empiamente del regno e della vita, avrebbe stabilito fin d'allora in Roma una specie di governo popolare, o sia democratico, forse con troppo immaturo consiglio, e così cangiata la forma del governo introdotta da Romolo e stabilita da' suoi successori.

(1) Dionis. Halicarnass., lib. IV. — Cicer., *De orat.*, lib. I.
(2) *Satyr. ult.*, vers. 52.

§ XI.

Tarquinio fu un tiranno usurpatore del trono di Roma; senza farsi eleggere nè dal senato nè dal popolo, vi montò calpestando empiamente il cadavere del suocero medesimo Servio Tullo, da esso sacrificato alla sua ambizione di regnare, accusandolo come usurpatore della corona che pretendeva a lui competere e appartenere per asserito diritto ereditario, come figlio di Tarquinio Prisco. Uccise barbaramente la maggiore e miglior parte de' senatori senza averli mai consultati. Usurpò il potere che le leggi avevano riservato al popolo, e dopo aver tolte e rivocate tutte le prime leggi promulgate ne' precedenti regni, fece quindi altre leggi senza alcun concorso del popolo, e per sino contro il medesimo, sempre da esso disprezzato e avvilito colla sua superbia e alterigia. Pensava di riunire nella sua persona tutte le potestà che far dovessero la sovranità assoluta e dispotica, ma finalmente fu scacciato da Roma, perdette il regno e andò a finire oscuramente i suoi giorni, lasciando di sè una memoria detestata e abborrita. Ella è verità provata dalla storia, che ogni potenza arbitraria e dispotica arrogatasi si precipita verso la sua distruzione e il suo politico totale rovescio: *non posse principatum scelere quæsitum* conservasi lungamente, dice Tacito; rivoluzioni quindi più o meno rapide riconducono dappertutto tosto o tardi la libertà, che va poi a finire anche questa per lo più in una torbida anarchia, come ne

abbiamo veduti i funesti esempi. La violenza usata dal figlio di Tarquinio a Lucrezia, moglie di Collatino, fu quella che eccitò principalmente la rivoluzione in Roma, per cui Tarquinio dovette sortirne e abbandonare il regno. Non eravi in Roma legge scritta contro gli stupri ed adulteri, *idcirco*, come scrive Cicerone, *contra illam legem sempiternam Sextus Tarquinius vim Lucretiae attulit*, che vuol dire contro la legge naturale che i Romani vollero vendicare colla proscrizione de' Tarquinj dal regno di Roma.

CAPO TERZO.

Continuazione sopra il governo dei re e sopra quello successivo di Roma.

§ I.

Attribuiscono alcuni a Numa l' istituzione del collegio de' Feciali (1), ma Tito Livio e il Servio nel suo commentario all' *Eneide di Virgilio* stabiliscono l' epoca di questa istituzione assai tempo dopo sotto i re successori di Numa, quando i Romani, sempre più ingentiliti, il diritto di natura e delle genti rispettavano, o mostravano di rispettare. Il collegio de' Feciali fu istituito a imitazione de' Greci; ad esso spettava di conoscere e giudicare della giustizia della guerra prima che intrapresa fosse, del diritto degli am-

---

(1) Polidor. Virgil., *De rer. invent.*, lib. IV.

basciatori, delle alleanze da stabilirsi con altri popoli, delle leggi da imporsi ai popoli vinti, e di ogni altra cosa che appartenesse al diritto delle genti e politico (1). Il presidente di questo collegio si chiamava *Pater Patratus*, cui competeva di portarsi presso quella nazione colla quale avevasi o pretendevasi avere qualche contesa e disputa, per indurla a rendere giustizia e dare la pretesa soddisfazione, o altrimenti per dichiararle la guerra col gettare sul suolo una spada intinta di sangue in segno di tale dichiarazione, imprecando a sè e alla patria sua dagli dei tutti i mali se la guerra dal suo canto fosse stata ingiusta. Di questa impostura e ipocrisia seppero prevalersi i Romani per qualche tempo onde dare alle loro usurpazioni e conquiste un aspetto seducente di giustizia e di religione.

§ II.

Enea presso Virgilio (2) nella alleanza e confederazione che proponeva al popolo latino, così si esprime:

Non ego ne Teucris Italos parere jubebo,
Nec mihi regna peto, paribus sub legibus ambæ
Invictæ gentes æterna in fœdera mittam.

Tali dovevano essere le alleanze e confederazioni dettate dal diritto delle genti, che la prepotenza de' Romani ridusse alla condizione di uno Stato e popolo suddito e servile. Lattanzio pertanto dice (3) che il

---

(1) Polybius, lib. III, cap. 25. — Livius, lib. I, cap. 34.
(2) *Ænead.*, lib XII.
(3) *Divinar. instit.*, lib. IV, cap. 19.

collegio de' Feciali e le formalità praticate da' Romani nelle alleanze e paci proposte, non valevano che a far parere legittime le ingiustizie e le prepotenze, non essendo che superstizioni e inganni politici.

§ III.

L' officio che sosteneva il presidente del collegio dei Feciali presso i Romani venne ne' tempi posteriori esercitato dagli araldi, il qual nome significa *amor di soldati* (1). Ragionevole certamente fu l' istituto degli araldi, tratto da quello del collegio de' Feciali di Roma, poichè, per avviso di S. Agostino (2), *non enim pax quæritur, ut bellum excitetur, sed bellum geritur ut pax acquiratur, pacem habere voluntas, bellum necessitas.* La naturale equità derivata dal diritto di natura esige di fatti che prima di venire all' estrema necessità della guerra ogni altra maniera di accomodamento si procuri. A quest' oggetto può essere opportuna la stessa dichiarazione di guerra, o sia quell' avviso e ammonizione preventiva sostenuta da un' imponente forza armata, per cui si persuada chi ci ha offeso e fatto alcun torto, o si prepara per offenderci e invadere ostilmente lo Stato, che negandoci la riparazione del torto e dell' ingiuria che pel diritto delle genti si ha ragione di esigere da esso, verrà a ciò obbligato colle armi e dalla necessità di difesa

---

(1) Besold., *Thesaur. pract.*, verbo *Hierad.*, Nota I ad Grotium, *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 13.
(2) *Epist. ad Bonifacium*, n. VI.

fesa e di una giusta rappresaglia. Ma contro chi ha la mania e il furore di conquistatore questa regola, dettata dal diritto delle genti, non avrà mai effetto, e costui, come ne abbiamo un recente esempio, va poi egli stesso a perdersi con tutte le sue conquiste per quella divina Provvidenza che, vindice della giustizia, punisce finalmente e confonde la superbia e l'ambizione di un ingiusto conquistatore.

§ IV.

Nell' elettivo regno di Roma il senato (1) cui presiedeva il re medesimo, proponeva le leggi all' assemblea del popolo rappresentato dai capi delle tribù e delle centurie, detti *tribuni* e *centurioni*, che votavano per le rispettive loro tribù e centurie. Comparivano questi nell' assemblea armati di asta, e perciò furono detti *Quiriti*, costume ritenuto anche dai Germani, come riferisce Tacito. Ma il re medesimo era quello che col consiglio del senato prescriveva e dettava le leggi, e il senato le proponeva al popolo per la formalità della sanzione delle medesime, cosicchè le leggi erano intestate in nome del re e non del senato e meno del popolo. Il potere dei primi re di Roma non era limitato che alla mera formalità della sanzione

(1) Da principio i natali e le prerogative delle famiglie, di poi la prudenza, la virtù ed il sapere, finalmente il solo censo creava i senatori romani, come riferiscono Plinio (*Hist. nat.*, lib. XIV, cap. 1) e Seneca (*Declam.*, XI).

delle leggi, riservata all' assemblea del popolo. Il regno di Roma non pertanto era in sè stesso una monarchia, poichè se al popolo, o a chi lo rappresentava, si riferivano le leggi che il re col suo senato consulente aveva concepite e prescritte, non aveva però il popolo diritto di rigettarle, circoscriverle o modificarle, ma doveva soltanto per formalità sanzionarle per renderle pubbliche e note. Era però questa una prerogativa che adulava l' ignoranza del popolo.

§ V.

Verso gli ultimi periodi del regno di Roma i re acquistarono successivamente vantaggio maggiore sul popolo, e di elettivo si fece ereditario il regno e dipendente dal loro arbitrio per eleggersi il successore nella loro famiglia. Si fecero quindi più potenti unendo il *potere esecutivo* e *giudiziario* ad un libero *potere legislativo* senza alcuna dipendenza nè dal senato nè dal popolo. Ma scosso finalmente il popolo di Roma dal tirannico governo di Tarquinio detto il *Superbo*, e animato dalla cospirazione di Bruto e degli altri patrizj che presero specialmente il motivo, o sia pretesto specioso, dalla morte di Lucrezia moglie di Collatino, scacciò il re da Roma, ed abolì la regia dignità, trasferendo tutta l' autorità esecutiva che nel re risiedeva, e tutti i reali attributi, ne' due consoli da eleggersi annualmente dal popolo radunato ne' suoi comizj, ai quali dovevano presiedere i consoli stessi col senato, *ad consulta peragenda*

parati. Della istituzione del consolato romano, scrive Floro (1) che *ex perpetuo annuum placebat, ex singulari duplex imperium ne potestas vel mora, vel solitudine corrumperetur, consulesque appellati pro regibus ut consulere se civibus suis debere meminissent.*

§ VI.

Il governo non pertanto divenne progressivamente aristocratico dachè le famiglie patrizie ottennero sole e privativamente per esse tutte le magistrature, tutte le dignità, e per conseguenza tutti gli onori civili e militari, colla prerogativa speciale di entrare nel senato e di essere promosse al consolato. Fu però da principio e per qualche successivo tempo riservata dai consoli e dal senato la *provocazione al popolo* negli affari e cause di rilievo, per una precaria influenza del medesimo nel governo di Roma. Ma poi ottenne il popolo co' suoi tribuni una maggiore e più decisa influenza nel governo, onde questo, come scrive Polibio (2), sembrò un misto di regia, di aristocratica e di democratica potestà, cioè: *Regiam potestatem in consulibus, aristocraticam in senatu, democraticam in populi comitiis*, come conviene ancora Dionigi d'Alicarnasso.

§ VII.

Furono abolite e cassate le leggi sotto il governo regio stabilite con una legge spe-

---

(1) *Histor.*, lib. I, cap. 9.

(2) *De militari et domestica Romanor. disciplina*, lib. VI.

ciale che dal nome del tribuno che la propose, fu detta *Terenzia* (1), in odio del nome regio, benchè successivamente venissero alcune richiamate all'osservanza e ritenute come semplici costumanze e consuetudini, e singolarmente quelle del regno di Numa, piene di giustizia e di buon senso, essendo stato presso i Romani sempre in venerazione il nome medesimo di Numa. Cajo Papirio si diede la cura di raccogliere e compilare le leggi e istituzioni dei re per conservarne la memoria, come si ha da Pomponio (2). Ma queste leggi regie raccolte dall'accennato Cajo Papirio, pontefice massimo in quei tempi in Roma, non riguardavano che le cose sacre e i riti religiosi stabiliti sotto il regio governo, e non oggetti meramente civili e politici. Le leggi singolarmente di Numa intorno i contratti, tolte e cassate da Tarquinio, si ritennero e si ristabilirono come appoggiate alla giustizia ed equità. La legge però di Servio Tullo in favore de' debitori contro le violenze e oppressioni degli avari feneratori e usuraj, rinnovata da Valerio Pubblicola, come si ha da Dionigi d'Alicarnasso, dovette cedere alla prepotenza d'Appio Claudio nel governo de' decemviri, che sostenne con pari orgoglio che ingiustizia una legge affatto opposta che tendeva a ridurre in servitù tutti i poveri e impotenti

---

(1) *Hottomann. observat.*, cap. 1. — Gravina, *Origin. jur.*, lib. II, cap. 22, *cum notis Mascardi.*
(2) Leg. 2, D. *De origine juris.*

debitori, e questi erano della plebe, che avevano sempre uopo di sovvenzioni e soccorsi dall' opulenza de' grandi e del danaro degli avidi feneratori e usuraj.

§ VIII.

Vedendosi sostenuti dal popolo con zelo ed entusiasmo i patrizj e nobili di Roma, fu allora che riescirono ad abolire decisamente il regio governo per istabilire una repubblica che si studiavano successivamente di rendere aristocratica per dominare essi soli e tenersi il popolo soggetto. Veramente da principio i patrizj per impedire il ritorno dei re e il ristabilimento del regio governo avevano troppo esaltato lo spirito del popolo, e fecero più che non volevano insinuando un odio irreconciliabile verso i re, ed ispirando così nel popolo uno smoderato desiderio della libertà. Quindi in progresso derivarono le discordie intestine di Roma, prodotte dall' ambizione e gelosia della plebe e dalla superbia e prepotenza de' patrizj e magnati. Per lo che si alterò ogni buon ordine civile, e la forza e le passioni fecero nascere quelle molte leggi che ora il popolo e ora i patrizj procuravano di stabilire e introdurre nel governo di Roma. L' influenza della moltitudine sopra l' azione del governo non può che generare una guerra intestina, ora sorda, ora dichiarata, i di cui effetti vanno successivamente a soffocare il corpo politico in mezzo alle convulsioni dell'anarchia, come provò il governo della repubblica romana, in cui *continua per viginti an-*

nos discordia, come abbiamo dalla storia di Tacito, *non mos, non jus, deterrima quæque impune.*

§ IX.

La parte del popolo di Roma, che denominavasi *plebe*, avvilita successivamente dalla povertà e indigenza, si era fatta serva e ligia de' patrizj, e non potè aver più luogo nelle assemblee e comizj. In progresso di tempo soltanto per varj gradi e per mezzo di sedizioni e tumulti, servendo anche agli ambiziosi disegni di qualche sedizioso patrizio, essendo numerosa e forte, arrivò la plebe a conseguire la libertà ed anche il diritto alle magistrature, e a disputare al senato medesimo (che aveva attratti a sè tutti i poteri, lasciando al popolo il solo dovere dell'obbedienza) la sua autorità e dignità politica. Ottenne primieramente di essere affrancata e di avere il *dominio bonitario*, cioè l'utile dipendente dal diritto, o sia dominio diretto che i patrizj e nobili possedevano. Riescì in seguito alla plebe a farsi dichiarare capace del perfetto e compiuto dominio detto *Quiritario*, perchè prima era dei soli *Quiriti*, o sia patrizj romani, e così entrò libera ad aver voce nelle assemblee e comizj, e a partecipare dei diritti sovrani della repubblica. Quindi la plebe, sempre torbida e inquieta, servì alle imprese e disegni dei cittadini facinorosi e sediziosi, promovendoli ancora alle prime dignità e onori. *Plebs*, disse già Senofonte, *id unum propositum habet, ut impudentissimum ac flagitiosum quemque*

ad summos honores et imperia provehat. Per il che era tale in Roma la confusione delle assemblee comiziali, come assicura Cicerone parlando de' suoi tempi, che non si sapeva per lo più se un plebiscito fosse stato ammesso o rigettato dalla maggioranza de' votanti. La volontà di alcuni uomini prepotenti e facinorosi passava spesso per la volontà generale del popolo. *Quæ quondam opibus*, dice Cicerone di Roma nella sua orazione per Lucio Flacco, *imperio, gloria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata ac licentia concionum;* venendo così troppo adulata ed esaltata la plebe a favoreggiare i prepotenti, facinorosi e briganti.

§ X.

Osservano gli storici ed eruditi, che la legislazione romana provò un gran pregiudizio dachè la plebe entrò anch' essa successivamente a partecipare della potestà legislativa: *Imperii sensim deformata dignitas cum plebs ad ambitiosorum hominum fraudes parum cauta, et vel potestatis exercendæ causa, quibuslibet rogationibus accipiendis facit, multa sciscerentur quæ reipublicæ decus, et ad extremum ipsa fundamenta convellerent* (1). Il popolo dovunque è lo stesso, pronto a prendere partiti estremi e pronto ad abbandonarli, non proseguendo le sue imprese col medesimo calore e fanatismo, tosto che cessino quegli incitamenti politici che lo indussero

---

(1) *Ex Transemi in supplem. ad Livium*, lib. I.

ed animarono ad intraprenderle. Ma sempre incostante, orgoglioso, violento e vendicativo nelle proprie passioni, viene a nascondere a sè stesso la verità e gli stessi suoi veri interessi: *Funestus populi, dirusque favor*, disse già Seneca nella sua Ottavia, *qui cum flatu vela secundo rates implevit, vexitque procul, languidus idem deserit alto, sævoque mari*; e nel suo *Ippolito*: *Tradere turpi faces populus gaudet, eosdemque colit atque odit* (1). In conseguenza la chimera della eguaglianza, dice il Raynald, è la più dannosa di tutte quelle delle quali l' uomo si pasce. Predicare questo sistema alla moltitudine è uno stuzzicare e irritare gli animali domestici, e cangiarli in bestie feroci, come lo ha provato la Francia nella sua ultima rivoluzione.

§ XI.

Per qualche tempo, tutto che il popolo si fosse arrogato il diritto di promovere alle magistrature e cariche persone nientemeno della propria condizione plebea, non seppe risolversi ad eleggerle, come avvenne anche in Atene in cui, benchè per legge del sedizioso Aristide si potessero promovere alle magistrature persone di tutte le classi, nelle quali Solone aveva diviso il popolo di Atene, il minuto popolo, siccome narra Senofonte, non ebbe coraggio di pretendere alle cariche e magistrature che interessassero

(1) Cicerone nella orazione *pro domo sua* così parla della plebe romana: *Multitudinem hominum ex servis conductis, ex facinorosis, ex agentibus congregatam.*

l' onore e la gloria della repubblica e il retto di lei governo. Successivamente convocandosi in Roma il popolo per tribù, curie e centurie, ed entrando in esse coi senatori e i patrizj anche i plebei, nelle dispute che spesso insorgevano, questi ottennero che anche soli, senza i patrizj ed il senato, far potessero leggi chiamate poi *plebicisti* (1). Avvenne adunque che i patrizj alcune volte non ebbero parte nella potestà legislativa, a cui non di meno dovevano essere sottoposti (2). Anzi il popolo si è attribuito inoltre il diritto dell' appellazione dai decreti di tutti i magistrati e da tutte le ordinazioni de' consoli medesimi, che riguardare specialmente potessero la vita e libertà di un cittadino. Non fu però mai contrastata al senato l' autorità di creare un dittatore ne' casi più critici per la repubblica e più convulsivi nelle intestine sedizioni e tumulti e nelle esterne guerre. Avanti il dittatore piegavano la testa e i patrizj e il popolo e il senato, e sepolte rimanevano le leggi popolari, esercitando esso nel breve tempo della sua dittatura un potere assoluto (3). L' uomo

---

(1) Dionis. Halicarnass., lib. XI, pag. 725.
(2) Livius, lib. III. — Idem. Dionis., loc. cit.
(3) Il potere esorbitante e quasi dispotico conferito, benchè per breve tempo, ai dittatori in Roma, rovesciò successivamente la repubblica romana, come ben dimostra il Montesquieu nelle sue considerazioni intorno alla origine della grandezza de' Romani e della loro decadenza.

è sempre il medesimo in tutti i luoghi e in tutte le circostanze de' tempi; virtuoso per inclinazione naturale, vizioso per interesse, gli si determina a misura della intensità delle passioni che lo agitano. Queste passioni compresse e frenate dalle leggi non si sviluppano in tutta la loro forza che in mezzo alle politiche convulsioni, come Roma ci ha dati più esempi, e un più singolare l' abbiamo nella rivoluzione della Francia in questi ultimi tempi, che ha presso che messa in convulsione tutta l' Europa.

§ XII.

Ritornando su le traccie storiche del regio e successivo governo di Roma, l' anno trecentesimo circa di Roma e sessantesimo a un di presso dalla legge tribunicia che abolì e proscrisse il governo regio, essendo Roma involta in discordanti fazioni che erano omai stanche di più lottare fra esse, si cercò di stabilire un sistema legislativo che fissare dovesse un retto e pacifico ordine e un regolare metodo, e sistema civile e politico nello Stato, e fu quindi abbracciato il progetto proposto da un *senatusconsulto*, confermato da un *plebiscito*. Questo progetto era di spedire legati nella Grecia per trascrivere le leggi di quella allora colta nazione, e singolarmente quelle di Solone, e trarre e scegliere poi da queste coll'opera di dieci cittadini per saviezza e probità accreditati, da eleggersi, quelle leggi che essi credessero le più acconce e convenienti alla loro repubblica per formare così un corpo

inalterabile e permanente di leggi romane: *Misi legati Athenas*, scrive Livio, *Posthumius Albus, A. Manlius, Sulpicius Camerinus, jussique incitas leges Solonis describere, et aliarum Græciæ civitatum instituta, mores, juraque noscere* (1).

§ XIII.

La scelta ed elezione dei decemviri, nei quali doveva risiedere la potestà sovrana per stabilire le leggi, cadde in persone della classe degli ottimati e patrizj, tra' quali furono compresi gli stessi tre legati, e a questa elezione concorse la stessa plebe. Dalla qual cosa vediamo in pratica, che il popolo e la plebe non raggirata, non sedotta e ingannata da facinorosi e sediziosi demagoghi, sa conoscere la propria debolezza, ignoranza e dovere nella deferenza e distinzione che esige il sapere, l'esperienza e la condizione delle persone a lei moralmente e civilmente superiori. Si credette necessario di conferire ai decemviri un pieno potere, dovendo dar leggi a diversi partiti e fazioni nelle quali trovavasi divisa Roma, che era soltanto unita nella elezione dei decemviri. Ebbero essi soli la potestà legislativa e la giudiziaria, di cui si abusarono poi con una tirannica oligarchia.

§ XIV.

Dai decemviri furono pertanto compilate e descritte le leggi che essi credettero tra-

(1) Livius, lib. III, cap. 31. — Dionis. Halicarnass., pag. 676.

scegliere da quelle che i legati recarono dalla Grecia, con modificarle però in qualche parte allo spirito e ai particolari costumi dei Romani, e aggiungerne qualche altra che più convenisse al governo politico della repubblica, e le distribuirono in dodici tavole. Queste sono quelle leggi che Tito Livio chiamò *fonte di tutto* il *diritto romano*, e nelle quali si può apprendere, come pretende Cicerone (1), tutta la civile scienza, essendo superiori persino, secondo lo stesso, alle biblioteche medesime di tutti i filosofi: *Fremant omnes, licet,* dice Cicerone, *dicam quod sentio : bybliothecas omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate, superare*; benchè in altro luogo Cicerone medesimo (2) sia di parere, che *fontem legum et jura non a prætoris ædicto, ut plerumque nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendum esse.* Parlò prima Cicerone da oratore, e poscia nel *Trattato delle leggi* da filosofo.

(1) *De oratore*, lib. I, cap. 43 et 44.
(2) *De legibus*, lib. I, pag. 139 et 167.

CAPO QUARTO.

Delle leggi delle dodici Tavole.

§ I.

Furono le leggi descritte nelle dodici tavole per la maggior parte estratte da quell' ammasso e farraggine di leggi dai tre legati spediti nella Grecia raccolte nel loro originale linguaggio, che poi mediante l' assistenza e opera di Ermodoro Efesino (sbandito dalla sua patria per l' *ostracismo* che vi dominava), che servì di interprete, furono trasportate nel nazionale latino linguaggio di que' tempi, *eleganti*, come dice il giureconsulto Cecilio, *atque absoluta verborum brevitate.* Si fece conto in queste leggi anche di alcune consuetudini e costumanze derivate dalle leggi regie massime di Numa e Servio Tullo, come appoggiate alla equità e prudenza civile. Se Cristiano Tomasio ebbe il coraggio di tacciare queste leggi come un prodotto d' imperizia e di astuzia (1), erano però già sublimate dagli elogi di Livio (2), di Tacito (3), di Cicerone (4) e da altri antichi storici e filosofi. Cicerone è però notato a questo riguardo di iperboliche esagerazioni, dove loda di troppo in queste leggi *non*

(1) *Delineat. hist. juris*, § 6.
(2) Loc. cit.
(3) *Annal*, lib. III, cap. 27.
(4) *De oratore*, lib. I.

modo rerum sed et verborum elegantiam (1). Ma quale eleganza *legibus breviter et absolute scriptis*, come sono le leggi delle dodici Tavole, dice Diodoro Siciliano (2), si può attribuire?

§ II.

Da quali città singolarmente della Grecia siano state raccolte le leggi delle dodici Tavole, v' ha qualche discrepanza tra gli scrittori e storici. Livio fu di parere che tra quelle delle altre città siasi dai legati fatto maggior conto delle leggi di Atene. Dionigi d'Alicarnasso (3) pretende, contro il sentimento comune, restringere il viaggio de' legati romani dentro i confini di quella parte dell' Italia, detta Magna Grecia, in cui si avesse contezza delle leggi di Solone. Che le leggi pure de' Lacedemoni dettate da Licurgo siano state raccolte e considerate, lo afferma Plinio (4) e Ammiano Marcellino (5), come pure Giustiniano medesimo (6), che fa in varj luoghi delle sue *Novelle Costituzioni* grandi elogi delle leggi delle dodici Tavole. S. Agostino (7) difatti, assai versato e dotto nella storia del diritto romano, sostiene che le leggi di Solone siano state più che ogni altra specialmente considerate nella compi-

---

(1) *Fragmentum apud Nonium*, cap. 5, n. 34.
(2) Lib. XII, *Biblioth.*, pag. 87.
(3) Lib. X, pag. 676.
(4) Lib. VIII, cap. 24.
(5) Lib. XVI, cap. 5.
(6) § 10. *Instit. de jure nat. gent. et civili.*
(7) *De civitate Dei*, lib. II, cap. 16 et 18.

lazione delle dodici Tavole. Così pensarono anche Cicerone (1), Aulo Gellio (2) e il giureconsulto romano Cajo, commentando le leggi delle dodici Tavole (3). Che l'istruzione difatti avuta dai legati spediti nella Grecia fosse di far maggior conto e caso delle leggi di Solone, lo afferma Livio medesimo. I Romani pertanto per adottare le leggi di Solone crearono i decemviri, e in loro trasferirono la somma autorità, senza cui le leggi di Solone non avrebbero avuto effetto, perchè non provenienti da un legittimo potere legislativo che le prescrivesse in Roma, come un potere che deve derivare dall' autorità sovrana in cui risiede il potere dirigente.

§ III.

Da un' esatta analisi ed esame delle dodici Tavole rilevano gli eruditi, che le leggi in queste comprese, furono, è vero, in gran parte tratte da quelle di Solone, ma parte v' hanno ancora quelle delle città della Magna Grecia, fornite d' istituti e regolamenti civili e politici dal filosofo Pitagora, e parte vi hanno pure le leggi de' Lacedemoni state aggiunte a quelle di Solone, che sono il principal fondamento delle leggi delle dodici Tavole, le quali, come ha provato l' autore della *Collezione delle leggi mosaiche e ro-*

---

(1) *De legibus*, lib. II, cap. 25.
(2) *Noct. attic.*, lib. II, cap. ult.
(3) Ex leg. III, D. *Finium regund.*, et leg. ult., D. *De collegiis.*

mane, hanno molta relazione colle leggi giudaiche. Nè punto osta il dire che dai Lacedemoni non abbiano potuto trarre i Romani alcun particolare istituto di legislazione, dachè Sparta, secondo lo stabilimento di Licurgo suo legislatore, non aveva alcuna legge scritta, perciocchè potevano i legati romani aver notate le costumanze e le consuetudini che come leggi scritte si osservavano in quella repubblica, loro riferite e descritte dai dotti e sapienti della medesima. Di fatti la tutela legittima degli agnati la devono i Romani ai Lacedemoni, tra i quali era in singolar costumanza, come si ha da Erodoto (1). Licurgo veramente chiamò alla tutela dei pupilli i più prossimi agnati non temendo dalla virtù de' suoi Spartani insidie alla vita de' pupilli per conseguire la loro eredità. Questo timore che ebbe de' suoi Ateniesi Solone, come si è veduto dove di Solone si è ragionato, non doveva sfuggire però alla considerazione dei decemviri nell'adottare questa tutela nelle loro leggi, poichè i Romani non erano forse forniti di tanta virtù come gli Spartani; e in fatti si videro fra essi funestissimi esempi degli *eredipeti*, il carattere de' quali assai bene espressero nelle loro *Satire* Orazio, Persio, Giovenale, e anche Marziale ne' suoi *Epigrammi* (2).

---

(1) Lib. I, pag. 16. — Cragius, *De rep. Laced.*, lib. II, cap. 2.

(2) Thomasius, *Dissert. de injusto jure*, § XIV et seq. — Bynckersoeck, *De capt. instit.*, pag. 303 et seq.

§ IV.

Alcuni filosofi e critici considerano come una imperfezione e debolezza del governo di Roma l'aver dovuto mendicare e procurare leggi da altri Stati e governi, quelle leggi che dovevano essere patti pubblici e, secondo il Filangeri, formole che i patti pubblici esigono. Sembra che il diritto di natura, fondamento principale del diritto civile e politico, avrebbe dovuto essere guida e norma ai Romani per comporre le loro leggi modificate e applicate all'indole e spirito del loro governo, alle loro abitudini civili e religiose, alle naturali inclinazioni caratteristiche del popolo, alla economia pubblica e privata e al commercio, senza dipendere dalle leggi e dagli istituti particolari di altri popoli e nazioni, e così confessare la propria ignoranza e debolezza ed esporre a pericolo la propria libertà. Perchè le leggi sieno rispettabili agli occhi di tutti, perchè esse non sieno punto supposte tiranniche e dettate da uno spirito dispotico, conviene che abbiano un carattere morale analogo a quello del popolo cui sono dettate, che concordino colle sue idee, coi suoi sentimenti, co' suoi costumi e in qualche maniera co' suoi pregiudizj medesimi. Deride quindi Accursio (1) i Romani perchè abbiano copiate le loro leggi dai Greci, ma egli scherza dietro i pregiudizj e l'igno-

(1) Ad leg. 2, § 4, *De origine juris.*

ranza de' suoi tempi. È vero però, che l'esaminare e considerare le costituzioni, le costumanze e le leggi di altri paesi e governi, per chi voglia farsi e debba essere il legislatore di qualche nazione, affine di stabilire un nuovo governo, sarà sempre opportuno e prudente consiglio (1) (come già fece Pietro il Grande, riformatore della nazione russa, ne' suoi viaggi intrapresi con tanto eroico coraggio), ma per il solo oggetto di apprendere ed erudirsi del modo di proporre e preparare le leggi proporzionate e adequate alle circostanze sì naturali che politiche del proprio paese e nazione, profittando degli esempi dei disordini altrove avvenuti per difetto delle rispettive leggi. Salustio (2) pertanto per vantare, o sia adulare i suoi Romani, scrisse: *Majores nostri neque consilii, neque audaciæ eguerunt, neque superbia obstabat quo minus aliena instituta si modo probra erant, imitarentur. Postremo quod ubique apud socios, aut hostes idoneum videbatur summo studio, domi exequebantur, imitari quam invidere bonis malebant.* Non volle Salustio tacciare i suoi Romani di plagiarj nell'aver copiate le loro leggi da quelle di Solone specialmente, e da altre osservate fra i Greci.

§ V.

Sono accusate le leggi decemvirali di molta

---

(1) Plato, *De legibus*, lib. XII. — Aristotel., *Rhetoric.*, lib. I, cap. 4.

(2) In Catilina, cap. 52.

oscurità nelle parole e nel sentimento; ma Polibio (1) riflette opportunamente che la lingua latina dei tempi della compilazione delle dodici Tavole, diversa alquanto essendo da quella che successivamente si introdusse, le dodici Tavole si sono fatte in qualche parte oscure dalle vicende della lingua e de' tempi ne' quali questa venne alterata e corrotta, senza farne carico ai compilatori delle medesime. Aulo Gellio (2) pertanto fa riflettere, che *obscuritates non assignemus culpæ scribentium, sed inscitiæ non assequentium. Nam lunga ætas, verba et mores veteres obliteravit, quibus verbis moribusque sententia regum complexa est.* Ma non si potrà scusare il soverchio laconismo delle dette leggi da cui in parte è derivata la loro oscurità.

§ VI.

Dal filosofo Favorino nella disputa che ebbe con Sesto Cecilio, riferita da Aulo Gellio (3), sono le leggi delle dodici Tavole tacciate di inique, acerbe e troppo severe nelle loro sanzioni. Se le leggi di Romolo erano acerbe e dure, lo esigeva nei principj di Roma un popolo composto in gran parte di fuggiaschi, di schiavi sottrattisi dalle catene e di malandrini; ma lo spirito della repubblica avrebbe dovuto togliere dalle dodici Tavole ogni durezza e acerbità, e investirle anzi di un ca-

---

(1) Lib. III, cap. 25.

(2) *Noct. attic.*, lib. XX, cap. 1. — Nicolaus Furvius, *De pueritia linguæ latinæ*, cap. 4, § 18.

(3) *Ibid.*, loc. cit.

rattere di dolcezza e umanità, se i decemviri, aspirando alla tirannia e a stabilire un governo oppressivo pel popolo, non avessero meditato di eludere lo spirito di un governo democratico. In fatti si vuole dagli eruditi che le due ultime Tavole sieno state aggiunte dai decemviri all' oggetto di eccitare e mantenere dissensioni tra i patrizj e la plebe (1), e quindi rendere sempre necessario il loro dominio.

§ VII.

Riprende il filosofo Favorino specialmente la pena capitale (che il Gottofredo ed il Gravina riportano nella nona Tavola de' frammenti delle dodici Tavole da essi raccolti) stabilita contro quel giudice che fosse stato convinto non d' altro che di avere ricevuto danaro pel solo oggetto di dare spedizione alla causa. La pena di morte anche per furti semplici e leggeri, alla quale erano condannati i servi, ha pure il filosofo Favorino riprovata nelle dodici Tavole, e così la severità eccessiva in altri delitti; riprovò eziandio in esse la leggerezza della pena nei delitti di maggiore e più seria considerazione, qual era quella in singolar modo di soli venticinque danari per le ingiurie gravi altrui recate e le percosse ingiustamente date. Non ignorava quel filosofo, dietro i principj non meno del diritto di natura che della filosofia civile e politica, che egualmente la gravezza

(1) Thomasius, *De navis jurisprud.*, lib. 1, cap. 1.

eccessiva come la troppo leggerezza delle pene devono alterare e togliere quella proporzione tra i delitti e le pene che esigono la legge naturale e la filosofia civile e politica, e che dev' essere stabilita, per così dire, con un geometrico morale compasso, come mi lusingo di avere dimostrato ne' miei due trattati, cioè quello *dei Delitti considerati nel loro affetto e attentati*, e l' altro *del Furto e sua pena*, già da gran tempo pubblicati. La legge delle dodici Tavole, che dichiarava impune chi avesse ucciso un ladro notturno, è coerente a quella dell' Esodo (1), da cui forse fu tolta nelle leggi di Solone, e da queste adottata dai decemviri. Nel ladro notturno infatti non è considerato soltanto il furto, ma il pericolo della vita non solo dei derubati, che opponendosi all'attentato del ladro notturno possono incorrere, ma della stessa pubblica tranquillità, quiete e sicurezza.

§ VIII.

Prescrissero ancora i decemviri nelle dodici Tavole gravi pene contro chi *malum carmen incantassit, frugesque excantassit*, il qual superstizioso pregiudizio è stato saviamente deriso da Seneca (2). *Apud nos in duodecim Tabulis cavetur*, scrisse egli, *ne quos alienos fructus excantassit: rudis adhuc antiquitas credebat, et attrahi imbres cantibus et repelli. Quorum nihil posse fieri tam palam*

(1) Cap. 22, vers. 2 et 3.
(2) *Natur. quaest.* IV.

est, ut hujus rei causa nullius philosophi schola intranda sit. Nella legge Cornelia *De sicariis et veneficis* è stata ritenuta pure questa superstiziosa credulità e pregiudizio nei gravissimi supplici imposti ai rei di incantesimi, fattucchierie e malíe, come si ha da Giulio Paolo (1). Abbiamo anche da Ulpiano (2): *Senatus consultum, Pomponio et Rufo consulibus, factum, quo cavetur, ut mathematicis, Chaldeis, Ariolis, cæterisque qui similem artem fecerint, aqua et igne interdicatur, omniaque bona publicentur.* Sotto il nome di matematici, Caldei ed Arioli si intendevano gl'impostori che de' fattucchieri, maghi e maliardi esercitavano la misteriosa arte, e dei quali dice Tacito (3): *Genus hominum potentibus infidum sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper et retinebitur.* Costoro sono pure oggi giorno il soggetto di molte favole credute anche da uomini di qualche senno, non che dalle donnicciuole più soggette alle illusioni.

§ IX.

Che i decemviri nella compilazione delle loro leggi abbiano avuto l' oggetto ancora di opprimere e avvilire i cittadini della classe della plebe, si può dedurre dalla legge che vietava nei matrimoni la mischianza di questi

(1) *Receptar. sententiar.*, V, XXIII, 15, 16, 17 et 18.

(2) *Ex collat. legum mosaic. et roman. XV*, pag. 785.

(3) *Histor.*, lib. XXII.

colle famiglie patrizie, proibendo espressamente tanto il matrimonio d'una plebea con un patrizio, quanto quello di una dell' ordine de' patrizj con un plebeo. Questa legge fu poi per opera di Canulejo, tribuno della plebe, tolta e abolita (1) per guadagnarsi il sedizioso favore della medesima, invano opponendosi i consoli e i patrizj. La legge che escludeva i plebei dal diritto di entrare nel sacro collegio degli Auguri e in quello de' Feciali, fu pure un' artifiziosa frode per tenere avvilita e compressa la plebe. Il collegio degli Auguri e Feciali spettava a quella parte superstiziosa della religione da cui si facevano dipendere spesso in Roma gl' interessi dello Stato e del governo e l' incamminamento regolare de' pubblici affari. Limitando pertanto a' soli ottimati e patrizj il diritto di entrare in questi collegi, erano sempre essi in grado di opporsi e impedire i consigli e maneggi della plebe ne' pubblici comizj sotto qualche mendicato e specioso pretesto di religione (2).

§ X.

La legge che impone la pena di morte generalmente contro gli autori di libelli che avessero qualche spirito di libertà, e contro i poeti satirici, è attribuita alla tirannica diffidenza de' decemviri, sempre gelosi e timidi

(1) Livius, *Decad. prima*, lib. IV, cap. 1 et 2.

(2) Dionis. Halicarnass., cap. 33. — Cicero, *De legibus*, lib. III, cap. 12. — Struvius, *Antiquit roman.*, syntagma VI.

intorno gli scritti che risvegliar potessero lo spirito e l' orgasmo della libertà che essi studiavano di opprimere. Una simil legge fu adottata anche da Silla, animato dallo stesso spirito de' decemviri, confondendo la tirannia, l' anarchia e la libertà. Non sono però, è vero, da tollerarsi, e meritano grave pena coloro che con scritti satirici e sediziosi tendono per mera animosità e per un certo spirito d' indipendenza ad insultare i governi e le pubbliche potestà con principj e massime rivoluzionarie, e ad insinuare nel pubblico opinioni storte di una falsa libertà e di una religione libertina, poichè, come riflette Cicerone, *vulgus ex veritate pauca, ex opinione multa æstimat.* Ma non di rado un dignitoso disprezzo e noncuranza può mettere in dimenticanza certi scritti satirici i quali non portano in fronte che l' impudenza e la temerità insolente de' loro autori, come avvenne in Roma de' libelli sparsi contro l' imperatore, come riferisce Tacito, che venivano letti e ricercati finchè con pericolo di gravi pene si potevano avere, ma che di essi *mox licentia habendi oblivionem attulit.*

§ XI.

Quella legge delle dodici Tavole, che determina doversi il debitore di più creditori oberato dividere in più parti, perchè ciascun creditore aver ne debba una a misura del suo credito, è stata da alcuni scrittori troppo materialmente intesa, quasi che prescrivesse che il corpo del debitore dovesse lacerarsi e farsi in brani per darne ad ogni creditore

la sua parte (1). Il Bynckersoeck (2), seguito dall'Eineccio (3), è di parere che questa legge debbasi intendere non già di una divisione materiale del corpo del debitore, a cui ripugnano con orrore tutti i principj del diritto di natura, delle genti, civile e politico, ma del prezzo che si ricaverebbe dal medesimo debitore venduto e subastato, o piuttosto de' soli suoi beni, come credono il Cujaccio (4) ed altri. In Atene ed in Roma era veramente antico l'uso di vendere i debitori che non avevano di che rendere soddisfatti i creditori. Fu corretto quest'uso, o piuttosto abuso, in Atene, come si è già veduto, dalle leggi di Solone col sostituire al corpo del debitore i suoi beni, e dietro le leggi di Solone così avranno inteso anche i decemviri.

§ XII.

I decemviri però vollero estendere inoltre il diritto del creditore a porre le mani sul corpo del debitore per ridurlo ad una crudele schiavitù, caricarlo di catene in un carcere privato, coll'alimento scarso e miserabile di una libbra di farro, senza distinguere nè meno gli oberati innocenti resi impotenti a soddisfare il debito o per un

---

(1) Gravina, *Origin. jur.*, lib. II, cap. 72. — Quintilian., *Institut. orat.*, lib. III, cap. 6. — Tertullian., *Apologet.*, cap. 4.

(2) *Observat. jur. roman.*, lib. I, cap. 1.

(3) *Syntagma antiq. roman.*, lib. III, tit XXX, § 7.

(4) *Observat. jur. rom.*, lib. III, cap. 39. — Paratitt., cod. *Qui bonis cedere possunt.*

accidente impensato e casuale, o per una non imputabile disgrazia, o per altrui malizia e tradimento, e senza stabilire almeno una data somma precisa e determinata del debito, per cui potesse così incrudelire il creditore e privare il debitore di quella libertà la quale altronde, secondo il diritto di natura, non ha prezzo.

§ XIII.

I debitori erano ordinariamente i plebei, che aggravati da enormi e ingorde usure, si rendevano spesso impotenti a soddisfare all' avarizia de' patrizj feneratori e usuraj. Entrava pertanto nell' economia legislativa dei decemviri, che cospirava ad avvilire, opprimere ed assoggettare la plebe alla tirannica aristocrazia de' patrizj, di rendere le loro leggi oppressive e crudeli contro i debitori. Queste leggi compromisero più volte la repubblica romana e la esposero a varj cimenti e rivoluzioni intestine, *rerum novarum cupidine*, *et odio præsentium*, come abbiamo da Tito Livio (1), da Dionigi d'Alicarnasso (2) e da Plutarco (3). Finalmente fu da' consoli fatta una legge che tolse il diritto a' creditori di tenere schiavi i loro debitori e incrudelire sulle loro persone, e stabilì che *bona debitoris, non corpus obnoxium esset* (4).

(1) *Decad.*, lib. VIII.
(2) *Antiquit. rom.*, lib. VI.
(3) *In vita Furii Camilli.*
(4) Livius, loc. cit.

CAPO QUINTO.

Continuazione del medesimo argomento delle dodici Tavole.

§ I.

La patria potestà stabilita nelle leggi regie, come abbiamo già veduto, fu pure adottata nelle dodici Tavole, di modo che il padre era fatto arbitro della vita e della libertà dei figli, con un certo diritto di mero e misto impero, che si acquistava in tre maniere, col *legittimo matrimonio*, colla *legittimazione* e colla *adozione*. Della iniquità e ingiustizia di questa legge si è già ragionato dove delle leggi regie si è trattato. L' imperatore Costantino (1) vietò il vendere i figli; ma nel caso di una assoluta impotenza del padre ad alimentarli, credette con altra legge (2) di poter permettere la vendita de' medesimi, ritenuto però sempre il diritto competente al venditore, allo stesso venduto e a qualunque altro di poter ripetere la libertà della persona venduta coll'offerire o il prezzo o un altro servo in compenso. Prima di Costantino gli imperatori Diocleziano e Massimiano, più equi e ragionevoli di Costantino medesimo, avevano senza alcuna limitazione e sotto qualunque

---

(1) Leg. 10, cod. *De patria potestate.*

(2) Leg. 2, cod. *De patribus qui filios suos etc*; et leg. unica, cod. Theodosiano *De his qui sanguinolentos etc.*, cum notis Gothofredi.

titolo vietato a' padri il vendere i proprj figli (1). Convien dire che si fosse di poi introdotto l'enorme abuso di fare eunuchi i figli per poterli vendere all'altrui servizio, dachè abbiamo una legge dell'imperatore Leone (2), con cui sotto severissime pene proibisce, *eunuchos factos nullatenus quolibet modo ad dominium cujusquam transferri jubemus, pœna gravissima statuenda adversus eos qui hoc perpetrare ausi fuerint*, eccettuati gli eunuchi fatti fra le genti barbare, il traffico de' quali fu permesso, conculcando anche in questo crudele istituto i principj del diritto di natura, secondo il quale credevasi che la vita de' figli fosse in pieno potere de' padri, come insegnano il Puffendorfio, il Tommasio e l'Ubero, seguitati da Samuele de Coccej (3): sentenza però è questa giustamente impugnata dal Voodt ed altri.

§ II.

Il diritto del divorzio e del ripudio venne adottato dalle leggi delle dodici Tavole, ritenendo la disposizione della legge di Romolo a questo riguardo, della quale si è ragionato a suo luogo. Ma Romolo aveva al solo marito per titolo di adulterio o di veleno preparato, e anche di chiavi falsificate, conceduto il diritto del divorzio e del ripudio, che i de-

---

(1) Leg. 1, cod. *De patribus qui filios suos distraxerunt.*

(2) Leg. 2, cod. *De eunuchis.*

(3) *Introduct. ad Grotium, dissertat. proœm.* XII, cap. 1, § 612.

cemviri estésero anche alle mogli, favorendo così la volubilità voluttuosa delle donne sull'esempio della legge di Atene, che alle mogli niente meno che al marito dava la facoltà del ripudio e divorzio; dalla qual legge Cicerone nella *seconda Filippica* crede anzi avere i decemviri tratta la loro legge. Non era però permesso (1) il ripudio ed il divorzio se non dopo conosciuta la causa in un consiglio di cognati e parenti, e dopo aver prestato il giuramento presso i censori di avere una giusta causa, e di essere stato il medesimo registrato negli atti pubblici (2); giuramento spesse volte estorto ed illusorio. Non richiedeva la legge di poi introdotta che si adducessero cause pel divorzio specialmente, ma Giustiniano con una sua costituzione la rivocò espressamente, volendo che il divorzio aver dovesse la sua legittima causa (3).

§ III.

Ma l'abuso del ripudio specialmente si avanzò successivamente cotanto, come si è già accennato dove della legge relativa di Romolo si è parlato, che per meri sospetti e gelosie mendicate, per motivi di leggerissimo momento, e persino per vile interesse e arbitrariamente si procedeva all'atto del ripudio. Di fatti Paolo Emilio, senza ad-

---

(1) Valerius Maximus, lib. II, cap. 1, 4 et 8.

(2) Gellius, *Noct. attic.*, lib. XVII, cap. 21. — Seneca, *De beneficiis*, lib. III, cap. 16. — Lipsius ad Tacitum, *Annal.*, lib. V, pag. 231.

(3) Novell. 117, cap. 10.

durre alcuna causa e ragione, per mero affettato sospetto ripudiò la sua moglie Papiria (1). Cicerone medesimo, che ne' suoi scritti filosofici pretende insegnare la vera morale, la giustizia, l' onestà e la probità, non ebbe ribrezzo e difficoltà di ripudiare la saggia sua moglie Terenzia, di cui nelle sue *Epistole famigliari* cotanto si loda per il puro interesse di scontare i suoi debiti con una nuova dote; come anche la sua seconda moglie Publicia, non per altro che per aver dimostrata qualche compiacenza nella morte di Tullia sua figlia (2). Cesare anch' egli ripudiò Pompeja per sospetti delle di lei tresche con Clodio (3). I primi esempi del ripudio, come abbiamo da Plutarco, in Roma diedero Spurio Camillo, Sulpizio Gallo e Publio Sempronio, il primo per motivo di sterilità, il secondo per avere la moglie deposto il velo dal capo, il terzo perchè fosse la moglie intervenuta ai giuochi funebri (4). Tanto più si estese questa corruttela morale nelle donne medesime specialmente da che queste arrogaronsi il diritto di ripudiare i loro mariti e di cangiar talamo ad ogni loro arbitrio, per una venerea vaga voluttà, cosicchè non solevano numerare gli anni dalla serie de' consoli, ma da quella de' loro mariti (5): *Nunquid*, scrive Seneca (6), *nulla*

(1) Plutarcus, in *Vita Pauli Æmilii.*
(2) Idem Plutarc., in *Vita Ciceronis*, pag. 881.
(3) Svetonius, in *Julio Cæsare*, cap. 74.
(4) *Quæstion. roman.*, pag. 267.
(5) Cicero, *Epist. famil*, lib. VIII, epist. 7
(6) *De beneficiis*, lib. III, cap. 2.

repudio erubescit postquam illustres quœdam, *et nobiles fœminœ non consulum numero*, *sed maritorum annos suos computant*, e Marziale ne' suoi epigrammi (1):

> *Aut minus, aut certe non plus trigesima lux est,*
> *Et nubit decimo jam Thelesina viro.*

Coriolano partendo pel suo esilio consigliò sua moglie che si rimaritasse con un uomo più felice di lui (2): tanto era facile e in uso presso i Romani il ripudio ed il divorzio per cangiar o marito o moglie. Fu proposta specialmente in Roma anche una legge, come riferisce Svetonio, da un tribuno, *ut uxores liberorum quœrendorum causa quas et quot ducere vellet, liceret;* legge fatta in favore di Giulio Cesare perchè potesse procreare figli.

§ IV.

Si procurò veramente in Roma di correggere un sì grave disordine e libertinaggio cotanto pregiudizievole alla pubblica morale, al buon ordine politico e a quell' economica disciplina troppo necessaria in uno Stato e nel governo civile. A quest' oggetto fu poi introdotta l' azione del cattivo trattamento (*malœ tractationis*), senza la quale non si poteva ottenere il decreto del divorzio e ripudio (3), ad esempio degli Ateniesi che non permettevano alcun divorzio se non fosse

---

(1) *Epigram.*, lib. VI, epigram. 7.
(2) Dionis. Halicarnas., lib. VIII.
(3) Scultingius ad Ulpian., tit. VI, § 13.

stata ben esaminata la causa dall'arconte che presiedeva al governo di Atene (1). Augusto, come scrive Svetonio (2), si era data molta briga e premura di reprimere l'abuso dei divorzi e ripudi, e a quest' oggetto ancora tendeva la legge Giulia Papia Poppea, da esso promulgata, che prescriveva rigorose condizioni al divorzio e al ripudio. Era però ritenuto l'abuso che, come scrive Plutarco (dove parla degli istituti di Numa e di Licurgo) *maritus romanus quando sobole gaudebat satis numerosa, alii qui liberos nondum habebat, permittebat uxorem rogatus*; della qual cosa solenne esempio diede in Roma Catone allorchè concedette la sua moglie Marzia a Ortensio, al che aderì essa per comando di suo padre medesimo e del marito (3).

§ V.

La pena del taglione adottata nelle leggi delle dodici Tavole è riprovata dal filosofo Favorino, come ripugnante alla proporzione e alla misura geometrica che deve esservi tra la pena e il delitto, fra l'ingiuria e la sua riparazione, fra il danno ed il compenso, e fra l'interesse pubblico ed il privato. Di fatti una tal pena che in astratto può a taluni sembrare equa e conveniente, ridotta alla pratica, non potrebbe applicarsi nella maggior parte dei delitti, sia rispetto al-

---

(1) Plutarcus, in *Alcibiade*.

(2) Idem, in *Vita Augusti*.

(3) Lucanus, *De bello civili*, lib. II, vers. 331 et 338. — Plutarcus, in *Vita Catonis*, pag. 771.

l' offeso ed all' offensore, sia rispetto all' interesse pubblico della società nella punizione dei delitti, sia rispetto alla giustizia ed equità naturale medesima. Questa pena, che dalle leggi di Solone trassero i decemviri, era specialmente approvata nella scuola di Pitagora, che la pena definiva una passione materialmente eguale al delitto. Ma non è facile persuadersi che presso gli Ateniesi, e molto meno presso gli Ebrei, d' onde è derivata questa pena nelle leggi di Solone, si eseguisse letteralmente e materialmente, e non piuttosto semplicemente per analogia e secondo le regole di una geometrica proporzione morale, misurando l'offesa e il danno derivato o che poteva derivare al pubblico o al privato, direttamente o per riflesso dal delitto calcolato nell' affetto insieme e nell' effetto. Nel qual senso in fatti l'ammette Aristotile nella sua *Politica*, ed è intesa e spiegata dai dottori ebrei, come asserisce il Bodino (1).

§ VI.

Quand' anche rispetto alla persona del cittadino romano la sanzione penale delle dodici Tavole contro i furti sembrar potesse regolata dietro i principj del diritto di natura e della ragione naturale (2), quanto alle persone di servile condizione, era però dessa inumana, ingiusta e barbara, condannando i servi rei di

---

(1) *De republ*, lib VI, cap. ult. n.° 768.

(2) Veggasi il *Trattato del furto e sua pena*, da me pubblicato, al § 2.

semplice e anche leggier furto, dopo una dura flagellazione, ad essere precipati dalla rupe Tarpeja, quasi che il servo e il cittadino non fossero egualmente uomini e non esigessero egualmente tutti quei riguardi e diritti che alla vita dell' uomo in confronto di quella de' bruti e di ogni altro animale devono competere. Le leggi romane medesime avevano deciso che non vi potesse essere estimazione e prezzo che equivalga alla vita dell' uomo libero: *Sed cum homo liber periit damni æstimatio non fit, quia in homine libero nulla corporis æstimatio fieri potest* (1). Ella è una verità infallibile che il diritto civile di proprietà e la sommessione alle leggi civili sono doveri di secondo ordine, subordinati sempre ai diritti imprescrittibili della natura. Ma uno, ché per un semplice istituto civile, pel solo diritto della forza e per vicende della cieca fortuna si trova ridotto all' umiliante condizione di servo, lascierà non pertanto di essere un uomo in faccia al diritto di natura? La servitù, o piuttosto schiavitù non è stata introdotta nella società umana e civile, che da un abuso del diritto delle genti; e nella legislazione romana essa fu crudelmente ridotta ad una condizione presso che eguale a quella delle bestie, contro ogni principio del diritto di natura. Come mai potevano le persone dei servi, o sia schiavi, essere spogliate di quei diritti inaliena-

(1) Leg. 1, D. *De his qui effuder. vel dejecer.*

bili e inerenti alla loro stessa natura umana, che necessariamente in loro dovevano derivare ed ai quali non hanno potuto derogare il diritto delle genti e il diritto civile? Come mai in Roma sotto l' azione della legge Aquilia dovevasi confondere la ferita fatta ad una bestia con quella fatta ad uno schiavo?

§ VII.

Per ritenere le leggi di Romolo e Numa, rimesse in vigore sempre più da Servio Tullo intorno la divisione de' terreni, regolarono i decemviri le successioni ereditarie secondo lo spirito delle medesime. Le accennate leggi nella divisione de' terreni ebbero per oggetto che i beni d' una famiglia non passassero in un' altra. Quindi fu stabilito nelle dodici Tavole, che gli agnati fossero sempre preferiti nelle eredità, benchè in grado più rimoto dei cognati: *Ast si intestatus moritur, cui suus hœres* (cioè figli e discendenti) *nec exstabit, agnatus proximus familiam habeto.* Così abbiamo fra i frammenti che delle leggi delle dodici Tavole ci conservò Ulpiano nel titolo primo. Non si riconoscevano che due ordini di eredi stabiliti dalla legge, cioè i figli e tutti i discendenti che erano sotto la patria potestà, denominati eredi suoi, *hœredes sui*, e in mancanza di questi i più prossimi congiunti dal lato maschile, denominati *agnati*. Con questa economia di successione ereditaria i beni venivano conservati nelle rispettive famiglie, esclusi i cognati come congiunti dal lato soltanto di donne, e come tali non appartenenti alle rispettive fa-

miglie. Da questa economia di ragione ereditaria ne veniva però la crudele ed iniqua conseguenza, che nè la madre, nè il figlio vicendevolmente potessero succedersi nelle rispettive eredità, nè la sorella e i suoi figli al fratello e alla sorella, nè i nipoti da parte della figlia potevano succedere all'avo materno (1).

§ VIII.

Non fu che assai tempo dopo, che fu tolta la differenza fra gli agnati e cognati, ritenendo la sola prerogativa del grado nei collaterali come un sistema più conforme ai principj del diritto di natura (2), e che col *senatus consulto Tertulliano* furono fatte le madri capaci di succedere alla eredità de'figli, e coll'altro *senatus consulto Orficiano* anche i figli all'eredità materna (3), e gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio chiamarono inoltre i nipoti da parte della figlia alla successione dell' avo materno (4). Al Grozio (5), e al Puffendorfio (6) sembra che per costante massima tratta dal diritto di natura, le successioni intestate dovrebbero regolarsi, come da un tacito testamento, dalla presunta

---

(1) Gravina, *Origin. jur.*, cap. 41. — Perizonius, *Dissert. ad leg. Voconiam*, frag 113 et seq.

(2) Bynckersoeck, *Observat. jur. rom*, lib II, cap. 1. — Heineccius, *Antiquit. roman*, lib. III, tit. 5.

(3) Gravina, *Origin. juris*, lib. III, cap. 83. — Heineccius, loc. cit.

(4) Leg. 9, cod. *De suis et legitimis liberis.*

(5) *De jure belli et pacis*, lib. III, cap. 7, § 3.

(6) *De jure naturæ et gentium*, lib. IV, cap. 11.

volontà del defunto della cui eredità si tratta, deducendola da quell'affetto che di regola generale ispira la natura nell'animo degli uomini; e che da questa massima non avrebbero dovuto scostarsi le leggi civili. Su questi principj di ragion naturale forse pensò Giustiniano di abolire l'antico diritto rispetto alle successioni stabilendo tre ordini di eredi, i discendenti, gli ascendenti ed i collaterali, senza alcuna distinzione fra i maschi e le femmine, fra parenti da parte di donne e quei da parte di maschi. Così pensò egli di seguire la stessa natura e di togliere gli imbarazzi dell'antica giurisprudenza rispetto alle successioni (1). Ma il figlio, secondo il diritto primiero romano, anche contro la sua volontà doveva essere erede del padre; la qual legge fu però corretta dall'editto pretorio che permise al figlio di potersi astenere dall'eredità paterna (2).

§ IX.

Se le leggi civili hanno potuto modificare il diritto di natura, non potevano però urtare di fronte gli originarj principj di questo diritto nel prescrivere certe particolari regole e condizioni intorno le successioni intestate o per testamento. La successione ereditaria nei figli e loro discendenti è per sè stessa appoggiata originalmente al diritto di natura, e quindi è che il diritto romano riconosce

---

(1) Leg. 12, cod. *De suis et legitim. liberis*, et *Novellæ* 118 et 127.

(2) Vedi leg. 5 et 7, D. *De acquirenda hæredit.*

nei figli un tal qual dominio sui beni paterni vivente lo stesso padre, e alla morte di questo intende come continuato nei figli, e non acquistato con nuovo titolo il dominio nei beni paterni (1), detti perciò *hæredes sui et necessarii* a differenza degli eredi collaterali: *In suis hæredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur hæreditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre, quodammodo domini existimantur .... Itaque post mortem patris non hæreditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur; hac ex causa licet non sint hæredes constituti domini sunt;* così il giureconsulto Paolo, cui va coerente Giustiniano nelle sue *Istituzioni ed Elementi di diritto civile* (2). La successione all' incontro degli altri eredi collaterali è appoggiata soltanto al diritto delle genti e civile, quindi poteva essere modificata maggiormente da patti e da condizioni stabilite dalle leggi civili e politiche.

§ X.

I testamenti nella loro istituzione originale derivando direttamente dal *diritto di dominio e proprietà*, non hanno per fondamento che il diritto delle genti e civile, e perciò possono avere quelle modificazioni e condizioni che le circostanze economiche e politiche dello

(1) Ex lege 2, D. *De liberis et posthumis hæred. instit.*

(2) *Instit.*, lib. II, tit. 19, *De hæred. qualit. et different.*, § 2.

Stato e della nazione devono esigere. Però l'illimitata libertà di testare stabilita dai decemviri nelle loro tavole, massime in pregiudizio de' figli e discendenti, oltrecchè si oppone allo stesso diritto di natura, rispetto a questi, tende a scomporre quell'ordine delle successioni, che per una giusta economia civile e politica il diritto delle genti e civile devono stabilire. Il diritto specialmente di diseredare i figli è dal giureconsulto Paolo (1) dedotto da quello che l'istituto civile romano dava ai padri di poterli uccidere: *Quod licet eos exhæredare, quod et occidere licebat.* Fu tolto alla patria potestà il diritto di uccidere i figli, benchè derivasse dalle stesse leggi greche di Solone; ma fu riservato quello di poterli diseredare per eccessi da loro commessi, che sono però nella legge precisati ed espressi, é non dipendenti dal giudizio e arbitrio del padre. Nella qual circostanza morale il *diritto civile* ha potuto modificare il *diritto di natura* nel diritto de' figli alla successione paterna.

§ XI.

Ripugnava certamente al diritto di natura e al diritto che da questo direttamente ritraggono i figli, l'abuso derivato dalla barbara giurisprudenza feudale di istituire eredi particolarmente i primogeniti, ed escludere gli altri con un parco assegnamento vitalizio.

---

(1) Leg. 2, D. *De liber. et post. hæred. instit.*, in fine.

Seguivano da questo abuso varj disordini gravissimi. Erano i figli così detti *cadetti* obbligati, loro malgrado, ad aggregarsi al clero, o a vestire l'abito e la cocolla in qualche istituto religioso e chiostro, o a vivere celibi, con que' disordini morali e politici che dovevano essere quasi una conseguenza necessaria. Si pretendeva di perpetuare così la grandezza e il lustro delle famiglie, ma nello stesso tempo si metteva un ostacolo alla popolazione, poichè le unioni illecite non contribuiscono per sè stesse alla propagazione della specie.

§ XII.

Abbiamo dal sacro Codice, che presso gli Ebrei le figlie dovevano nelle eredità essere posposte a figli maschi (1), legge adottata anche da altri popoli, dovendo le figlie rimanere contente degli alimenti che loro doveva prestare il padre, e di una certa dote a discrezione del padre medesimo per prendere marito. Questa stessa legge si osservava presso gli Ateniesi come dettata da Solone, ma nelle leggi delle dodici tavole non fu ritenuta fra le altre copiate da quelle di Solone, poichè esse chiamano indistintamente all' eredità paterna anche le figlie, come della famiglia esse pure, escludendo però i loro figli dall' eredità dell' avo materno, come già si à detto. Succedette la legge Voconia, che

(1) Numer., cap. 27, vers. 8. — Seldenus, *De success. Hæbreor.*, cap. 1, pag. 2.

stabiliva, giusta l' istituto di Licurgo, una data somma da darsi alle figlie col titolo di dote, privandole della eredità paterna e materna (1). Quand' anche la figlia fosse stata unica, in forza della detta legge era esclusa non pertanto dalla eredità paterna, come abbiamo da Cicerone (2) e da S. Agostino, assai istrutto nella legislazione romana e nella sua storia (3).

§ XIII.

Si crede che la legge Voconia sia stata proposta da Catone il seniore per impedire che le donne succedendo alle eredità promovessero vie più il lusso (4). Giustiniano nelle sue *Istituzioni* fa cenno di questa legge (5), ma semplicemente dove limita quella libertà di far legati, che le leggi delle dodici Tavole avevano concessa, supponendo che una tale provvidenza fosse generalmente diretta allo scopo che le eredità non venissero smunte e assorbite da legati, cosicchè l' erede fosse in necessità di ricusare l' eredità come troppo aggravata. Tale non era lo scopo e spirito della legge Voconia a questo riguardo. Essendo ella stata fatta all' oggetto di escludere le femmine dalle eredità, dovette circonscrivere

---

(1) Cicero, *De finib. bonor. et malor.*, lib. II. — Dion., lib. LXXXVI.

(2) *In oratione contra Verrem* 2.

(3) *De civitate Dei*, lib. III.

(4) *Epitome Titi Livii*, lib. XII. — Gellius, *Noct. attic.*, lib. XVII, cap. 61.

(5) *Institut.*, lib. II, tit. 22 in princip.

necessariamente anche la facoltà di far legati, perchè per mezzo de' legati fatti alle femmine non venisse frodata la legge. Questa legge per prevenire un disordine politico soffocava i naturali sentimenti dell' uomo, e privava il cittadino di quella libertà che e dal diritto di natura e dal diritto civile doveva avere.

§ XIV.

Ottime provvidenze si rilevano dalle leggi delle dodici Tavole intorno le tutele e le cure specialmente rispetto ai furiosi, mentecatti e prodighi, prescrivendo esse che questi dovessero essere sotto la cura degli agnati (1). *Lex duodecim Tabularum*, abbiamo da Ulpiano (2), *furiosum et prodigum cui bonis interdictum est, in curatione jubet esse agnatorum.* Lo stesso Giustiniano benchè affettasse di essere egli l' autore delle più savie provvidenze civili e politiche, non dissimula che i furiosi e prodighi *licet majores XXV annis sint, tamen in curatione sunt agnatorum ex legibus duodecim Tabularum* (3). Fece anzi Giustiniano molta stima delle leggi delle dodici Tavole nelle sue istituzioni, nel suo codice e nelle sue novelle costituzioni, provocando ad esse in più luoghi e facendo di esse menzione onorevole.

---

(1) Cicero, *De invent.*, lib. II, cap. 50.
(2) *Fragment.*, lib. XII, *De curat.*, § 12, et ex leg. 3, D. *De curator. furios.*
(3) § 3, *Institut. de curator.*

§ XV.

Mancano però le leggi delle dodici Tavole delle necessarie provvidenze civili e politiche intorno le obbligazioni, le ipoteche, i pegni, le evizioni, le stipulazioni penali, ed altre relative al commercio e ai contratti, oggetti che interessano direttamente il diritto civile e politico. Non erano certamente, ai tempi dei decemviri, i Romani così costumati, di tanta semplicità naturale e fede, per non temere che potessero ne' loro contratti e nelle loro obbligazioni intervenire mai la frode e il dolo, e che il loro commercio civile potesse essere soggetto a mille difficoltà e questioni, cosicchè fosse necessario stabilire nel loro diritto civile le norme per definirle e deciderle. Furono però nelle dodici Tavole limitate le usure: *Duodecim Tabulis*, scrive Tacito (1), *sancitum ne quis unciario fœnore amplius exerceret.* Si pretese da alcuni che l'usura unciaria fosse l'uno per cento l'anno, ma altri la riducono invece all'uno per cento al mese (2). Questa usura era la duodecima parte dell'asse, e si conviene perciò dai più che dovesse essere l'uno per cento al mese, eccettuate le usure marittime che potevano essere più estese secondo la natura e circostanza de' rispettivi contratti marittimi.

---

(1) *Anal.*, lib. VI.

(2) Salmasius, *De modo usurarum*, pag. 269 et seq., et ex leg. 47, § *Præfectus legionis*, D. *De administ. et periculo tutoris.*

§ XVI.

Credettero però i decemviri di dare colle loro leggi vie più forza e rispetto ai giuramenti che si usavano nei contratti e nelle obbligazioni, come si ha da Cicerone (1): *Nullum vinculum*, dice egli, *ad adstringendam fidem, jurejurando arctius esse, majores nostri voluerunt, id indicant leges in duodecim Tabulis* ecc. Per il che Aulo Gellio potè asserire che *jusjurandum apud Romanos inviolabile, sancteque habitum, servatumque; id enim moribus legibusque multis ostenditur:* ritenendo i Romani per massima, come dice Cicerone nel suo *Trattato degli Officj*, che *nulla res vehementer rempublicam continet, quam fides.*

§ XVII.

Benchè il filosofo Favorino presso Aulo Gellio, come si è veduto, abbia censurate parecchie leggi delle dodici Tavole, ad ogni modo non potè dissimulare il merito di molte altre, esprimendosi di averle lette e considerate con egual piacere come le leggi di Platone. Tanto i Romani pregiavano e stimavano queste leggi, che esigevano dai loro figli che le mettessero a memoria, come riferisce Cicerone (2), il quale si vanta di essere stato egli medesimo in ciò diligente ed assiduo. Pretende Cicerone di anteporre i decemviri a un Solone, a un Licurgo e ad altri più celebri legislatori greci (3), ben-

---

(1) *De legibus*, lib II.
(2) *De legibus*, cit. lib. II.
(3) *De oratore*, lib. I.

chè da questi quelli abbiano profittato, e le loro leggi in buona parte tradotte nelle dodici Tavole. Giustiniano stesso in molte leggi compilate nei digesti, nel suo codice, nelle novelle costituzioni e nelle istituzioni, fa onorevole menzione e memoria delle dodici Tavole, lodando la naturale semplicità delle medesime, e ritenendo di queste anche alcune disposizioni particolari tratte dai commentarj di Cajo alle dodici Tavole. Il Bodino con qualche altro scrittore ha fatto osservazione che la rovina della Repubblica romana si possa attribuire alle leggi Valeria e Porzia che abolirono le pene ai delitti stabilite dalle leggi delle dodici Tavole: ma questa osservazione del Bodino è troppo metafisica in sè stessa perchè possa attendersi in senso politico.

§ XVIII.

Ebbero i decemveri in vista anche la religione dello stato, dove hanno prescritto che *separatim nemo habessit deos, neve advenas nisi publice adscitos.* Non pertanto in progresso di tempo sanzionarono i Romani più culti religiosi, ed altri tollerarono, cosicchè giunsero ad adottare un popolo di dei, come scrive S. Agostino: *Quos numerare quis potest? Indigenes, cœlites, terrestres, infernos, marinos, fontanos, fluviales, et, ut Varro dicit, certos, atque incertos* (1). Questa associazione di tante divinità, questa specie

(1) *De civitate Dei*, lib. III, cap. 12.

di ospitalità divina fu il diritto delle genti di tutta l'antichità, eccettuati alcuni popoli. Non vi ha esempio che i Romani perseguitassero alcuno per la sua maniera di pensare intorno la religione, sino all'epoca del cristianesimo, nella quale prevalse la superstiziosa manía di volerlo sterminare, perchè esigeva quelle virtù alle quali ripugnavano i Romani, e che si opponevano direttamente alla idolatria cui essi erano fanaticamente attaccati. Si distinse singolarmente il crudele imperatore Domiziano nel perseguitare la religione cristiana per massima di stato e come pregiudizievole al dispotico e tirannico suo militare governo, e sacrificò quindi i più illustri personaggi della stessa sua famiglia e corte.

§ XIX.

Le dodici Tavole, benchè di già modificate, alterate e riformate da tante successive leggi, editti e *senatus consulti*, ai tempi di Augusto tuttavia intatte e illese pendevano dai rostri, come ci attesta Diodoro Siciliano (1). Anzi ai tempi più recenti di Ausonio, che visse sotto l'impero di Graziano, erano tuttavia intieramente conservate, siccome abbiamo dal Rittershusio (2). In qual modo pertanto siensi smarrite e perdute non è ancora deciso tra gli eruditi. Egli è verisimile che essendo entrati in Italia e in Roma

---

(1) Lib. XII, cap. 26.
(2) *In commentar. ad XII Tabulas*, cap. 4.

medesima i barbari, mettendo il tutto a fuoco e a sacco, sia stato da que' barbari o distrutto e consumato col fuoco il tesoro delle dodici Tavole, o sepolto affatto sotto le rovine. Si sono però accinti alcuni celebri letterati ed eruditi a raccogliere i frammenti delle medesime dalle opere di Cicerone e di Aulo Gellio, dalle Pandette e da varj altri antichi scrittori. Questi scrittori che si sono dati la pena di raccogliere gli accennati frammenti, sono riferiti da Everardo Ottone (1) e dall' Eineccio (2), fra i quali si deve aggiungere distintamente Giacomo Gotofredo ne' suoi *Quattro fonti del diritto civile*, e Niccolò Funcio nelle sue *Osservazioni critico-antiquarie alle leggi delle dodici Tavole.*

§ XX.

Tuttavia que' valenti uomini che impresero a raccozzare e raccogliere i varj frammenti delle dodici Tavole, hanno presi non leggieri abbagli, che sono dimostrati da Everardo Ottone (3), attribuendo alle dodici Tavole alcuni frammenti qua e là raccolti, che mai poterono spettare a quelle, e specialmente alcuni tratti delle opere di Cicerone, i quali non erano che alcune leggi inventate dal suo capriccio ad imitazione delle leggi di Platone, come hanno osservato il Balduino (4) ed il Funcio (5). Fra gli antichi

(1) Præfat. ad *Thesaur. jur.*, tom. III, cap. 7 et 2.
(2) Proœm. ad *Antiquit. rom.*, § V, et in *Historia jur*, lib. I, cap. 2, § 33.
(3) Loc cit.
(4) *Ad leg. duodecim Tabul. in proœm.*
(5) *Observ. criticæ antiq. ad leg. duodecim Tabul.*

giureconsulti romani che particolarmente illustrarono le leggi delle dodici Tavole con i loro commentarj furono Sesto, Lucio Elio, Lucio Attilio Messala, Antistio Labeone, Servio Sulpicio e Cajo. Da questi commentarj che ai tempi di Giustiniano si conservavano intatti e illesi, avremmo potuto almeno aver intere e legittime le leggi delle dodici Tavole, se Giustiniano, come alcuni hanno preteso, colla compilazione specialmente de' suoi digesti non avesse questi preziosi commentarj fatti dimenticare, trascurare e fors' anche smarrire, perchè non venisse scoperto il poco criterio con cui furono nei digesti inseriti i testi tratti dagli accennati commentari. Lo smarrimento de' medesimi, siccome delle stesse dodici Tavole si è detto, si può attribuire ancora, e forse più probabilmente, alla invasione de' barbari in Italia ed ai saccheggi che soffrì Roma dalla loro inumanità e ferocia, senza farne carico alla sola ambizione di Giustiniano. Siccome delle leggi delle dodici Tavole esistono disperse molte particole, sarebbe quindi agevole il riunirle, e restituire in gran parte nella sua integrità questa sì celebre legge, come riflette l' Einеccio (1).

§ XXI.

Per quanta magnanimità, saviezza e prudenza civile e politica avessero dimostrata e

---

(1) *De origine testamenti fact. et ritu, exercitat.* XXV.

vantata i Romani nelle loro leggi ed istituti, cosicchè Scipione l'Affricano asserì (1) che *populum romanum beneficio quam metu obbligare homines velle, exterasque gentes fide ac societate junctas habere*, certo è però che il diritto delle genti presso di essi, almeno in pratica, era tuttavia molto lontano dai principj di una sana e vera filosofia civile e politica. Si osserva infatti una certa ambiguità e incoerenza negli antichi giureconsulti romani intorno il diritto delle genti, che sparge qualche oscurità e imbarazzo sopra le leggi rendendo la loro interpretazione più difficile. Con lo spirito di conquistatori, da cui all'eccesso erano dominati, desideravano sempre nuovi nemici da combattere ed occasioni di esercitare le loro forze e di estendere il loro impero, poichè presso i Romani *bellorum causa dominandi libido*, come disse Sallustio della guerra con Giugurta. Benchè affettassero di essere benefici ed umani, in mezzo alla loro moderazione e vantata umanità facevano travedere e comparire la loro vasta ambizione e un certo orgoglio che imponeva ed era seducente. Si credette pertanto da' filosofi politici che la virtù de' Romani, l'affettata loro moderazione e umanità non fossero che artificj e illusioni per abbagliare i loro alleati, ingannare i loro nemici e rendere più facili le loro imprese. Nella distruzione di Cartagine spiegarono difatti i Romani un ingiusto

(1) Livius, lib. XXVI.

orgoglio di vendetta, notato dagli storici: *eamque urbem* (*Carthaginem*), scrive Patercolo nel libro primo della sua storia, *magis invidia imperii, quam ullius temporis noxiæ invisam romano nomini, Sulla funditus sustulit.* Fu Catone il censore, non ostante la sua vigorosa e stoica filosofia, che particolarmente persuase la distruzione di Cartagine, e trasse nella sua sentenza il senato tutto e il popolo di Roma, benchè Scipione Nasica persuadesse di conservare Cartagine, *ne metu ablato, æmulæ urbis luxuriari felicitas Romæ inciperet* (1). Fu certamente contro il diritto delle genti che i Romani facessero distruggere Cartagine dopo che questa si era arresa alle loro armi; fu un abuso della vittoria che doveva essere regolata dai principj del diritto delle genti; ma i Romani nelle loro vittorie si facevano superiori ad ogni diritto, onde ebbe Mitridate a imputare ai Romani, che non i delitti delle nazioni e dei re perseguitavano, ma le sostanze, la maestà ed i loro domicj e Stati (2).

Quello Scipione medesimo che rovesciò e distrusse Cartagine, ebbe pur anche l'inumanità di esterminare Numanzia sotto ingiusti e iniqui pretesti (3).

---

(1) Florus, lib. II, cap. 15. — S. August., *De civitate Dei*, lib. I, cap. 31.

(2) Pompejo Trogo presso Giustino, lib. LVIII.

(3) Treinsemius ad *Florum*, lib. II, cap 18; et Alberic. Gentilis, *De arm. Rom.*, lib. XI, cap. 8.

§ XXII.

La cittadinanza di Roma che i Romani consideravano come un'associazione alla sovranità della loro repubblica, ispirava ad essi una certa vanità ed alterigia che toglieva loro quello spirito da cui vien fatta una sincera lega nella pratica dei doveri della umanità e della giustizia colle altre nazioni e popoli. Il titolo quindi di alleato di Roma era una specie di servitù in sè stesso, benchè cotanto ambito e ricercato. Successivamente in fatti gli alleati divenivano sudditi, come i re dell'Egitto, di Bitinia, di Cappadocia e la più parte delle città greche, con le colonie specialmente che andavano i Romani distribuendo nei paesi conquistati per sempre più assicurare il loro dominio. Allorchè si lasciava la libertà ad alcune città, si facevano tosto nascere ed accitare in esse, come osservò Polibio, due fazioni, una che difendeva le leggi e la libertà del paese, e l'altra che sosteneva non dovervi essere altra legge che la volontà dei Romani; e siccome quest'ultima era sempre la più potente e la più favorita, si vede bene che una sì fatta libertà non era che un nome vano e precario. Ponzio Telesino, duca de' Sanniti, presso Velejo Patercolo era pertanto di parere, *eruendam, delendamque esse Romam, alias nunquam defuturos raptores libertatis, lupos, nisi sylva in quam refugere solent, excisa.*

§ XXIII.

Tanta era difatti l'imponente forza e riputazione politica della repubblica romana,

che ella sapeva acquistare Stati e regni anche per mezzo de' testamenti de' loro re e principi dominanti medesimi, come gli ebbero da Attalo, da Appione Tolomeo, da Nicomede e da Alessandro Secondo, avendo lasciato questi per testamento i loro regni e Stati alla repubblica romana a cui i loro popoli dovettero sottomettersi, non già pel diritto con cui si pretese disporre di essi come di beni e cose materiali contro il senso naturale medesimo, ma per la forza d' una sì potente erede e legataria. Il fatto fu sostituito al diritto, e quindi l' abuso alla regola, la forza alle leggi e il pregiudizio al buon senso.

CAPO SESTO.

Della legislazione romana nella interpretazione de' Prudenti e nel formulario forense.

§ I.

L'ordine de' Patrizj seppe riservare a sè il diritto di interpretare le leggi (1), che erano infatti alquanto oscure ed equivoche, o si volevano artificiosamente tali perchè avesse facil luogo un' arbitraria interpretazione. Siccome quest' ordine tendeva costantemente allo scopo di tenere oppressa la plebe e il popolo sempre dipendente da esso, studiavasi per lo più di torcere con artificio l' inter-

(1) Pomponius, in leg. 2, § 33, D. *De origine juris.* — Livius, lib. X, cap. 6.

pretazione delle leggi a suo favore e de' politici suoi disegni e in aggravio del popolo e della plebe. L' interpretazione delle leggi aveva in Roma presso che tanta forza e autorità quanto la stessa potestà legislativa, imponendo essa e influendo direttamente nei tribunali, nei magistrati e nei loro giudizj, di maniera che, come dice Cicerone, la casa di un giureconsulto era l' oracolo della città. Era dunque questa un forte appoggio onde signoreggiare la plebe e tenerla subordinata; ma era nello stesso tempo un gravissimo difetto delle leggi medesime, se la loro intelligenza doveva dipendere dalla cattiva o buona logica degli interpreti, dai loro pregiudizi morali e politici, dalle relazioni che questi potessero avere col soggetto della legge, e da tutte quelle minime forze morali che cangiano sovente le apparenze di ogni oggetto morale nell' animo fluttuante dell' uomo, guidato troppo spesso più dalle passioni che dalla ragione e dai genuini principj del diritto di natura. Parlando delle passioni così scrive Seneca (1): *Ratio ipsa cui frœno traduntur, tamdiu potens est quamdiu deducta est ab affectibus. Si miserit se illis et inquinavit, non potest continere, quos submovere potuisset. Commota enim semel et concussa mens ei servit, quo impellitur.* Cicerone pertanto nella sua orazione per Lucio Murena ebbe a dire che *cum multa præclare a legibus sunt constituta, ea jurisconsultorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt.*

(1) *De ira*, lib. VII.

§ II.

Che per tacito consenso del popolo, dall'artificiosa prepotenza però de' patrizj estorto, abbia avuta l' interpretazione de' prudenti in Roma forza e autorità di vero diritto, ci assicura Pomponio (1) e Seneca (2). Questo diritto fu detto *commentizio*, cioè combinato insieme da commenti fatti alle leggi, come eruditamente espone Binckersoeck (3) contro l'opinione del Budeo (4) che per diritto *commentizio* vorrebbe che si intendesse un diritto *fattizio.* Fra i giureconsulti romani interpreti delle leggi si distinse per la sua probità e integrità Servio Sulpicio, lodato da Cicerone nella sua decima *Filippica*, poichè *neque ille magis*, come egli si esprime, *jurisconsultus quam justitiæ fuit: itaque quæ proficiebatur a legibus et jure civili semper ad facilitatem æquitatemque referebat, neque constituere litium actiones malebat, quam controversias tollere.*

§ III.

Fu in progresso per legge formale di Augusto vie più stabilito e sanzionato questo diritto detto *commentizio* (5), allorchè avendo

(1) Ex leg 2, § 5, *De origin. jur. princip. instit. de adquisit. per adrogat.*

(2) Epistola 94.

(3) *Observat. jur. rom.*, lib. V, cap. 16.

(4) Annot. ad leg. 20, D. *De pœnis.* — Fabri, *Rationalia juris* ad leg. 36, D. *De regul. jur.*

(5) Leg. 2, § 47, D. *De origin. jur.*: leg. 2, cod. *De Advocat. diversor. judic.*: leg. 7, cod. *De professor. et med.*, et leg. 1, cod. Theodos., *De respon. prudent.*, et ibi Gothofredus.

conceduto per modo di privilegio al collegio de' giureconsulti la facoltà di consultare e interpretare le leggi, impose a' giudici insieme la necessità di non poter mai recedere e scostarsi dalle consultive legali risposte de' giureconsulti ne' loro giudizj e sentenze. Fu artificioso lo scopo di Augusto in questa sua politica legge, poichè, principe accorto e avveduto, studiando ogni mezzo di stabilirsi e rassodarsi sul soglio imperiale, che affettava per altro con una esteriore ipocrisia di ritenere suo malgrado, disegnò di crearsi ed erigere un collegio e corpo di persone tutte a lui divote e dedicate, le quali sapessero spiegare e interpretare le leggi a seconda de' suoi politici fini e divisamenti. Augusto, come avvisa l' Ubero (1), ebbe sempre per politico oggetto di rendere necessarie le discussioni e di moltiplicare e fomentare le liti tra privati, perchè così il popolo distratto e occupato in dissidj e litigi non potesse unirsi a ripetere e rivendicare l' antica e avita libertà. Dovevano specialmente i giureconsulti, per compiacere Augusto, accomodare e combinare le antiche leggi, e piegarle coll' interpretazione alla forma del governo monarchico che egli blandamente e dolcemente andava stabilendo e rassodando in Roma.

§ IV.

Da quell' incerto, instabile e fluttuante

---

(1) *In auspicibus domesticis*, orat. 5, pag. 177.

diritto che dalla arbitraria interpretazione de' prudenti doveva necessariamente derivare, sortì quel superstizioso formolario per cui artificiosamente era la plebe resa incapace di trattare da sè stessa le cause nel foro, di difendere i proprj diritti e i proprj beni, e la stessa propria civile libertà, dovendo dipendere da qualche giureperito addetto al foro, il quale, secondo Cicerone (1), non era che *legulejus quidam cautus et acutus præco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum.* Lo stesso Cicerone (2) asserisce che *veteres illi* (cioè i patrizj) *jureconsulti, qui huic scientiæ* (cioè la giurisprudente formolaria) *præfuerunt, obtinendæ atque augendæ suæ potentiæ causa pervulgari artem suam noluerunt.*

§ V.

Con ogni esattezza e scrupolo dovevano essere osservate le formole prescritte nell'ordine de' giudizj e nella discussione delle cause nel foro, cosicchè, come avverte Cicerone, *causa cadat, qui non quemadmodum opportebat egerit* (3): e in altro luogo (4): *In privata actione causa cadit is qui nondum, quemadmodum oportebat, egerit.* Quintiliano niente meno riferisce che nelle cause civili, *si uno verbo sit erratum, tota causa cecidisse videatur* (5). Viene quindi messa in derisione

(1) *De oratore*, lib. VII.
(2) *De invent.*, lib. XI, cap. 9.
(3) *De invent.*, loc. cit.
(4) *Ad Herennium*, lib. I, cap. 2.
(5) *Instit. orator.*, lib. III, cap. 8, lib. VII, c. 3.

da Cicerone medesimo nella sua orazione *pro Murena* la giurisprudenza formolaria di Roma con una energica eloquenza e facondia, dirigendo il suo discorso ai giureconsulti medesimi. Somministravano queste formole pretesti e cavilli per eludere le leggi, incagliavano gli affari e le cause, e incerta rendevano la proprietà dei beni, e così spesso a forza di lunghi affettati esami, discussioni e litigi, si rovinavano ambedue le parti.

§ VI.

Per vie più rendere l'ordine de' giudizj difficile e intricato in danno del popolo vi si volle interessare anche la religione, con una politica ipocrisia, attribuendo al solo collegio de' pontefici, composto di soli patrizj (1), il diritto di bisestare i giorni utili alla attitazione delle cause. Di questo diritto si abusarono poi i pontefici per servire al comodo e all' interesse de' pubblicani e litiganti, come abbiamo da Ammiano Marcellino (2). *Per sæcula multa*, scrive egli, *obscuris difficultatibus implicati, tunc magis errorum profunda caligine fluctuabant, cum in sacerdotibus potestatem transtulerunt intercalandi, qui licenter gratificantes publicanorum et litigantium commodis ad arbitrium suum subtrahebant tempora, vel augebant.*

§ VII.

Fu tolta al collegio de' pontefici questa

---

(1) Livius, lib. VII et seq.
(2) Lib. XXVI, pag. 311.

così superstiziosa influenza ne' giudizj, allorchè Augusto (1), e dopo di esso tutti gli imperatori suoi successori sino a Graziano (che ricusò formalmente, come ripugnante al carattere di imperatore cristiano, il titolo di pontefice della religione pagana, secondo che riferisce Zosimo) la dignità del supremo pontificato unirono agli altri loro sublimi titoli. Teodosio primo volle inoltre con ogni altra gentile sacerdotale superstizione abolito formalmente il collegio de' pontefici pagani di Roma, applicando le sue rendite all'erario fiscale.

§ VIII.

Le superstiziose formole del foro romano furono finalmente in ispecial modo tutte abolite e proscritte dagli imperatori, singolarmente cristiani. Abbiamo a questo riguardo una special legge da Triboniano attribuita nel codice all'imperatore Costantino (2), come sembra che convenga ancora Nazario nel suo panegirico: parlando questo di fatti di Costantino e delle sue leggi, così si esprime: *Novæ leges regundis moribus et frangendis vitiis constitutæ, veterum calumniosæ ambages recisæ, captandæ simplicitatis laqueos prodiderunt.* Questa legge però, che da altri non a Costantino ma a Costanzo suo figlio viene attribuita, non esiste nel codice Teodosiano. Quindi di mala fede è accusato dal Goto-

(1) Dion., lib. LIV, sub. anno 741.
(2) Leg. 1, cod. *De formul. et impetr. act. sublatis.*

fredo (1) Triboniano, volendo egli che la detta legge sia piuttosto una parte di una lunga costituzione di Teodosio il giovane, colla quale questo Augusto abbia abolite e proscritte tutte le antiche scrupolose formole delle azioni civili, delle nozze e delle donazioni, riducendole alle sole espressioni semplici e naturali. Checchè ne sia dell' autore della legge con cui furono abolite le superstiziose formole giudiziarie, sarà degna questa di menzione nella storia del diritto di natura e civile.

CAPO SETTIMO.

Delle diverse sette de' giureconsulti romani nell' interpretazione delle leggi.

§ I.

Dal diritto di interpretare le leggi, riservato particolarmente da Augusto al collegio de' giureconsulti, da esso, secondo i suoi alti disegni e politici oggetti, trascelto e formato, dovette necessariamente derivare quel contrasto di opinioni tra essi, che li divise a questo riguardo in diverse sette, e quindi l' arbitrio troppo esteso ai giudici nei loro giudizj di appigliarsi a quella opinione e interpretazione che meglio convenisse o al loro interesse e alla loro ambizione, o alla loro ignoranza. Sino dai tempi

---

(1) Ad leg. unic., cod. Theod. *De omissa act. impetr.*, lib. II, tit. 3.

di Cicerone convien dire che si disputasse tra i giureconsulti intorno l' interpretazione delle leggi, intendendo egli di dare a questo riguardo una regola per sè ambigua, dove così scrive (1): *Si ex contrariis legibus controversia nascatur, cum inter se duae videntur aut plures leges discrepare, considerandum est utra lex de genere omni, utra de parte quadam, utrum communiter in omnes, utrum in aliquam certam rem scripta videatur.* Le settarie discordie tra giureconsulti (che ai tempi di Cicerone, com' egli scrive, erano ben pochi gli eccellenti) resero quindi vie più incostante e incerto il diritto romano, e ne abbiamo i perniciosi effetti nell' incauta condotta di Triboniano nella compilazione delle Pandette, nelle quali a fascio e senza il dovuto criterio raccolse tante leggi che sono in opposizione tra esse, benchè Giustiniano avesse promesso una maravigliosa concordia ne' testi di quelle.

§ II.

Antistio Labeone e Allejo Capitone, celebri giureconsulti romani, si fanno dal giureconsulto Pomponio (2) autori particolarmente di distinte sette: *Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt.* Diverso era il carattere di questi due giureconsulti. Il primo si pregiava di una incorrotta libertà, alieno sempre dall' ambire onori, e di esso fa un singolare e

(1) Lib. II, *De inventione.*
(2) Ex leg. 2, § 47, D *De origin. jur.*

distinto elogio Aulo Gellio (1); l'altro, avido di onori, e quindi adulatore ossequioso dei dominanti, a piacere di questi regolava non di rado la sua opinione e la sua dottrina. *Labeo*, dice Tacito (2), *incorrupta libertate, ob id fama celebrior: Capitonis obsequium dominantibus magis probatur. Capito vili obsequio placuit Augusto*, e divenne console, *Antistius Labeo displicuit incorrupta libertate*, e rimase semplice pretore.

§ III.

Al primo si attribuisce la setta denominata de' Proculejani e poscia de' Pegasiani; al secondo quella detta prima de' Sabiniani, indi de' Cassiani, sopra diversi principj e con diverso metodo insegnando ciascuna e professando la giurisprudenza. I Sabiniani, seguendo le massime di Capitone, la loro dottrina e interpretazione pretendevano dirigere dietro i principj dell' equità naturale e conformarla al diritto di natura secondo la loro logica. I Proculejani all' incontro, giusta i principj di Labeone tutto dedicato alla Stoa, volevano che il sommo *gius* si osservasse, dietro i singolari principj della stoica filosofia. Laonde questi definivano le controversie di diritto secondo la severità e i rigorosi principj della loro scuola; quelli le sottigliezze e soffisticherie legali e la soverchia scrupolosità nell' interpretazione disprezzavano (3), attribuendo però qualche

---

(1) *Noct attic.* 13, cap. 10.
(2) *Annal.*, lib. III, cap. 75.
(3) Gravina, *De origin. jur.*, lib. VII, cap. 45.

volta al diritto di natura principj e massime da essi soltanto supposte per ossequio e per piacere a' dominanti. Sembra, è vero, che sotto l' impero di Antonino Pio il furore delle acerbe dispute e discordie tra giureconsulti si fosse rallentato alquanto, essendo insorti i giureconsulti detti Mediani, i quali non soffrivano la servitù di giurare nelle sentenze de' loro maestri (1) e prendere partito; ma non perciò cessarono del tutto le controversie e le opinioni difformi che dalle decisioni de' principi dovevano essere terminate (2). Queste vie più successivamente si risvegliarono dopo l' impero di Antonino Pio e del suo successore Marco Aurelio.

§ IV.

Esigeva pertanto un sì grave disordine nella giurisprudenza e nella legislazione romana una saggia provvidenza di un illuminato sovrano legislatore che stabilisse un sistema più certo e costante ne' forensi giudizj, nelle discussioni delle cause e nella civile economia pubblica e privata. Ma non conveniva questa provvidenza alla politica degli imperatori che regnavano in Roma, intenti e applicati a rassodare e munire di opportuni appoggi morali il dispotico loro governo. Necessarj erano perciò que' cortigiani e adulatori giureconsulti i quali potessero sta-

(1) Merillius, *Observation.*, lib. I, cap. 5 et 6.
(2) Gothofredus, *Histor. juris*, cap. 7.

bilire e introdurre nuove dottrine e nuove interpretazioni sopra le antiche e avite leggi, e dare un aspetto alla giurisprudenza, che adulasse l' ambizione e superbia dei regnanti e dissipasse affatto dalla fantasia e spirito de' Romani ogni idea dell' antica libertà, come difatti fu il politico oggetto primieramente di Augusto allorchè compartì a' giureconsulti l' autorità di interpretare le leggi che imporre dovesse ne' giudizj e ne' tribunali, siccome anche il Cujaccio ha osservato. Furono pertanto i giureconsulti ammessi al collegio consultivo da Augusto stabilito, dichiarati officiali pubblici che costituissero nel loro collegio un perpetuo magistrato, cosicchè Manilio qualifica il giureconsulto *perpetuus populi, privato in limine prœtor.*

§ V.

Avevano i giureconsulti specialmente tre principali funzioni che erano di consigliare le parti nelle loro cause da trattarsi nel foro, di consultare i giudici sopra i punti di diritto ne' processi proposti in giudizio, e finalmente di essere assessori de' magistrati per dirigerli nel giudizio de' processi. Succedeva ancora che quando eccitavasi qualche difficile quistione in Roma, che interessasse il governo, o quando erano interpellati dal principe su qualche affare o causa particolare, si univano i giureconsulti insieme collegialmente per disputare e poi concertare la proposta quistione e causa, e questa conferenza dicevasi *disputatio fori*, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo *ad Quintum*

fratrem e nelle Topiche disputazioni. Quindi ciò che in questa conferenza veniva concluso e risolto, era detto *decretum*, ovvero *recepta sententia*, la quale costituiva una specie di legge non scritta (1).

§ VI.

I più celebri giureconsulti dei quali si è fatto più conto da Giustiniano nelle sue Pandette, sono Ulpiano, Giulio, Paolo, che vissero sotto Alessandro Severo; Pomponio, Meciano ai tempi dell' imperatore Antonino Pio; Alfeno sotto Augusto; Africano nell' impero di Adriano; Florentino, Marciano, Calistrato, Trifonio sotto gli Augusti Comodo e Caracalla, e poi sotto Alessandro Severo; Ermogene ai tempi de' figli di Costantino; Celso riferito all' impero di Trajano, e Proculo a quello di Nerone; e finalmente Modestino viene nominato sotto l' imperatore Gordiano, benchè vi sieno scrittori i quali pretendono che la maggior parte de' mentovati giureconsulti abbia vissuto sotto Alessandro Severo, di cui fossero consiglieri (2).

§ VII.

La discordia di opinioni, dottrine e sentenze nell' interpretazione e applicazione delle leggi, che rese in gran parte incerta e incostante la giurisprudenza romana, ebbe molta influenza tra gli interpreti e spositori del diritto romano. Non era da attendersi,

---

(1) Revardus, *De auctorit. prudent.*, cap. 14 et 15.
(2) Veggasi il Menagio, *Amœnitat. jur. civil.*, cap. 23.

dice il Lauterback (1), la diversa età in cui vissero i giureconsulti riferiti ne' digesti, per conciliare le leggi che in essi si contraddicono, quasi che ne'tempi posteriori sieno state ricevute e adottate alcune massime che si oppongono all' antico diritto scritto; ma il Cujaccio non rifiuta e non condanna la ragione di conciliare i testi delle leggi, tratta dall' inspezione dell' età de' rispettivi loro autori, di cui egli fece un erudito e dotto uso (2). Dachè pertanto il diritto romano fu introdotto e adottato primieramente nelle scuole d'Italia, poscia diffuso fra le altre nazioni dell' Europa, eccitò vie più l'impegno e l' emulazione di spiegarlo e interpretarlo con singolari opinioni ancora e dottrine nelle pubbliche università e licei, cosicchè, al dire del cardinale De Luca medesimo, altronde panegirista della scienza legale, *adeo ista legalis facultas ob tantam opinionum et legum particularium, ac styllorum varietatem involuta incertaque reddita est, ut vix peritissimis provectisque professoribus diu in foro versatis prompta et facilis hæc notitia datur* (3). Lodovico Antonio Muratori nel suo *Trattato dei difetti della Giurisprudenza* discorre sui pregiudizj che derivano nell' amministrazione della giustizia e nel buon ordine ed economia civile da questa, dirò così, guerra di opinioni e

(1) *Colleg. teorico-practicum in prolegom.*, § 42, 5.
(2) Lib. XIX, observat. 26.
(3) *Conflict. legis et ration.*, lib. I, cap. 8.

dottrine tra giureconsulti e interpreti del diritto romano. È però vero che il Muratori attribuisce alla scienza stessa quei difetti che possono essere proprj e particolari soltanto de' suoi professori e spositori, i quali nel contrasto delle opinioni e dottrine si fanno lecito di spacciare a loro arbitrio sentenze e pareri dettati dal loro capriccio (1), essendo pur troppo vera la sentenza di Giulio Paolo (2), che *in genere quæstionum de bono et æquo plerumque sub auctoritate juris scientiæ perniciose erratur*: senza ritenere la massima che di Pausania riferisce Plutarco, che *legum in viros, non virorum in leges debeat esse auctoritas* (3).

§ VIII.

Non si deve dissimulare non pertanto che molto si deve alla esimia erudizione e filosofico criterio del Cujaccio, dell'Alciato, del Duareno, del Donello, del Tomasio, del Fabro, del Bynerksoeck, dell'Averanio, del Noodt, dell' Eineccio, ed altri di questi ultimi tempi, i quali hanno spurgata la giurisprudenza romana di varie erronee opinioni e dottrine adottate da' suoi primi interpreti e spositori, senza quei lumi che dalla storia stessa del diritto romano e dal criterio della naturale e civile filosofia ci vengono somministrati. Sono accusati di eresia superstiziosa e puerile

(1) Gravina, *De ortu et progressu jur. civil.*, cap. 43.
(2) In leg. 91, § 3, D. *De verbor. obligation.*
(3) *Lacon.*, *Apophteg.*, pag. 230.

dal Cujaccio e da altri coloro che come oracoli ritengono tutto ciò che è contenuto nel corpo delle leggi compilate sotto il nome di Giustiniano, e negano ogni vizio e difetto trascorso in questa compilazione, di cui si ragionerà dove di Giustiniano si terrà discorso.

CAPO OTTAVO.

Degli editti pretorj e dell' editto perpetuo.

§ I.

Nella storia del diritto di natura e della romana legislazione meritar devono distinta e onorevole menzione (fra quelle tante ordinazioni pubblicate dal popolo, dal senato, dai consoli e dai pretori, che avevano forza di legge) gli editti de' pretori che nell' ingresso della loro carica annualmente pubblicavano per norma dell' ufficio che dovevano esercitare. Per la legge letoria specialmente potevano i pretori con i loro editti aggiungere, supplire e correggere la durezza e asprezza delle leggi per accomodarle e adattarle ai casi pratici, dietro i principj dell' equità e giustizia naturale. In questi editti pertanto, più che in ogni altra parte della romana giurisprudenza, fecesi maggior conto e si ebbero maggiori riguardi ai principj genuini del diritto di natura nella naturale equità e giustizia che in essi risplende e traluce. *Prætor*, dice Ulpiano, *favet naturali æquitati.* Quando cominciarono a sembrar

dure e aspre a' Romani le loro prime leggi, subentrarono allora gli editti de' pretori appoggiati ai motivi della naturale equità e regolati dietro le massime dedotte dal diritto di natura, onde furono poi introdotte le formole di buona fede, *ex bona fide*.

§ II.

Circoscritta a' consoli la potestà civile nella decisione delle cause particolarmente, furono in Roma creati i pretori trascelti da principio dal solo ordine de' patrizj e successivamente anche dalla plebe medesima (1) che seppe farsi strada ad occupare i seggi delle prime magistrature. Ne' primi tempi un solo era il pretore urbano, di poi furono due, e successivamente per la moltiplicità degli affari pubblici fu accresciuto il numero de' pretori. La loro autorità e giurisdizione, da principio limitata e ristretta, venne successivamente accresciuta e dilatata, cosicchè era loro non solo negli editti, che *in Albo* proponevano annualmente, concesso di stabilire una certa particolare specie di diritto per trattare e decidere le cause, ma di supplire ancora e correggere l' intiero civile diritto romano (2), e dicevasi *diritto onorario* perchè dall' onore del pretore derivava: *Jus*

(1) Livius, lib. VI, cap. ult., et lib. VII, cap. 1, et lib. 8, cap. 15. — *Alexand. ab Alexandro dier. genialium*, lib. I, cap. 15.

(2) Leg. 2, § 10, D. *De origine jur.*, et leg. 7, § 1, D. *De justitia et jure.* — Heinecc. *Histor. edicti perpetui*, lib. I, cap. 2.

prætorium est, dice Papiniano, *quod prætores introduxerunt adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam, quod et honorarium dicitur, ad honorem prætorum sic nominatum.* Troppo spesso, come avvisa Aristotile (1), *peccatum non est in lege, nec in legislatore, sed in ipsa rei natura. Cum igitur lex quidem universaliter loquitur, in his autem præter universale quidpiam accidit, tum recte sese habet ut ea parte, qua legislator omisit, atque peccavit absolute locutus, emendetur defectus, indefinitæ namque rei, indefinita regula est.*

§ III.

Volendo saggiamente l'imperatore Adriano togliere vie più l'incertezza e ambiguità del diritto romano, derivate non solo dalle settarie dissensioni de' giureconsulti, ma dagli stessi diversi editti ancora successivamente da' pretori promulgati, si propose di raccogliere in un corpo la serie di questi editti più conformi alla ragione ed equità naturale e più acconci al sistema civile e politico dell' impero romano.

Paolo Diacono nella sua storia pretese di attribuire l'editto perpetuo all' imperatore Antonino Pio; e a Didio Giuliano Augusto sembra attribuirlo Ugone Grozio (2), ma l'autorità di Giustiniano particolarmente, oltre quella di altri imperatori medesimi,

(1) *Ethicor.*, lib. V, cap. 10.
(2) *In florum sparsionibus*, pag. 82.

deve prevalere (1) che Salvio Giuliano sotto l'impero di Adriano sia stato l'autore di questo editto, o piuttosto il compilatore.

§ IV.

Si prevalse Adriano dell'opera di Salvio Giuliano e non di Didio Giuliano, che fu poi imperatore, come avea congetturato (siccome si è detto poc'anzi) Ugone Grozio da un passo male inteso di Aurelio Vittore, per la compilazione in un corpo della serie degli editti. Era Salvio Giuliano il più accreditato e dotto giureconsulto di que' tempi, e colle cariche particolarmente di pretore, più volte sostenute, si era meritate le lodi di un uomo giusto, saggio e discreto, superiore certamente e per la dottrina e pel carattere a Triboniano, di cui si servì Giustiniano per la compilazione di quel corpo di diritto romano che sotto il suo nome fu pubblicato. *Maximæ existimationis virum et disertissimum jurisperitum* è detto Salvio Giuliano dagli imperatori Leone e Antemio (2). Da Giustiniano *juris sublimissimum testem, summæ auctoritatis hominem et prætorii edicti perpetuum ordinatorem* (3) *et summum auctorem juris scientiæ* (4). Che Giuliano seguisse la setta stoica, la quale *turbidos*, come dice Tacito (5), *et*

(1) Leg. 10, cod. *De bonis quæ liberis*, et leg. 15, cod. *De usufructu et habit.*, et leg. 7, cod. *De incolis.*

(2) Leg. 5, cod. *De bonis quæ liberis*, etc.

(3) Leg. 10, cod. eod. tit.

(4) Leg. 15, cod. *De usufructu et habitat.*

(5) *Annal.*, lib. XIV.

negotiorum appetentes facere videbatur, è opinione che gli eruditi commentatori fanno risultare dallo stesso editto perpetuo; e in fatti, che la setta stoica fosse la più accetta e comune presso i giureconsulti romani ha osservato Emundo Merilio (1).

§ V.

Salvio Giuliano, già discepolo di Prisco Giavoleno, rinomato giureconsulto romano, compilò pertanto l' editto perpetuo intorno l' anno CXXXIV dell' era cristiana sotto l' impero e per ordine di Adriano, e in esso raccolse gli antichi e recenti editti de' pretori, facendovi però alcune interpretazioni opportune, e aggiungendovi egli pure alcuni nuovi suoi editti particolari. Anzi si è preso l' arbitrio di correggere e alterare il senso di alcuni editti che, raccolti da esso, volle unire nel suo codice (2). A questo codice di editti, munito della sanzione imperiale, e da un *senatus consulto* confermato, fu dato il titolo di editto perpetuo, perchè certo e immutabile doveva essere nel loro ufficio a tutti i successivi pretori. Dall' Eineccio (3) pertanto fu l' editto perpetuo chiamato fondamento di tutta la giurisprudenza, e la storia di questo editto l' ab-

(1) *Observat.*, lib. I, cap. 8 et seq.

(2) Bertrand, *De jurisperit*, lib. I. — Guilielm. Grotius, *De vitiis juriscons.*, lib. II, etc. — Gothofredus, *Manual. juris.*, III.

(3) *Dissert. de Salvio Juliano in syloge opuscul. varior.* XXI. Part. II.

biamo con somma erudizone e dottrina trattata dal medesimo Eineccio. Tanta autorità di fatti nel foro ottenne l'editto perpetuo sotto gli imperatori romani, che Diocleziano e Massimiliano lo chiamano essi medesimi diritto perpetuo, *juxta perpetui juris formam desiderio vestro medebitur* (1); e quindi è che tanti chiarissimi e rinomati giureconsulti romani si sono con impegno applicati a commentarlo, come si rileva dalle pandette e come abbiamo dall'Eineccio (2).

§ VI.

L'impresa di raccogliere gli editti de' pretori in un sol corpo aveva già tentato, sotto Augusto, Cajo Osilio, come asserisce Pomponio (3), ma prima aveva già Servio scritti due brevissimi libri sopra l'editto perpetuo diretti a Bruto. Credono però alcuni che questo Cajo Osilio avesse di già raccolti gli editti de' pretori sotto gli auspicj di Giulio Cesare, e per di lui decreto l'opera fosse confermata. Ma ciò non pare all'Eineccio (4) verisimile, anzi egli crede che l'opera di Osilio non consistesse che in alcune note e postille fatte agli editti de' pretori de' suoi tempi.

§ VII.

La giurisdizione de' pretori doveva consistere, come si rileva da molti testi raccolti

---

(1) Leg. 5, cod. *De appellation.*
(2) *Histor. ædict.*, lib. II, cap. 4, § 6, 7, 8, 9, 10, 12.
(3) Ex leg. 2, § 44, D. *De origine juris.*
(4) *Histor. jur. civil.*, lib. I, § 186.

nelle pandette, nel dare tutte le provvidenze che risguardare potevano l' interesse de' pupilli e minori, nell' interdire l' amministrazione de' beni a' prodighi, nel sovvenire a coloro che per dolo, frode, o timore fossero stati lesi e spogliati, nel far ragione intorno la fede, il giuramento, i mandati, le società, i depositi e i contratti di compre e vendite e di locazione, nel restituire *in integrum* i minori lesi e nel ricevere finalmente gli atti di adozione e arrogazione. Dovevano però in tutti questi atti di loro giurisdizione dirigersi e regolarsi secondo i principj e le massime della ragione ed equità naturale, combinate con quelle della ragione di Stato e di un retto governo interessato nel bene e nella tranquillità de' privati cittadini (1), escluso sempre ogni rigore di legge e di ragione.

§ VIII.

Non potevano i pretori direttamente e apertamente introdurre e stabilire nuove leggi; indirettamente però co' loro editti in molte cose, come per modo di interpretazione fondata sopra i principj del diritto di natura e dell' equità, corressero, supplirono e moderarono il diritto civile, e si può dire inoltre che successivamente arrivarono a riformarlo ancora in qualche parte,

---

(1) Cicero in *Verrem*. orat. 3, et pro *Cæcinna*. — Gellius, *Noct. attic.*, lib. II, cap. 37, et lib. X, cap. 24. — Svetonius in *Claudio*, cap. 22. — Paulus, *Sententiar.*, lib. V, tit. V.

cosicchè grande fu l'autorità del diritto pretorio, come osservarono l'Offmanno (1) e l'Eineccio (2). Avendo pertanto Adriano ordinata la raccolta e compilazione degli editti pretorj a Salvio Giuliano, e questo avendola digerita in diversi libri e sotto titoli speciali, secondo la serie delle materie, essa fu col titolo di editto perpetuo stabilita come un corpo formale di leggi che derogassero, moderassero e riformassero almeno in parte le primiere. Dopo questo editto, o sia nuovo codice di leggi, i giureconsulti, senza attaccarsi alle particolari sette di prima (3), più liberamente spiegarono le loro opinioni e dottrine. Dissentendo non pertanto tra essi in varie opinioni e dottrine, come si può rilevare specialmente dalle sentenze di Giulio Paolo, da quelle di Ulpiano, di Cajo, di Papiniano e di altri, raccolte confusamente ne' digesti, la giurisprudenza romana divenne quindi sempre più incerta, incostante e abbandonata alle arbitrarie opinioni e sentenze de' giureconsulti, interpreti e spositori.

§ IX.

Sono notati però dai critici alcuni essenziali difetti nell' editto perpetuo, e specialmente la mancanza di un retto ordine e metodo nei libri e nei titoli, essendosi in esso confuse

---

(1) *Histor. jur. Ante-Justinianei*, cap. 1, part. IV, § 10.

(2) *Histor. ædicti perpetui*, lib. I, cap. 2.

(3) Thomasius, *De nævis juriprud. romanæ*, lib. II, cap. 3.

le materie e ommessi i principj generali sopra ciascun soggetto, e forse fu questo il motivo per cui l' imperatore Settimo Severo pensasse di abolire l' editto perpetuo, benchè non l'abbia eseguito (1). Furono non pertanto, non ostante questo editto, ritenute le leggi precedenti, i *senatus consulti* e le costituzioni imperiali già promulgate, in pieno vigore. Da ciò ne venne che sempre più incerto, incostante e instabile si rese il diritto romano, ed eluso rimase il saggio oggetto dell' imperatore Adriano nella collezione e compilazione dell' editto perpetuo. Fu inoltre successivamente questo editto alterato e sfigurato dalle tante diverse spiegazioni, limitazioni, amplificazioni ed eccezioni che a loro arbitrio vi applicarono i giureconsulti all' oggetto singolarmente di formare una specie di concordanza colle altre leggi e costituzioni stabilite nell' impero romano.

§ X.

L' ordine tenuto nell' editto perpetuo, comunque difettoso e imperfetto, fu ritenuto da Triboniano nella compilazione delle pandette, con aggiungervi ancora per di più le interpretazioni, le sentenze e le dottrine de' giureconsulti, benchè tra essi discordi, che l' editto perpetuo commentarono e illustrarono, come un esempio abbiamo nelle sentenze e dottrine di Giulio Paolo e di Ulpiano concernenti le medesime tesi.

---

(1) Spartianus, in *Vita Severi*, cap. 17.

Si vuole però che Triboniano, abusando della soverchia confidenza e autorità in lui riposta da Giustiniano, abbia mutilate ed alterate non poche delle accennate sentenze e dottrine de' giureconsulti, le quali non pertanto, benchè alterate e mutilate, ordinò Giustiniano che facessero le veci di legge (1), preferendo le sentenze di Papiniano, e dopo di queste, quelle di Ulpiano, di Giulio Paolo e di Marciano, e poi degli altri giureconsulti. Papiniano, non ostante gli elogi de'quali lo ricolma Giustiniano medesimo, è accusato dal Domat (2) di avere alcune volte consultato contro l'equità e giustizia fondata nei dettami del diritto di natura, e ne dà qualche esempio assai chiaro. Anche fra le sentenze di Giulio Paolo v'hanno raziocinj assurdi e singolari, ed è rimarchevole specialmente la bella ragione che questo giureconsulto adduce perchè il bambino si abbia per un perfetto parto nel settimo mese, fondandola su i superstiziosi numeri settenarj di Pitagora (3).

---

(1) Leg. 1, § 5 et 6, cod. *De veteri jure enucleando.*
(2) *Traité des lois*, cap. 11, § 24.
(3) *Sententiar.*, lib. IV, tit. IX.

CAPO NONO.

Di Augusto e del suo governo e sistema civile e politico.

§ I.

Augusto, che col testamento di Giulio Cesare venne per adozione ascritto alla famiglia Giulia patrizia e nobilissima, fu il fondatore della monarchia dell' impero romano, da prima soltanto timidamente e debolmente abbozzata da Giulio Cesare suo padre adottivo, di cui scrisse Cicerone nella seconda Filippica, che *omnes boni quantum in ipsis fuit Cæsarem occiderunt: aliis consilium, aliis animus, aliis occasio defuit, voluntas nemini*, dopo però avere Cicerone vilmente adulato Cesare stesso nelle sue orazioni, e prostituita l' eloquenza alle false massime popolari per tesserne il panegirico. Con sommo accorgimento e destrezza politica Augusto seppe dai suoi fondamenti distruggere la repubblica romana e convertirla in una monarchia da prima moderata e poscia assoluta. Esige pertanto l' argomento dell' opera, che si faccia speciale menzione del suo governo e de' suoi istituti politici. Sortì egli dalla natura un talento e un genio sublime e singolare per arrivare al dominio di Roma sulle rovine dell' edificio repubblicano che andava sfasciandosi e cadendo per mancanza di quelle virtù e vere massime di Stato, che da prima possedevano i Romani, e colle quali essi sostennero

la repubblica in mezzo alle stesse guerre e scosse civili. Le prime violente scosse ebbe veramente la repubblica da Silla, poi da Pompeo e da Cesare. Ma il triumvirato di Marco Antonio, di Lepido e di Augusto fu quello che aprì e agevolò la strada al trono su cui ascese il medesimo Augusto, condottovi ancora dal destino comune a tutte le repubbliche. I tempi burrascosi di effervescenza pubblica in Roma hanno sviluppata l'energia ed il coraggio delle anime fiere e intraprendenti, inspirando loro quell'ardore e quell'entusiasmo d'onde risultano, secondo le circostanze, le virtù o le atrocità più rivoltanti, come si vide al tempo del triumvirato in Roma.

§ II.

Al principio del suo governo dell'impero romano Augusto trovò i primi fondamenti dell'edificio politico di Roma indeboliti, quasi abbattuti e incapaci a sostenerne il peso, benchè al di fuori la potenza di Roma fosse assicurata. Lo spirito della anarchia introdotta in Roma da Pompeo, da Crasso e da Cesare, teneva ancora occupati molti cittadini e si sviluppava successivamente di quando in quando, con rendere spesso precario lo stesso governo, *modo turbolenti tribuni, modo consules prævalidi* (1). I re dell'Oriente erano già stati vinti e soggiogati, ed i loro stati erano passati sotto l'obbe-

(1) Tacit., *Hist.*, lib. II.

dienza dell' impero romano. Nell' Occidente parimenti la potenza romana oramai dominava quasi tutti gli Stati. Lo stato interno intanto andava naturalmente e insensibilmente declinando al sistema monarchico, giacchè gli elementi e i principj del sistema repubblicano andavano distruggendosi nella pubblica morale e in quei costumi e massime che per un certo nuovo ordine politico, progressivamente introdottosi, prevalevano nel popolo romano. Non aveva però il sistema monarchico ancora guadagnato intieramente lo spirito de' Romani, poichè la costituzione primiera, benchè di già alterata e degradata, manteneva, in apparenza almeno, l' aspetto del sistema repubblicano, massime poichè con legge politica fu proscritta la dittatura sotto il consolato di Marco Antonio medesimo, come abbiamo da Cicerone (1). Alcuni Romani de' più distinti ritenevano ancora nella loro maniera di pensare i pregiudizj del primiero sistema, più però pel proprio interesse, per la loro ambizione, che per amore della patria e della libertà avita. La battaglia di Filippi, in cui il partito repubblicano disputò la conquista e il dominio del mondo, provò che tuttavia questi Romani formavano un numeroso corpo, il quale in questa battaglia rimase in gran parte distrutto e spento.

---

(1) *Philippica* V, cap. 4.

§ III.

Il popolo romano nella sua debolezza morale e nell' anarchia a cui l' avevano ridotto le guerre civili e le sedizioni interne così frequenti, sembrava nulla di meno che conservasse tuttavia qualche superstizioso rispetto alla primiera sua costituzione, che aveva fatta la fortuna e la gloria di Roma, e rivolgeva di quando in quando nella mente qualche idea della sua antica sovranità. Tutto ciò esigeva che Augusto non ardisse di far passare tutto a un tratto lo stato da una democrazia comunque, soltanto apparente in sè stessa e precaria, ad una assoluta monarchia. Se l' avvilimento a cui il popolo romano si ridusse sotto il dispotismo di Silla, di Pompeo, di Giulio Cesare e poscia del triumvirato medesimo, cui apparteneva la persona dello stesso Augusto, dovette incoraggiare e animare questo a procurarsi vie più la monarchia a cui aspirava e a cui con tutto lo spirito tendeva, vedendo massime la facile passiva obbedienza e vile sommissione di gran parte del popolo romano; altri serj pensieri però, e la rimembranza de' consigli e suggerimenti di Cicerone, impegnato a sollevare Augusto per deprimere Marco Antonio, lo persuasero ne' primi principj a usare con una politica ipocrisia molta prudenza e riserva, per l' incostanza di quel popolo e per la certezza che aveva di non essere da principio amato da' Romani in generale, memori ancora del terribile uso del suo potere fatto nel triumvirato. Fu perciò che, come rife-

risce Dione, Augusto cangiò pensiero di unire al suo nome quello di Romolo, sebbene fosse animato ad assumerlo da tanti suoi adulatori, perche ai Romani era odioso il nome di re, per una certa superstiziosa prevenzione, benchè in realtà ne sopportassero la potenza e la forza. Se Augusto persisteva a volere il nome di Romolo, la tumultuosa giurisprudenza del popolo romano l' avrebbe promulgato tiranno (1), e forse sacrificato a questo immaginario pregiudizio. Proibì inoltre, come scrive Svetonio (2), che gli si dasse il titolo di signore da' suoi figli stessi, nipoti e servi. Ricusò quindi l' offertagli dittatura per non incontrare la sorte di Giulio Cesare, ed ora per un quinquennio ed ora per un decennio soltanto accettava il consolato, ritenendo però sempre il titolo e grado di imperatore, con cui il mero impero e la militare potestà si manteneva. Si trovava Augusto tra due scogli, di chi lui adulando lo persuadeva di stabilire una potenza assoluta, e di chi lo consigliava di usare delle condiscendenze, di una politica ipocrisia nei maneggi, e di aver certo riguardo ai pregiudizj del popolo romano intorno alla sua libertà. Gli ostacoli che Augusto incontrò, le rivoluzioni e le oscillazioni dell' opinione pubblica, derivarono precisamente dalla difficoltà ch' egli ebbe di stabilire un equilibrio a riguardo

---

(1) *Dione*, lib. LIV.
(2) *In Augusto*, cap. 53.

dei due principj politici di una forza imponente e reprimente, e di una indulgenza e dolcezza necessaria; principii che le circostanze rendevano egualmente forti e pressanti, e che mantenevano continuamente il governo tra due strade incerte e dubbie.

Aveva però già Augusto, dopo aver vinto Marco Antonio e soggiogato Lepido, nel suo sesto consolato, sicuro del suo potere sovrano, abolito tutto ciò che tirannicamente il triumvirato aveva stabilito, o innovato nel governo di Roma (1), procurando così di dare a Roma un aspetto politico più grato e seducente per i Romani, e per i suoi privati politici oggetti più imponente.

§ IV.

Comprese pertanto il saggio Augusto, che nel mantenere in apparenza la prima costituzione, veniva successivamente e blandamente a stabilire sempre più la potenza che tendeva al dispotismo: conservò pertanto allo Stato il nome specioso di repubblica sotto la forma aristocratica rispetto al civile, corretta però con qualche apparente attributo democratico, e assunse egli l' officio e il carattere di amministratore delle leggi piuttosto che di legislatore, non esercitando da principio questa carica, che di

---

(1) Tacit., *Annal.*, lib. III, cap. 28.
Pace data terris, animum ad civilia vertit
Jura secum, legesque tulit justissimus auctor.
Così Ovidio *Metamorphos.* XV, v. 832.

una maniera in apparenza secondaria e precaria, e col titolo solo militare d'imperatore. Venne quindi lentamente e successivamente a modificare sotto speciosi colori queste leggi co' suoi regolamenti, raddolcendo il loro rigore estremo al palato oramai divenuto più dilicato e più sensibile de' Romani, e mettendole accortamente in armonia con i nuovi sentimenti inspirati nel popolo romano, che degenerato dal suo primo spirito e temperamento politico, non era più in grado di tollerare leggi troppo severe e rigorose. Augusto, poichè *posito triumviri nomine militem donis, populum annona cunctos dulcedine otii pellexit*, come abbiamo da Tacito, aspirando alla sovranità indipendente, non cercava però tanto ciò che poteva essere utile allo Stato, quanto ciò che poteva essere utile alla sua causa; divise quindi lo Stato e l' impero in undici regioni e province all'oggetto di stabilire in quei governi persone ad esso pienamente dedicate, e de' suoi politici disegni istrutte. Procurò pertanto successivamente di stabilire in sè stesso il potere dirigente che in sè comprende il legislativo, il giudiziario e l' esecutivo, detto ancora coattivo, giacchè in questo potere dirigente, che è lo spirito e l' anima di ogni governo, si trova la forza elastica politica, la cui azione conduce ad un centro comune gli interessi spesse volte affatto disparati, tende alla conservazione e buon ordine dello Stato civile, e induce

necessariamente il dominio eminente nel sovrano (1).

§ V.

Si servì molto Augusto de' giureconsulti, sotto l'apparenza dell'antico costume, come istromenti del nuovo dominio e sistema di governo, facendoli interpretare le leggi, come si è già osservato, in un senso che giovar potesse al suo politico finale oggetto dell'assoluta monarchia. Restrinse però la libertà di interpretare le leggi e la limitò ad alcuni pochi soltanto da esso trascelti, consej e fedeli a' suoi disegni. Impose per tanto ai giudici la legge *ut ab eorum responsis discedere non possent.* Procurò Augusto di trarre a sè e scuotere la costante integrità e probità del giureconsulto Autistio Labeone a suo favore, esibendogli il consolato ed altri onori, ma invano, poichè *cum incorrupta libertate gauderet ab ambitione honorum vacuus*, come scrive Tacito (2), *nihil ratum, pensumque haberet, nisi quod justum, sanctumque esse in romanis antiquitatibus legisset* (3). Non pertanto fu notato

---

(1) Il Locke nel suo *governo civile* sembra indicare il potere dirigente sotto il vocabolo di *prerogativa*, che egli attribuisce al principe pel buon governo dello Stato; ma questo vocabolo è imperfetto, e per sè stesso non può significare il vero senso del potere dirigente. Prerogativa non significa nel suo vero ordinario senso che privilegio, esenzione e immunità.

(2) *Annal*, lib. III.

(3) Aul. Gellius, *Noct. attic.* XIII; 12.

Labeone di alcune sentenze e decisioni equivoche e insussistenti. Allejo Capitone all'incontro, come si è già qui avanti accennato, si lasciò sedurre dalle lusinghe e onori di Augusto, e affatto prostituì la sua dottrina all'ambizione e politica del medesimo, siccome riferiscono Tacito, Svetonio ed altri, il cui esempio sedusse e corruppe tanti altri giureconsulti anche de' tempi posteriori.

§ VI.

Per lusingare vie più quella vana idea della sovranità che sembrava nudrire il popolo romano, non ostante la sua depravazione morale e decadenza politica, credette Augusto di stabilire fermamente l'armonia dello Stato con conservare e ritenere i medesimi magistrati, le stesse solennità de' comizj, e col dimostrare un apparente rispetto con atti di affettata stima al senato, che il popolo risguardava tuttavia come depositario dell'antica sua sovranità, mentre Augusto, avendo in sè ritenuto il potere consolare, il tribunizio ed il legislativo, poteva disporre del senato ridotto al carattere precario di consulente, e condurlo a secondare i suoi fini e oggetti politici. A più collegi de' magistrati ha potuto quindi saggiamente affidare più gradi di potestà: *Eadem magistratuum vocabula*, dice Tacito (1), *nihil usquam prisci, atque integri moris, quum omnes exuta æqualitate jussa principis adspectarent.* Volle

---

(1) *Annal.*, lib. I, cap. 3.

però Augusto conservare al senato un certo imponente e apparente splendore e dignità con non ammettere in esso se non personaggi accreditati e possessori di pingui sostanze e patrimonj per mantenere al senato la venerazione e il rispetto del popolo nel precario sistema medesimo di servile istromento della sua potenza.

§ VII.

Per inorpellare maggiormente con una ipocrisia politica il popolo facile ad essere sedotto dalle apparenze, ebbe inoltre il coraggio Augusto di proporre che venisse a sè stesso limitato il potere accordatogli dal senato e dal popolo, e sollevato dal peso del governo, sicuro però che, ben lungi dall' essere accettata questa proposizione, invece sarebbe venuto acquistando sempre maggiore autorità e affezione per istabilire la base della monarchia che ambiva. Difatti dalle acclamazioni del senato e del popolo, sedotto sempre più da questa affettata modestia e generosità, fu finalmente consolidata nel solo Augusto l'autorità e potestà da prima divisa tra i consoli, i tribuni, i censori, il senato e il popolo. *Neque enim*, disse opportunamente Dione, *fieri poterat ut sub populi imperio, ea diutius esset incolumis* (cioè la repubblica e il governo di Roma), *ideo hoc pacto omne populi, senatusque imperium ad Augustum rediit. Nec aliud*, soggiunse Tacito (1), *discordantis patriæ remedium inventum*,

(1) *Annal.*, lib. I, cap.

quam ab uno regeretur, atque ab eo tempore monarchia est constituta; onde i Romani, adescati dolcemente dalle sue arti, lusinghe e ipocrisia politica, come scrive Seneca, *Augustum non quasi dominum, sed quasi parentem optimum colere et adamare cœperunt.* Lo stesso stato quindi vi guadagnò assai nella monarchia consolidata in Augusto dachè le sedizioni contro il governo non trovarono più pretesti per rovesciarlo e abbatterlo.

§ VIII.

Non pertanto Augusto (benchè *munia senatus, magistratuum, legum in se traxisset nullo adversante, et a sexto consulatu potentiæ securus jura dedisset*, come dice Tacito (1)) lasciò al senato con i due consoli una apparente e precaria influenza nel potere legislativo, dietro però la proposizione da esso preventivamente fatta, o fatta fare dai suoi ministri al senato, la quale doveva servire al medesimo di precisa regola e norma per la sua sanzione consultiva, e quindi nel senato nulla si determinava che non fosse conforme all' intenzione e all'arbitrio di Augusto; esso per altro lasciò alla disposizione del senato il governo di alcune provincie, giacchè la potenza pubblica, o sia il potere dirigente, può dividersi metafisicamente quanto alla maniera del suo esercizio, ma per intrinseca sua natura risieder deve presso il sovrano. Anzi, come abbiamo dagli sto-

(1) *Idem ibid.*, et lib. III, cap. 28.

rici (1), seppe qualche volta Augusto adulare e blandire lo stesso popolo, poichè *plura etiam populo promulgavit, ut si is quid minus placeret, emendaret, hortatusque est omnes, ut si quid haberent, id consulerent in medium.* Tanta era la saviezza e prudenza politica di Augusto, con cui stabilì successivamente la sua monarchià, e si sottrasse a tante congiure e cospirazioni tramate contro di esso, benchè Pomponio e Ulpiano (2) asseriscano che *populum ei et in eum omne suum imperium potestatemque contulisse adeo ut ratum esset quod constitueret. Neque enim fieri*, come dice Dione (3), *poterat, ut sub populi imperio respublica diutius esset incolumis.*

§ IX.

Fu una saggia provvidenza di Augusto nello stabilire per tutto l' impero e Stato quello che ora si dice *censimento*, per regolare con una giusta, eguale geometrica misura le pubbliche imposizioni e tributi, come abbiamo una memoria nel Vangelo medesimo rispetto alla provincia della Giudea. Con questo metodo mise in chiaro lo stato delle finanze dell' impero, e l' uso che ne risultava dalle imposte e tributi per l' interesse pubblico. In questo modo pensò Augusto di stabilire una bilancia perfetta de' sacrificj,

---

(1) Dion., lib. LII, cap. 30, 41, et lib. LV, cap. 21. — Zonaras et alii.

(2) Ex leg. 2, § 11, D. *De origine juris*, et leg. 1 pr., D. *De constitut. princip.*

(3) Lib. CLIII.

che ciascun suddito doveva fare pel bene e utile dello Stato, sistemando così un'armonia generale, la quale non ammettesse a questo riguardo esenzioni e privilegi per qualche classe e ordine di persone e famiglie. Su la base del censo che volle istituire Augusto, compilò egli e formò il suo così detto *Breviario dell' impero* dietro le tavole censuarie che ad esso dovevano essere presentate: accordò però a tutta l'Italia l'esenzione de' tributi *capitis et soli*, cioè di taglia e capitazione (1), e in questa esenzione consisteva il diritto italico distinto dal diritto delle provincie; il che egli fece dopo avere divisa l'Italia in undici regioni (2) e gli altri Stati in altrettante provincie, alcune delle quali erano governate da' presidi spediti dall' imperatore, e altre da' proconsoli nominati dal senato.

§ X.

Collocò in un tempio sotto la tutela degli iddj l'erario in cui si riponevano le contribuzioni, i tributi e ogni altra imposizione che dagli Stati dell' impero si raccoglieva. Colle leggi *Elia*, *Sentia* e *Fusia Caninia* provide perchè tanto di più, col nome delle vigesime delle eredità e dei legati, in certi dati casi venisse contribuito all' erario, e questo mantenuto sempre ricco e fornito onde supplire ai bisogni dello Stato e conservare sempre rispettabile la maestà e dignità

---

(1) Sigonio, *De jure Ital.*, lib. I, cap. 21.
(2) Plinio, lib. III, cap. 5.

dell' impero. La maggior parte dei delitti altronde capitali, almeno ne' più ricchi, veniva punita colla sola deportazione o esiglio, ma colla confisca però de' loro beni con cui si arricchiva sempre più l'erario. Per altro in questo istituto politico spiegò Augusto anzichè uno spirito di giustizia e di clemenza, la sua avarizia e cupidigia delle altrui sostanze. Con queste ed altre arti politiche ed economiche Augusto raccolse ricchezze immense, e potè supplire alla splendida sua generosità e a tante magnifiche opere e fabbriche, colle quali ornò, illustrò e ampliò Roma, e al mantenimento di tante legioni che in tempo di guerra e di pace sempre conservò. Diede però anche una prova singolare della sua generosa equità e giustizia allorchè restituì le eredità a lui lasciate per testamento ai figli de' testatori ai quali doveva spettare non solo pel diritto civile, ma pel diritto di natura medesimo; equità e giustizia dalla tirannia di altri imperatori non osservata.

§ XI.

Nell' oggetto che tanto interessa la tranquillità e il buon ordine morale e politico dello Stato e impero, di mantenere, procurare e stabilire la civile concordia interna e unione, cercò Augusto di avvicinare e riunire le due classi del popolo, che, dividendolo, fomentavano una scambievole gelosa animosità e diffidenza, togliendo e proibendo anche, per consiglio del saggio mecenate, certi vani soprannomi che o gli uomini particolari o le fazioni si arrogavano, e che potevano

promovere la discordia tra le classi del popolo (1). Stabilì quindi anche una legge che promovesse e autorizzasse i matrimonj delle figlie de' patrizj con i plebei, e di quelle di questi con i patrizj e dell' ordine nobile. Ebbe Augusto in questa legge per oggetto ancora la popolazione, cosicchè tolti i pregiudizj che impedivano un gran numero di matrimonj che potevano succedere tra le due classi, la popolazione venisse promossa. Inoltre Augusto colla *Legge Giulia de maritandis ordinibus* impose pene a coloro che non fossero dentro una certa età ammogliati senza legittimo motivo, ed accrebbe i premj per quelli che lo erano e avevano figli in proporzione del loro numero. Autorizzò ancora i fedecommessi perchè le famiglie illustri potessero stabilire a sè stesse una data sostanza che conservasse l' avito loro splendore.

§ XII.

Il triumvirato e le proscrizioni avevano soprammodo diminuita la popolazione di Roma più che qualunque guerra, e i costumi che andavano sempre più corrompendosi, contribuivano ad allontanare i cittadini dal matrimonio. Vide adunque Augusto la necessità di porre un efficace rimedio a un tanto disordine, e di repristinare la popolazione in Roma. Molte leggi quindi promulgò egli per agevolare l'aumento della popolazione

(1) Dione, *Hist.*, lib. LII. — Aristot. *Polit.*, lib. V, cap. 10.

e togliere il pregiudizio del celibato, e fra queste la più singolare è la legge denominata dal di lui nome e dei due consoli, Giulia, Papia e Poppea, di cui abbiamo un commentario erudito di Francesco Balduino, ed un altro più dotto e più erudito dell' Eineccio. Questa legge, che forma una parte delle migliori leggi civili de' Romani, fu come un codice di leggi sistematico per tutti i regolamenti che una materia così interessante esigere potesse; legge, come dice Celso (1), *sobolis procreandæ causa institutam atque hinc utilem reipublicæ*. Molti frammenti di questa sì celebre legge si hanno da Ulpiano e da altri giureconsulti romani, e si leggono sparsi nelle Pandette. Fu abolita questa legge nel codice Teodosiano, e censurata da' padri della chiesa nostra cristiana, pensando essi più alla perfezione morale per l'altra vita, che all'interesse e bene civile e politico di questa. Anche i cavalieri romani domandarono ad Augusto la rivocazione delle leggi contro il celibato, ma abbiamo da Dione nel suo libro quinquagesimo sesto il lungo discorso che loro tenne Augusto per farli desistere dalla loro imprudente istanza, e persuaderli della utilità e necessità di questa legge, che era diretta a togliere il libertinaggio che dall' abuso del celibato ne derivava. Fece inoltre Augusto approvare e canonizzare dal senato medesimo questa legge, benchè vi ripu-

(1) Leg. 64, D. *De condit. et demonstrat.*

gnasse per uno spirito di mal intesa libertà. Di questa legge abbiamo ancora qualche parte ne' commentarj di Emilio Papiniano, di Domizio Ulpiano e di Giulio Paolo, conservati nelle Pandette di Giustiniano, benchè alterati e mutilati da Triboniano, ma illustrati vie più dall' Eineccio.

§ XIII.

Quanto la religione possa contribuire al bene e alla prosperità dello stato civile e politico (purchè non si urti e incorra nel fanatismo che è l' abuso della religione), ben lo comprese anche Augusto (benchè egli non avesse religione alcuna), e perciò pensò seriamente di ravvivarla e stabilirla presso i Romani in mezzo alla depravazione morale che dominava in Roma, dove ogni religione veniva in pratica derisa e beffeggiata come un oggetto illusorio. La repubblica, come dice Grozio (1), prese la norma della religione stessa di congiunger gli uomini insieme col vincolo della civile società. La repubblica infatti non può sussistere senza alcuna religione, e in questo convengono tutti i filosofi politici. Colla religione pertanto, portata artificiosamente anche alla superstizione, che si confonde col fanatismo, credette Augusto, dietro l' esempio di Numa, di supplire alla influenza della civilizzazione dei lumi, delle

(1) *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 20, § 44. Fabbricò Augusto in Roma un tempio a Venere, in cui pose la statua d' oro di Cleopatra, che esso aveva trasportato dall' Egitto per rappresentare Venere.

abitudini e dell'obbedienza alle leggi. I decreti e regolamenti relativi al culto, ch' egli fece e diede come console e gran pontefice, avevano per oggetto specialmente di insinuare presso il popolo la necessità di procurarsi la protezione della Divinità, e così sottrarsi ai terribili castighi coi quali le malvagie azioni sono da essa punite, usando di quella misura politica che fu famigliare a tutti i più saggi legislatori quando si trattava di fissare la credenza popolare e stabilire una istituzione religiosa favorevole allo Stato e alla politica del sovrano. È però vero che *religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus*, come rescrisse il re Teodorico presso Cassiodoro (1).

§ XIV.

Alcuni scrittori hanno tacciato Augusto di superstizioso negli affari di religione, ma il suo editto contro gli Auguri ed altre leggi e regolamenti intorno il culto religioso provano che la superstizione non dirigeva punto la sua politica, ma che all' incontro la sua politica era il fondamento di tutte le sue misure religiose e superstiziose. Non vi ha certamente istituto politico e civile che tanto contribuisca alla buona e retta polizia di uno Stato, quanto la religione conservata ne' suoi veri e legittimi attributi o principj, e disimpegnata da ogni influenza positiva sopra le leggi civili e politiche, come vediamo nella

(1) *Variar. epist.*, lib. II, cap. 27.

religione cristiana. La romana repubblica era talmente colla religione connessa, che gli atti di questa costituivano una gran parte dello stato civile. La celebrazione de' comizj, la creazione de' magistrati, le paci, le guerre prendevano norma dalla religione e dagli auspicj. Gli imperatori medesimi non credevano di potere con piena autorità amministrare l' impero senza la suprema dignità del sacerdozio. La stessa o poco minor connessione si rilevava nelle repubbliche greche. La potenza però della religione non dovrebbe essere che morale, non potendo agire direttamente che sopra le coscienze istrutte delle verità infallibili alle quali è appoggiata.

§ XV.

La riforma de' costumi de' Romani fu un altro oggetto che interessava la politica di Augusto, considerando maturamente che le leggi, i costumi e la religione sono i grandi principj conservatori de' governi, e tutti e tre insieme i più fermi appoggi del principato. Il lusso, la mollezza, la dissolutezza e l' intemperanza erano veramente giunti in Roma al sommo grado, dopo che massimamente Pompeo e Cesare portarono in Roma le abitudini e i vizj dell' Oriente, cosicchè sembrava una impresa impossibile l'ottenere una intiera plausibile riforma de' costumi. D' altronde l' immoralità di Augusto medesimo, le sue viziose e libertine inclinazioni che spiegava nella sua vita privata, dovevano essere forti ostacoli a questa riforma; molto più che tutti coloro che avevano parziale in-

fluenza sopra il suo spirito e il suo cuore, erano intieramente dati alla dissolutezza e al libertinaggio. Non pertanto Augusto, diretto dal suo spirito politico, e superiore alle censure che potevano essere fatte alla sua privata condotta, volle intraprendere una così delicata impresa e riforma, in cui vedeva sempre più radicata e rassodata la monarchia. Nella sua stessa famiglia manifestò il suo zelo per correggere la dissolutezza e il libertinaggio, condannando la propria figlia Giulia rea di più adulterj, e rilegandola nell' isola Pandateria (1): il che pur fece colla nipote Giulia che rilegò nell' isola di Tremiti nel mare Adriatico (2).

§ XVI.

La legge sopra l' adulterio e quella detta *Voconia* fatta contro i celibatarj, la legge che proibisce alle liberte il divorzio da' loro mariti, e che generalmente stabilisce alla parte che dasse occasione al divorzio la perdita delle convenzioni matrimoniali, furono mezzi dei quali credette servirsi Augusto per promovere successivamente la rigenerazione dei costumi. Opportuno pure a questo oggetto fu l' avere Augusto vietato alla gioventù di ambedue i sessi l' assistere ed intervenire ad una cerimonia o funzione notturna, comunque vi si celebrassero certi riti religiosi, ed il correre nudi nei lascivi giuochi *lupercali*,

(1) Dio. Cassius, lib. V, pag. 555. — Tacit., *Annal.*, lib. XV.

(2) Tacit., *Annal.*, lib. IV.

come abbiamo da Svetonio. Augusto e Tiberio però colle loro leggi contro l'adulterio pensarono ancora specialmente di reprimere il libertinaggio e la dissolutezza de' loro parenti stessi coll' esilio. *Adulterii*, così di Tiberio scrive Tacito nel libro secondo de'suoi Annali, *graviorem pœnam deprecatus, ut exemplo majorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removerentur.*

§ XVII.

La situazione politica di Roma e di Augusto esigeva uno stabilimento e la conservazione di un gran sistema di forza militare proprio a far rispettare le sue alleanze, i suoi trattati, la sua potenza e grandezza, e ad imporre ai popoli turbolenti, ambiziosi e feroci, quali erano in que' tempi i Parti e i popoli della Germania sempre formidabili, e a reprimere la loro audacia con cui attentavano di sottrarsi al giogo della potenza romana. Per assicurare la quiete, la tranquillità e la pace allo Stato e all' impero stabilì Augusto le guarnigioni nelle città e nelle provincie, e per assicurare i confini dello Stato e dell' impero da ogni nemica sorpresa e attentato, rese i corpi delle legioni permanenti, e le collocò alla guardia delle frontiere assegnando loro i fondi onde ritrarre il soldo e lo stipendio. Moltiplicò pertanto Augusto le colonie militari, colle quali assicurava vie più i confini del suo impero come tanti baluardi del medesimo, secondo che si esprime Cicerone (1). Prevenuto quindi

(1) *De lege agraria*, orat. II, § 27.

il Macchiavello dei vantaggi che ritrassero i Romani dalle colonie militari, consiglia i principi di imitarli. I Britanni però *invasere ut sedem servitutis* (1) la colonia militare presso di essi stabilita.

§ XVIII.

L'influenza de' vizj, la mollezza e corruttela de' costumi sembravano che potessero avere indebolito e ammollito il carattere generoso de' Romani, ma tuttavia non era ancora spenta ogni scintilla dello spirito nazionale. Vide perciò Augusto la necessità di ristabilire la disciplina militare, e togliere i disordini introdottisi nei corpi della milizia. Adoprò pertanto ogni mezzo per insinuare il sentimento della necessaria subordinazione e obbedienza, e lo spirito dell' ordine, e di una regolare disciplina per distruggere quella anarchia che si era introdotta nelle truppe e nelle legioni, che rendeva i soldati indocili e caparbj. Una severa polizia per tenere le milizie in dovere, stabilì a tal uopo Augusto, e sostenne colla maggior fermezza e col rigore delle pene. Aveva di già introdotta progressivamente con molta accortezza la divisione e distinzione delle magistrature in civili e militari, come meglio doveva convenire alla natura e indole del governo monarchico, essendo queste confuse nella repubblica. Questa divisione e distinzione fu conservata e mantenuta dagli imperatori più

(1) Tacitus, *Vita Agricolae*, cap. 16.

accorti e politici che succedettero ad Augusto per temperare il governo militare e tenerlo ne' suoi giusti limiti, affinchè il dispotismo e la prepotenza delle milizie in pregiudizio della sovranità stessa e dell' amministrazione della giustizia e della pubblica economia non si introducesse, come pur troppo sotto gli imperatori, che non ebbero l'accortezza di Augusto nella divisione e distinzione delle magistrature civili e militari, si vide introdotta e praticata. Si conobbe in fatti successivamente che la mancanza di disciplina e l' arroganza e l' insolenza militare ridussero l' impero romano tante volte ad un estremo pericolo della sua rovina. Anche in Costantinopoli e nella Russia in questi ultimi tempi le guardie de' sovrani, senza disciplina, senza ordine e spirito di subordinazione, hanno potuto disporre de' loro troni e delle loro vite medesime, come abbiamo dalle rispettive storie.

§ XIX.

Pervenne finalmente Augusto colla sua prudenza politica e con i suoi accorti maneggi a destituire e deporre gradatamente l' antico senato di Roma, che si arrogava il deposito nel suo corpo della sovranità di Roma; ma per rendere meno odiosa questa sua risoluta determinazione, in cui operò da vero sovrano e monarca, colmò e onorò di singolari beneficj e onori i senatori destituiti e deposti, lasciando loro le insegne consolari da usare in pubblico con il diritto di poter aspirare ed essere eletti alle superiori cariche e

dignità, diritto per altro riservato ai senatori in carica e in attività. Diede nello stesso tempo una luminosa prova della sua moderazione e prudenza col non usare alcun rigore di pena contro quei senatori destituiti che, malcontenti di questo cangiamento e di questo risoluto e vigoroso colpo di stato, eccitarono clamori contro di esso, e osarono muovere intrighi e sedizioni pericolose che potevano minacciare un grave rovescio al governo. Per prevenire le sedizioni, le fazioni e le cospirazioni credette Augusto di dover sopprimere ancora i collegi e corporazioni che spesso possono servire di mantice alle sedizioni e cospirazioni, come abbiamo dalla storia anche meno antica, dove non vengano sorvegliate dalla polizia di Stato. Vide ancora Augusto col suo occhio politico che le conquiste gonfiano di orgoglio eccessivo i soldati, che si attribuiscono quindi dei grandi diritti, per cui riesce difficile il ritenerli in dovere e nella necessaria intera subordinazione, e che perciò viene compromessa la sorte dell'impero, l'autorità e maestà del governo medesimo, come pur troppo avvenne sotto i suoi successori: non credette pertanto Augusto di estendersi da conquistatore, e nel suo testamento ordinò che non si pensasse più di estendere l'impero con conquiste.

§ XX.

La massima della clemenza non fu sempre dimenticata da Augusto come qualità distintiva de' più saggi monarchi, e la vide

egli stesso utile alla sua politica e a promovere l' amore de' sudditi verso il sovrano. Questa massima, con cui trionfò Augusto delle fazioni, mantenne la calma dell' impero, e riparò l'odio che da principio a lui portavano i Romani, fece egli risplendere singolarmente nella persona di Cornelio nipote di Pompeo, al quale non solo perdonò la cospirazione tramata con altri congiurati che furono compresi nel perdono, ma lo innalzò in seguito al consolato, e nella persona ancora di Lucio Sestio, che lo destinò suo successore nel consolato, benchè fosse stato del partito di Bruto. Veramente, come abbiamo dalla storia, non usò Augusto di questa massima sempre con egual costanza e circospezione. Fu egli più clemente verso la fine del suo regno, che nel suo principio, e si vuole che abbia molto contribuito a inspirargli lo spirito di clemenza la sua moglie Livia (che egli tolse a Nerone, suo primo marito, benchè attualmente incinta del medesimo), donna virile, dotata di una somma accortezza e prudenza politica col suo favorito mecenate.

§ XXI.

Il rigore usato da Augusto, che dagli storici viene notato come eccessivo ed estremo, contro un gran numero de' senatori al suo ritorno dalla Sicilia, sembra che ripugnasse veramente alla moderazione e clemenza di un sovrano; ma secondo gli scrittori politici, fu questa una misura e un effetto di quella necessaria politica appoggiata alla ragione di Stato, che deve avere per iscopo

di soffocare le sedizioni nel loro principio, prima che giungano all' estremo di minacciare e mettere a pericolo la sicurezza e tranquillità dello Stato e la preziosa vita del sovrano medesimo, massimamente quando i congiurati occupano le principali magistrature, e vi hanno in esse gli appoggi e complici segreti.

§ XXII.

Ad ogni modo ne' governi moderati e appoggiati alle più sane massime di una politica morale, un ottimo mezzo e ripiego saranno sempre i rescritti di grazia per soffocare le scintille che potrebbero eccitare qualche incendio civile. La facoltà inerente sempre al principato di far grazia, saggiamente usata, produce effetti maravigliosi, ed è un attributo il più bello, il più nobile e il più dignitoso della sovranità. Sopra meri discorsi quindi, ancorchè in sè stessi sembrassero sediziosi e ingiuriosi al sovrano, sorpassò saggiamente Augusto, facendo grazia ai colpevoli, onde ebbe a dire a Tiberio, destinato suo successore, che si sdegnava fortemente sopra somiglianti discorsi, come abbiamo dal libro primo degli *Annali di Tacito* — *Ætati tuæ, mi Tiberi, noli inde in hac re indulgere et nimium indignari, quemquam esse qui de me male loquatur, satis est enim si hoc habemus ne quis nobis male facere possit;* onde disse Tacito che *facta arguebantur, dicta impune erant.* Analogo a questa massima di Augusto è il cotanto celebrato rescritto degli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio a

Rufino prefetto del pretorio, che abbiamo nella legge unica del titolo del codice *Si quis imperatori maledixerit*: se il discorso altrui imputato *ex levitate processerit*, decreta il rescritto, *contemnendum est si ex insania, miseratione dignissimum si ab injuria remittendum; nec lubricum linguæ*, dice il giureconsulto Modestino (1) *ad pœnam facile trahendum est.*

§ XXIII.

Vide Augusto col suo occhio politico quanto utili e vantaggiose riescano le ricompense e gli onori verso le persone benemerite dello Stato e del sovrano, e non dipendenti dal solo e nudo parziale favore, quando innalzò e promosse ai più grandi onori e dignità Agrippa, Cornelio Balbo ed altri; ma conobbe insieme che le ricompense e gli onori devono avere certi limiti, e non essere troppo parziali, onde non possano eccitare la gelosia, l' invidia e la rivalità tra coloro che devono essere alla testa della amministrazione politica e coprire le medesime magistrature, per l' oggetto ancora di non dare nel governo una influenza troppo potente e imponente a un personaggio che adombrare potesse successivamente lo stesso sovrano, e abusare del potere conferitogli. Accordò Augusto al suo favorito Agrippa, che per i suoi luminosi servigi e imprese ben si meritava un parzial favore del sovrano, l' onore e fregio del trionfo, che egli per

(1) Leg. 7 ad leg. *Jul. majestat.*

modestia, e forse per prudenza politica seppe ricusare (1), e l' associò nel consolato; ma in lui con accortezza e per una gelosia politica seppe limitare e circoscrivere il potere e l' autorità, in modo però, che lo stesso Agrippa, abbagliato dagli onori e dal favore sovrano, non dovesse accorgersi e mortificarsi. Nella monarchia, in cui deve regnare singolarmente l'onore che è una forte molle del governo, il principe ricompensa con fregi e distinzioni le quali esigano un certo particolar lusso e splendore che distingua e nobiliti il merito delle persone (dove però questi fregi e distinzioni non vengano prostituite a un cieco parziale favore, ma soltanto al merito e alla virtù). Ricompense sono queste, che suggerite dalla politica, poco costano al sovrano, ma che adulano sommamente l'ambizione e il fasto delle persone distinte con esse.

§ XXIV.

Quei gelosi riguardi con i quali Augusto trattò i meriti di Agrippa e di altri illustri personaggi della sua corte negli ultimi anni del suo regno, non si ebbero da lui allorchè prodigò a Tiberio sommi onori, e gli diede grande influenza nel governo prima ancora di averlo assicurato della successione, benchè, come scrive Svetonio (2), avesse Augusto pronosticato male di Tiberio, dachè lo vide, *cervice rigida et obstipo, adductoque fere vultu*

---

(1) Dione in *Augusto*, lib. LIV.
(2) *In vita Augusti et Tiberii.*

incedere. Ebbe però da principio Tiberio degli emuli, *ubi domum Augusti privignus introivit*, scrive Tacito (1), *multis emulis conflictatus est, dum Marcellus et Agrippa, mox Cajus, Luciusque Cæsares viguere .... sed maxime in lubrico egit, accepta in matrimonium Julia, impudicitiam uxoris tolerans, aut declinans.* Il figlio ardito e ambizioso di Livia non pertanto poteva eccitare sedizioni e balzare dal trono Augusto, se per qualche singolare avvenimento o per propria volontà e arbitrio si fosse indotto Augusto a cangiare l' ordine della stabilita ereditaria successione nel figlio adottivo. Tiberio per mezzo della madre si era già procurato dei forti appoggi e mezzi per assicurarsi il trono imperiale, mentre Augusto si trovava per l' età in uno stato di debolezza fisica e politicamente isolato; e v'ha quindi qualche sospetto ancora, che Tiberio stesso abbia saputo anticiparsi il piacere di regnare colla morte procurata ad Augusto, colla complicità della stessa sua madre Livia; esempi funesti, che pur troppo ci somministra la storia di tutte le nazioni, e massime degli imperatori romani.

§ XXV.

Dopo avere dimostrata la tendenza e lo zelo d'Augusto ad adottare i principj essenziali dell' armonia e della sicurezza politica, vediamo se egli abbia egualmente adottati i principj secondarj dell' amministrazione eco-

(1) *Annal.*, lib. VI.

nomica dello Stato intorno l'agricoltura, il commercio e le arti utili. La troppo grande vastità dell'impero faceva provare ad Augusto quanto più difficile fosse stabilire una amministrazione economica e politica in tutto l'impero, che promovesse una concordia e unità di interessi sociali fra tutti gli Stati e provincie del medesimo; cosicchè tra gli altri consigli che lasciò a' suoi succesori diede quello di restringere e limitare i termini dell'impero romano (1), che Tiberio, emulo delle glorie di Augusto, non volle eseguire, ma fu poi ristretto e limitato l'impero successivamente dalle guerre sotto i successivi imperatori.

§ XXVI.

L'agricoltura non era ai tempi di Augusto in quella stima e lustro in cui era quando gli uomini più ragguardevoli pel loro merito e per la loro nascita fra i Romani non isdegnavano di condurre l'aratro, nè era riguardata come un'arte rispettabile che tende per sè stessa essenzialmente alla conservazione della società, e contribuisce all'armonia generale, prevenendo l'influenza de' vizj che portano in conseguenza la miseria, la ricchezza e l'ozio. La comunicazione colle nazioni orientali, presso le quali l'agricoltura era senza onore e senza influenza, dopo che queste nazioni medesime ebbero rinunciato al sistema che le aveva rese sì floride e fe-

(1) Corn. Tacit., *Annal.*, lib. I.

lici nell' antico Egitto, la mollezza che questa comunicazione introdusse fra i Romani, l'ambizione particolare e la manía di sempre più ingrandirsi, che fissò sempre i loro desiderj, e fu la loro passione predominante, d' altronde la facilità che ebbero i Romani, dopo le loro conquiste dell'Asia e dell'Affrica, di trarre da esse tutto ciò che esigevano i loro bisogni, furono tutte cause che concorsero a far abbandonare l' agricoltura e distruggere lo spirito agricola. Avendo Augusto in fatti conquistato l' Egitto, trasportò a Roma il tesoro de' Tolomei, la qual cosa operò la medesima rivoluzione che la scoperta delle Indie nell' Europa.

§ XXVII.

Quindi Augusto non si interessò punto per istabilire l' agricoltura, benchè Virgilio nella sua *Georgica* cercasse promoverla, e da questa si abbia argomento di crederla non affatto negletta da' Romani, almeno dai più sensati. Non pensò egli, allorchè andava prendendo le misure per la riforma de' costumi, di servirsi di questo mezzo, che è così proprio a favorire questa riforma; ma conviene riflettere che ogni suo tentativo a questo riguardo sarebbe riescito senza effetto, ed egli medesimo dovette comprendere la somma difficoltà di ridurre un popolo sedotto dalle illusioni del lusso e della grandezza, a quella semplicità naturale che è necessaria per la gloria e il progresso dell' agricoltura, riguardata da' Romani generalmente come una occupazione più conveniente agli

schiavi che alle persone libere e ai cittadini. Se la coltivazione della terra ricerca ed esige molta fatica e attenzione, ha data però origine a molte arti, le quali hanno prodotto il commercio, e questo ha moltiplicati gli interessi rispettivi e particolari dei varj membri della civile società, e quindi l'agricoltura dovette dar luogo, per cagione delle sue dipendenze e relazioni, alla formazione di molte leggi, le quali adattate al governo de' popoli coltivatori, hanno formato il corpo della giurisprudenza civile.

§ XXVIII.

Parlando delle arti, Augusto si allontanò dai principj degli antichi Romani, che avevano proscritte le arti nobili, cioè di piacere, di diletto e di ornamento, o sia, come si dicono, arti liberali, o almeno assai limitato il loro esercizio (poichè credevano di vedere nelle conseguenze di queste arti nella Grecia le cause della caduta e rovina delle sue diverse repubbliche), e sull' esempio di Cesare, che con queste arti diverse introdotte in Roma dopo la conquista della Grecia e dell' Oriente, intendeva dare alla città di Roma la più brillante esistenza e aspetto, diede anche Augusto il più grande appoggio a queste arti, e incoraggiò con tutti i mezzi il loro esercizio. Un oggetto però principale nel promovere queste arti è stato quello di distrarre vie più con aggradevoli divertimenti i Romani dai pensieri politici e dai riflessi alla antica loro libertà e repubblica, che avrebbero potuto nuocere alla sicurezza

dell' impero e al nuovo ordine politico del governo. Vide l' accorto Augusto essere le arti liberali opportune per sempre più stabilire ne' popoli il rispetto e la venerazione all' augusta maestà del sovrano, con l'architettura che innalza archi, colonne e piramidi, e che crea gli eroi e gli iddii con la calce e con i marmi; con la scultura che intaglia le statue e le imagini; con la pittura che esprime i volti, i ritratti, le vittorie e i trionfi; con la poesia epica e lirica che celebra le persone e le illustra di studiati elogi; e con la eloquenza che con i suoi ampollosi argomenti tesse panegirici fin dopo la morte. Fu pertanto Augusto medesimo un oggetto di queste arti liberali, come lo sono presso che tutti i sovrani per conservarne la benefica loro memoria.

§ XXIX.

Se pensò Augusto alle belle arti con tutto l' ardore e impegno, fu poi negligente intorno le arti utili, e lasciò che prevalesse il pubblico pregiudizio politico, che faceva riguardare queste arti come una occupazione soltanto propria degli schiavi. Non pensò quindi di formare all' appoggio di queste arti quegli stabilimenti che la sua situazione, la sua gloria e la prosperità del suo popolo esigevano come necessarj, e che aveva il potere di eseguire. Le sue idee furono a questo riguardo più circoscritte di quelle di Giulio Cesare, che dopo avere rifabbricata Cartagine e Corinto aveva formato il progetto di disseccare le maree Pontine, tagliare l' istmo

del Peloponneso, e concepiti altri utili disegni ed importanti. Instituì però Augusto, per promovere le belle arti e scienze, più biblioteche, come abbiamo da Svetonio (1), e specialmente ne dedicò una presso il tempio di Apolline Palatino.

§ XXX.

Nulla operò particolarmente Augusto per la navigazione e pel commercio marittimo. I suoi stabilimenti marittimi furono circoscritti, e non ebbero per oggetto che la sicurezza dei convogli e le provvisioni necessarie per tutte le parti dell'impero. Si pretende da qualche politico storico, che avrebbe potuto Augusto sormontare le barriere dei mari e riunire i tre continenti per strade non interrotte, se avesse aperti dei canali nell'Asia e nell'Affrica. I popoli di questi paesi, che gli erano tutti tributarj o sudditi, l'avrebbero servito volentieri colle loro persone e braccia, poichè da quest'opera ne sarebbe derivato che questi popoli si sarebbero arricchiti e ajutati e soccorsi scambievolmente nei loro bisogni. Si dice ancora che Augusto avrebbe potuto effettuare il vasto progetto concepito da Alessandro, col continuare il suo piano di riunione dei mari Rosso e Mediterraneo, e così trasportare senza grandi ostacoli e spese le ricchezze delle Indie al centro dell' Asia e sino nel seno dell'Europa, e quindi a Roma, dove non potevano altri-

(1) *Vitæ Cæsar.*, cap. 56.

menti arrivare che dopo viaggi lunghissimi e sommamente dispendiosi e penosi. Nè i tempi però, nè le circostanze politiche, nè le cognizioni cosmografiche d'allora potevano non solo suggerire ad Augusto l'impresa di questi vastissimi progetti, ma nè pure abilitarlo a condurli all' effetto che da essi si poteva desiderare e sperare. Ma non si deve dissimulare la saggia provvidenza di Augusto per vie più agevolare tra i suoi Stati il commercio, di avere istituito il corso pubblico e vettuario, che fu di poi vie più regolato nell' ufficio delle poste.

§ XXXI.

Un semplice saggio esposto in modo storico sulla condotta politica di Augusto in tutto ciò particolarmente che può riferirsi al sistema politico di un sovrano, si è creduto bastevole all' argomento dell' intiera opera per dare qualche lume di fatto al diritto politico e a quella convenienza di ragione politica cui si appoggia questo diritto. Noi vedremo sotto un altro aspetto le massime del diritto di convenienza politica adottate ed esercitate dall'imperatore Carlo Magno, quando di esso nella seguente quarta parte di quest' opera si avrà a ragionare.

§ XXXII.

L' impero romano dovette andare successivamente in decadenza, e dissolversi allorchè i successori di Augusto trascurarono il sistema ch' egli aveva saputo continuare nella situazione morale e fisica dello Stato, coll' avvilire la morale naturale e politica, e

col sostituire ai principj su i quali Augusto aveva fondato e governato l' impero, altri princìpj e massime che tendevano anzi a distruggere gli appoggi medesimi che sotto Augusto avevano sostenuto l' edifizio politico. Tutto ciò dovette succedere poichè gli imperatori romani, eccettuando Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, e ben pochi altri, introdussero il dispotismo militare e le costituzioni, e le leggi non ebbero più forza e credito nel loro governo per contenerli dentro i limiti di una potenza ragionevole e costituzionale. Lo stesso Tiberio, primo successore di Augusto, sempre sospettoso, diffidente e sedotto dagli empj e abbominevoli artificj e dalla politica ipocrisia di Sejano, ministro di tutte le scelleraggini di Tiberio, cominciò ben tosto a scavare i fondamenti, colla sua tirannia, di quell'edificio politico che insensibilmente e dolcemente si era studiato Augusto di inalzare ed organizzare con i principj della vera e genuina ragione civile e politica.

CAPO DECIMO.

Di Marco Aurelio il Filosofo, e del suo governo.

§ I.

Tra i successori di Augusto nell' impero merita singolare e distinta menzione l' imperatore Marco Aurelio che ha portata la vera filosofia naturale, civile e politica sul trono de' Cesari. Si sorpassa pertanto un Tiberio

che, scaltro e crudele, abusava con una cupa e maligna politica delle antiche leggi e magistrati, e del senato medesimo per coonestare e mascherare la sua tirannia, secondato e assistito ancora da un perfido e perverso ministro qual fu Sejano. Merita però qualche menzione Tiberio per aver proibito di accusare per la loro religione i Cristiani, e fatta proposizione in senato di ascrivere fra gli Dei Gesù Cristo, a cui non volle aderire il senato per la qualità del supplicio cui esso fu condannato, e per l'infamia in cui erano tenuti da' Romani tutti i Giudei nella classe de' quali erano compresi anche i Cristiani. La memoria di Cajo Caligola è in abbominio nella storia, come quello che nella sua stessa pazzia e demenza fu uno spietato ed empio tiranno, che tutte conculcò le leggi della natura, della giustizia e della prudenza politica, col dare libero sfogo a tutte le più brutali passioni. L'imperatore Claudio Druso, dalla militare prepotenza intruso nel trono di Augusto, fu un imbecille raggirato come un bufalo dalle mogli e dagli eunuchi, che seppe però abolire e rescindere gli atti del tiranno suo predecessore Caligola, ma che avendo avocata a sè la giudicatura degli affari e le funzioni de' magistrati, aprì il varco per la sua imbecillità e stolidezza ad ogni sorte di rapine e di ingiustizie, come riferisce Tacito che di Claudio dice: *Ipse modo huc modo illuc ut quemque suadentium audierat promptus* (1), *quæ jusserat*

(1) *Annal.*, lib. XII, et *Histor.*, lib. III.

vetare , quæ vetuerat jubere. Non pertanto Tacito medesimo riferisce di Claudio un saviissimo consiglio dato al re di Persia , che non pensasse nella sua mente di essere egli assoluto signore e i suoi sudditi servi , ma questi cittadini , ed egli reggitore , *non dominationem et servos , sed rectorem et cives cogitaret.* Di un Nerone non si può far menzione , che con orrore , benchè nell' aurora del suo impero avesse date eccellenti speranze di un savio e retto governo colle massime e istruzioni del suo maestro Seneca (sebbene questo sia stato imputato di complicità nella morte da Nerone data alla sua madre Agrippina), poichè corrotto da malvagi e pessimi adulatori e cortigiani , divenne un mostro vilmente crudele ed empio. A Nerone succedettero tre imperatori che non furono che lampi e meteore passeggiere nel brevissimo loro successivo impero (1). Di tutti questi abortivi Cesari si parlerà nel successivo capo.

§ II.

Flavio Vespasiano (cui lo storico Giuseppe ebreo diede ad intendere , per adularlo , che egli doveva essere quel principe di pace di cui parla il profeta Isaia nel capo nono delle sue profezie) per decreto del senato asceso al trono imperiale , colla celebre *legge Regia* fu investito della più ampia autorità sovrana (2), con Tito suo figlio , di cui fu

(1) Galba , Ottone e Vitellio.

(2) Su questa legge , con cui fu conferito l' impero

troppo breve l'impero (non parlandosi di Domiziano che col suo crudele e tirannico dispotismo ecclissò la memoria del padre e del fratello). Trajano (senza contare il brevissimo impero di Coccejo Nerva, che lasciò un sommo desiderio di sè stesso per le sublimi sue virtù morali e politiche) per decreto del senato fu ornato del cognome *Ottimo;* Plinio con un' empia adulazione disse nel suo panegirico, che *nihil reipublicæ majus, ac melius optandum quam ut Dii immortales Trajani vitam imitarentur*). Adriano e Antonino Pio furono imperatori de' quali la storia fa onorevole e chiara menzione per il loro carattere e per le loro virtù morali e politiche; ma sempre occupati in continue esterne guerre, non si hanno di essi particolari e distinte memorie istruttive per esornare specialmente la storia del diritto di natura, delle genti, civile e politico, eccettuate alcune poche riferite in diversi luoghi di questo Saggio, giusta l'opportunità dell' argomento che occorreva trattarsi.

§ III.

Di Adriano però particolarmante riferiscono gli storici, che in que' suoi lunghi e quasi continui viaggi che fece per le provincie dell' impero, abbia ristabilita la disciplina militare, e riformati varj abusi introdotti nel governo di esse, e varj regolamenti civili e

---

a Vespasiano, scrisse un dotto ed erudito commentario Leopoldo Metastasio, avvocato romano, stampato in Roma nel 1757.

politici, ad esempio di Numa, vi abbia stabiliti, specialmente col promulgarvi l'editto perpetuo già pubblicato in Roma. Non è da ommettersi in elogio di Adriano, che avendogli scritto Serenio Graniano, proconsole dell' Asia, *iniquum esse christianos nullius criminis reos indicta causa in vulgi gratiam trucidari*, rescriss' egli tosto, che se i Cristiani commesso avessero qualche cosa contro le leggi, si procedesse contro di essi, altrimenti fossero puniti i loro accusatori e delatori. Adriano è il primo degli imperatori, le cui costituzioni sieno riferite nel codice Giustinianeo; queste però, come scrive Spartiano nella vita di Adriano e Dione Cassio, furono stabilite e sanzionate coll' autorità del senato. Meritava pure di essere riferita e registrata nell' accennato codice la costituzione di Antonino Pio, che è succeduto nell' impero ad Adriano, con cui abolì saviamente il *senatus consulto* fatto sotto Giulio Cesare, dal quale era proibito far testamento senza lasciare all' erario della repubblica una determinata parte dell' eredità; ma questa costituzione non conveniva alla avarizia di Giustiniano per inserirla nel suo codice. Instituì Adriano quattro consolati, a' quali fu commesso il governo delle maggiori provincie d' Italia.

§ IV.

Adottato dal saggio e illuminato imperatore Antonino Pio, e destinato perciò successore all' impero Marco Aurelio (che aggiunse quindi al primiero nome quello pure

di Antonino), ebbe questi una educazione eccellente dai più abili e scienziati precettori, alla saggia direzione e istruzione de' quali corrispose egli con una docilità singolare, con la maggiore attenzione e applicazione, e con un profitto maraviglioso, come abbiamo dagli storici; e riescì quindi un saviissimo ed eccellente principe e sovrano, che seppe accoppiare la vera filosofia alla maestà del trono. La giurisprudenza civile apprese egli da Lucio Volusio Meciano, uno de' più accreditati giureconsulti di que' tempi, e questa gli servì e lo guidò assai bene allorchè, fatto imperatore, ebbe da far giustizia. Convien dire che sino dai primi anni della sua puerizia abbia dati saggi luminosi di un' ottima indole e di uno spirito superiore all' età, poichè si meritò fin d' allora l' amore parziale dell' imperatore Adriano, che nell' età di soli sei anni lo promosse al grado, assai cospicuo in quei tempi, di cavaliere, onore giammai da prima compartito a persone di così tenera età.

§ V.

Asceso al trono de' Cesari Marco Aurelio, da prima chiamato Annio Vero, governò l' impero da sè stesso, nè si lasciò sedurre dallo splendore del trono, dalle lusinghe ed adulazioni delle persone che nelle corti abusando del favore, tendono a ingannare i principi medesimi, e a sè trarre l' esercizio de' più essenziali attributi della sovranità per farne quell' uso e traffico che alla propria ambizione e al proprio interesse possa con-

venire. Ritenne Marco Aurelio per principio quello che insegna Seneca (1), *rempublicam non esse principis, sed principem esse reipublicæ*: e la sentenza di Tacito (2), che *reges creati ut homines regant, leges sancitæ sunt ut homines et reges obstringant*, e verificò il detto di Platone, che sarebbero felici i popoli se regnassero solamente i filosofi, cioè a dire se i regnanti studiassero, amassero e professassero la sapienza. I doveri pertanto che dalla sua sublime dignità di capo dell' impero credeva essergli imposti, erano di un' ampia estensione, ed egli gli adempiva fedelmente e come legislatore e come sovrano, avendo sempre avanti gli occhi le leggi naturali, coi dettami e principj delle quali, saggiamente modificati, sapeva fare un giusto uso del diritto civile e politico nel suo governo. Proteggendo Marco Aurelio le lettere e le scienze, fiorirono queste, e in singolar modo la filosofia e la giurisprudenza sotto il suo impero, che non furono però affatto neglette nè pure sotto i precedenti immediati imperi.

§ VI.

La filosofia di Marco Aurelio non consentì che fossero perseguitati i Cristiani per la loro religione, per cui è memorabile a questo riguardo la lettera da esso scritta all'assemblea generale dell' Asia, riferita da Eusebio.

---

(1) Seneca, *De clementia*, cap. 19.
(2) *Annal.*, lib. III.

È celebrato pertanto l' editto con cui vietò espressamente d' incrudelire contro i Cristiani, e questo editto fu per suo volere confermato da un *senatusconsulto* , e affisso nel foro di Trajano, *unde recte de plano legi possit* (1). La religione cristiana, da prima empiamente e crudelmente perseguitata, si potè quindi professare e praticare sicuramente e liberamente, perchè il savio principe, ancorchè in apparenza gentile, conobbe e la ragionevolezza del cristianesimo e la convenienza politica che vi era di lasciare ad ognuno libera la scelta della religione. Anzi abbiamo da Tertulliano nel suo *Apologetico*, che Marco Aurelio abbia riconosciuta dalle orazioni dei soldati cristiani la solenne sua vittoria sopra i Quadi mediante la grandine e i fulmini mandati dal cielo sopra di essi, come si ha distintamente dalla lettera da esso Augusto scritta al senato, riferita da Tertulliano e da Dione (2), benchè gli sciocchi pagani, ingannati dai loro impostori sacerdoti, l' abbiano voluta attribuire al loro Giove *Pluvio* e *Fulminante* per i meriti del medesimo imperatore. Nella riferita sua lettera scritta *ad commune Asiæ* fa Marco Aurelio un elogio della pietà de' Cristiani e della loro costanza in tollerare la morte, piuttosto che abbandonare la loro religione e seguire l'empietà e superstizione de' gentili idolatri, dichiarando

(1) S. Justinus martyr. *Apolog.* II.
(2) *Histor.*, lib. LXXI. — Eusebio, Orosio, Zifilino attestano lo stesso miracolo.

che sieno assolti i Cristiani e puniti gli accusatori (1). Sembra che anche Trajano dovesse avere qualche stima dei Cristiani, quando proibì specialmente a' Giudei di sottoporre alla circoncisione i loro servi che erano cristiani (2). Anzi si pretende di attribuire a Trajano un rescritto a favore dei Cristiani, se forse non si confondesse con quello del suo successore Adriano.

§ VII.

Marco Aurelio, seguendo i dettami e principj tratti dal diritto naturale, e col consiglio ed assistenza di valenti giureconsulti (tra' quali particolarmente si contò Scevola, applaudito anche oggidì nella scuola de' legisti) pensò seriamente a correggere i disordini introdotti nelle leggi e nelle loro applicazioni, e quindi i suoi rescritti, de' quali le *Pandette* fanno menzione, sono assai stimati e distinti da tutti i giureconsulti. Sono questi rescritti veramente sotto il nome di *Divi fratres*, come se vi avesse avuto parte anche Lucio Vero, collega di Marco Aurelio nell' impero; ma si sa dalla storia, che il molle e neghittoso Lucio Vero rimetteva volentieri a Marco Aurelio la pena e la gloria di essere egli l' autore de' rescritti e dei più serj pensieri del governo. Fu notato però di indiscreta bontà e di una troppo facile accondiscendenza alle femminili lusinghe e insi-

---

(1) Eusebius, *Histor.*, lib. XI, cap. 13 et 26.
(2) Leg. *circumcidere*, D. *De pœnis*.

nuazioni, per essersi Marco Aurelio associato all' impero l'imbecille e voluttuoso Lucio Vero, suo fratello adottivo, dando così il primo esempio alla divisione della dignità imperiale, esempio di funesta conseguenza a' successori.

§ VIII.

Fece Marco Aurelio risplendere eminentemente la sua clemenza in molti casi e occasioni, e specialmente nella ribellione di Cassio che aveva avuto l'ardire di arrogarsi l'imperiale diadema nella Siria, perdonandogli generosamente, anzi dimostrando dolore alla notizia della sua morte, e rilasciando ai di lui figli i suoi beni contro le istanze medesime di Faustina sua moglie, la quale voleva che fossero condannati alla morte i figli, e confiscati i beni tutti di Cassio. Seguì egli fedelmente in questo fatto la massima del padre suo adottivo Antonino Pio: *Non enim quidquam est, quod imperatorem romanum melius commendet gentibus quam clementia* (1), onde rescrisse anche Giustiniano (2), che *nihil peculiare sit imperialis majestatis, quam humanitas, per quam solum Dei servetur imitatio.* Ma nei delitti non per tanto di lesa maestà volle egli che si osservassero le antiche crudeli leggi della confisca a pregiudizio dei medesimi ascendenti e discendenti del condannato (3).

---

(1) Vulcat. Gallican. in *Avidio Cassio*, cap. 11.
(2) Leg. fin., cod *De donat. inter vir. et uxor.*
(3) Auth. *Bona damnatorum*, cod. *De bonis proscriptor. seu damnat.*

§ IX.

Ebbe Marco Aurelio niente meno grande zelo e premura per l'amministrazione della giustizia, e perciò, come scrive Giulio Capitolino, *capitales causas hominum honestiorum ipse cognovit, et quidem summa æquitate et justitia, ita ut prœtorem reprehenderet, qui cito reorum causas audierat, juberetque illum iterum conoscere, dignitatis eorum interesse dicens ut ab eo audirentur, qui pro populo judicaret.* Volle che il senato giudicasse con libertà anche delle cause che riguardassero la sua persona e famiglia, e lo fece giudice di appello delle cause giudicate dai consoli medesimi, affinchè l'arbitrio e la prevenzione non potessero mai aver luogo. In tutti gli affari nulla soleva egli determinare senza avere conferito prima co' suoi consiglieri, e specialmente in quelli che riguardavano la guerra, ne' quali la prudenza e l'accortezza ottengono più d'ordinario che la forza, nè mai s'ostinava nel suo parere, come abbiamo dal riferito Giulio Capitolino, da Dione e da altri storici. Una opposizione o rappresentanza rispettosa, fatta da personaggi gravi, dotti e prudenti, sopra i disegni e determinazioni politiche del sovrano, dà a questo occasione e impulso di ripassare le sue idee e pensieri a sangue freddo, e confrontarli col bene pubblico, coll'interesse verace dello Stato, calcolato su i principj della giustizia e della vera politica civile, come faceva saviamente Marco Aurelio.

§ X.

La grandezza, la maestà sovrana, il suo spirito, le sue estese cognizioni, gli allori de' quali era ornato per tante vittorie segnalate riportate, non resero punto Marco Aurelio superbo e orgoglioso per arrogarsi empiamente, come altri imperatori, alcun attributo della divinità. Egli era sempre modesto, benefico, affabile e accessibile a chiunque avesse a lui fatto ricorso. Abbiamo di fatti da' suoi libri (1) che egli modestamente disse di sè stesso: *Natura mea rationis est compos, et civili societati accommodata. Civitas mihi est et patria, quatenus quidem Antoninus, sum Roma; quatenus homo, mundus. Hæc mihi tantum sunt utilia, quœ his civitatibus conducunt;* e in un' altra umile dichiarazione disse: *si quis convincere me poterit, palamque mihi facere quod in re ulla minus recte vel sentiam, vel me geram, lœto, lubentique animo mutabo* (2). Regnò Marco Aurelio dieci anni solo dopo la morte di Lucio Vero, benchè anche prima sostenesse solo il peso tutto del governo, e morì in Vienna d'Austria da eroe ricolmo di gloria, nel cinquantesimo nono anno della sua età, con una inesprimibile generale afflizione e dolore di tutto l' impero, prova non equivoca dell'ottimo suo governo. Tanto amore e stima si meritò, che furono a lui decretati onori

(1) Lib. VI, § 44.
(2) *Ibid.*, § 21.

che sorpassarono quelli che per l' avanti si erano fatti agli imperatori defunti. Oltre l'accostumata *apoteosi*, che alla loro morte l'adulazione servile del senato di Roma decretava agli imperatori, e oltre la statua d'oro che si innalzò dove il senato si raunava, questo medesimo augusto corpo dichiarò sacrileghi quelli che non avessero nella loro casa una statua, immagine e memoria di Marco Aurelio.

§ XI.

A Marco Aurelio dallo storico Giulio Capitolino si attribuisce la legge politica ed economica insieme, per cui veniva imposto ad ogni cittadino il dovere di denunciare e notificare presso il prefetto dell' erario dentro trenta giorni la nascita de' proprj figli e il loro nome; legge che fu poi estesa a tutte le provincie nelle quali queste notificazioni dovevano essere fatte negli atti de' pubblici notari. Da questi atti di notificazione doveva constare il numero de' rispettivi figli, l' età, la loro condizione libera o servile. Si pretende da altri che questo politico ed economico stabilimento abbia avuto principio colla legge Giulia, Papia e Poppea, o almeno poco dopo, dachè Svetonio riferisce che la nascita di Cajo Caligola fosse registrata ne' pubblici atti. Dal che si può congetturare che forse prima di Marco Aurelio alle sole più illustri famiglie fosse riservato in Roma questo registro, perchè constare dovesse la illustre nascita e origine delle famiglie più cospicue, e che Marco Aurelio abbia poi voluto estenderlo a tutto l' impero, *ut*

inde liberalis causæ testationes fierent, come una provvidenza troppo necessaria per accertare la nascita e legittimità de' cittadini.

§ XII.

In mezzo alle gravissime cure e serj pensieri che esigeva il governo di un sì vasto impero, non lasciò Marco Aurelio d'occuparsi da filosofo a comporre l'opera delle sue *Riflessioni morali e politiche*, distribuite in dieci libri, per istruzione particolarmente del figlio Comodo che gli doveva succedere nell' impero, e che poi nel tirannico e barbaro suo governo non fece di esse alcun conto. Quest'opera, scritta in greco con stile semplice, ma purissimo, ed altamente commendata dagli intendenti ed eruditi, è un insigne monumento della virtù, della sapienza, della esimia filosofia civile e politica di Marco Aurelio, se si eccettuano alcuni pregiudizj della filosofia stoica scorsi in quest' opera. Nella storia moderna ancora abbiamo nell' *Anti-Macchiavello* un saggio del giusto e savio pensare intorno la morale e la politica d' un sovrano, d' un coronato filosofo qual fu Federico II re di Prussia, celebre nella storia politica, come nella letteraria.

§ XIII.

Nel libro primo delle accennate riflessioni parla della propria educazione, e si loda assai de' suoi maestri, poichè apprese ben per tempo a conoscere veramente qual sia la vita più conforme alla ragion naturale, per cui si svilupparono in esso i germogli di quei principj della equità e della giusti-

zia che derivano dal diritto di natura, impresso nel cuore di ogni uomo. Nel secondo libro tratta delle cagioni della cattiva condotta de' malvagi, che egli attribuisce all'ignoranza in cui sono del bene e del male, al difetto di educazione e di istruzione, alla forza e accecamento delle sregolate passioni, e ad un certo disprezzo delle voci del retto sentimento eccitato dalla natura; e quindi tutto si estende in discorsi morali, come pur fa nel terzo libro. Nel quarto entra a provare l' universalità delle leggi naturali e ad esporre i precetti che queste leggi impongono agli uomini. *La legge essendo comune*, conclude egli, *noi siamo dunque tutti concittadini; se noi siamo concittadini, noi viviamo adunque sotto una medesima polizia, e il mondo è per conseguenza una sola città.*

§ XIV.

Comunque alcuni abbiano creduto che nella filosofia di Marco Aurelio vi abbia qualche parte lo stoicismo, da cui è autorizzato il suicidio, non pertanto nel libro quinto esorta Marco Aurelio a sopportare coraggiosamente le disgrazie di questa vita piuttosto che privarsi di essa volontariamente, e senza la disposizione della divina Provvidenza abbandonare lo stato in cui ci ha essa collocati. *Bisogna*, dice egli, *consultando sè stesso, aspettare la dissoluzione naturale senza impazienza e ribrezzo.* Il sesto libro tutto si raggira su i doveri del sovrano e sulle necessarie istruzioni civili e politiche del medesimo. *Guardati bene*, parla egli in questo libro a sè

stesso, *di non degenerare in un tiranno, e di vestire un'aria tirannica, come è troppo facile a succedere a chi siede su un trono a governare i popoli. Conservati sempre buono, integerrimo, grave e senza orgoglio, amico della giustizia, dolce, umano e costante nella pratica de' tuoi doveri.* Qual felicità per i popoli se tutti i sovrani così filosofassero e agissero conformemente a queste massime! *Illas demum civitates florere*, disse Platone, *si aut philosophi imperarent, aut imperatores philosopharent.*

§ XV.

Abbiamo già nella prima parte ragionato sulla quistione proposta da alcuni scrittori di diritto naturale, se questo nelle sue massime e principj avrebbe avuto luogo in qualche modo nella ipotesi che non vi fosse Iddio, o non curasse egli le cose umane. Grozio, nel paragrafo secondo della prefazione della sua opera *De jure belli et pacis*, essendosi dichiarato per l'affermativa, il Puffendorfio di contrario sentimento (1) sospetta che Grozio abbia seguite le idee di Marco Aurelio spiegate nel suo sesto libro a questo proposito. Ma credono altri con più fondamento, che Grozio abbia piuttosto tratta questa sua sentenza da Bacone di Verulamio, il quale su questa quistione ragiona, per modo però soltanto d'ipotesi, nel capo decimo settimo de' suoi *Sermoni*, sapen-

(1) *De jure nat. et gent.*, lib. II, cap. 3, § 19.

dosi che Grozio ha fatto molto uso degli scritti di Bacone di Verulamio, siccome si potrebbe rilevare facilmente se si facesse un esatto confronto.

§ XVI.

Marco Aurelio, che conosceva nella natura stessa dell'uomo la ragione accomodata successivamente alla civile società, *et natura mea*, scrive egli (1), *rationis est compos, et civili societati accommodata*, non ha mai preteso di erigere in problema l'esistenza di Dio e la sua divina Provvidenza nel governo di questo mondo: e se nel suo sesto libro propone per modo di mera ipotesi la supposizione della non esistenza, lo fa egli non ad altro oggetto che di far sentire vie più l'obbligazione che importano le regole della ragione naturale, come necessarie ed utili all'uomo nella sua condotta e direzione e per la sua conservazione e benessere, quand'anche si volessero considerare come semplici consigli e avvertimenti risultanti dal mero istinto naturale. Che Marco Aurelio fosse persuaso dell'esistenza di Dio giudice sopra tutti i principi e potentati della terra, si deduce chiaramente da questa sua massima, che *magistratus quidem de privatis, principes de magistratibus, Deum autem de principibus decernere et judicare.*

§ XVII.

Dal settimo libro si rileva che Marco Au-

---

(1) Lib. VI, § 44.

relio, comunque si voglia che professasse la filosofia stoica, credeva non per tanto che l'anima dell'uomo fosse un essere spirituale, distinto dal corpo e immortale, e riconosceva inoltre l'unità di un Ente supremo e primitivo che tutto regge e governa questo universo da esso creato. A torto per altro sono accusati indistintamente tutti gli stoici di insegnare e professare il politeismo e l'assoluta fatalità in tutte le cose, pretendendo che tutti gli esseri siano tra essi concatenati per una fatale necessità, e che col corpo distrugga la morte anche lo spirito, che in noi pensa, riflette e agisce. Non era questo il sistema proprio della filosofia stoica, ma di alcuni soltanto che si dicevano stoici, e che professavano sotto questo nome speciali massime che tendevano all'ateismo. Egli è certo, come convengono gli eruditi filosofi, che la morale insegnata dalla stoica filosofia, dopo quella de' Cristiani, sia più atta a render felice l'uman genere, e questa era quella che professava Marco Aurelio, ancorchè fosse vero che addetto fosse alla stoica filosofia.

§ XVIII.

Le riflessioni morali e politiche insieme spiegate nell'ottavo libro, provano chiaramente la grande estensione dello spirito, delle cognizioni e del perspicace talento di Marco Aurelio. Eccellenti relativamente al diritto di natura sono le riflessioni pure che abbiamo ne' successivi libri. Contengono questi osservazioni ammirabili sopra le facoltà

dell' anima umana, sopra la sua natura e la sua eccellenza, derivando la sua origine dalla divinità come una particella della medesima. Questa opinione, comunque erronea, contribuì moltissimo a rendere la morale degli stoici che la seguivano, più sublime, e le regole della ragione più forti e più convincenti a loro riguardo. Fa egli vedere l' insufficienza delle cose terrestri per soddisfare agli essenziali desiderj dell' anima nostra, essendo essa portata continuamente verso quel bene che le fa desiderare e amare la società, e ricercare la propria felicità coll'esercizio di que' doveri che con una interna obbligazione sono prescritti dalle leggi della natura.

§ XIX.

Osserva nelle sue riflessioni Marco Aurelio, che la società civile e politica non può essere che una necessaria modificazione della naturale, senza però quell' arbitrio che l'uomo avrebbe dovuto avere sopra la sua persona e sopra le sue azioni, a cui ha dovuto rinunciare in favore del corpo politico, e pensa che l' uomo si debba considerare non solo come animale ragionevole, ma anche politico, cioè a dire, nato per la società. Non ostante però questa rinuncia, prosiegue Marco Aurelio, per parte degli uomini uniti nelle civili società all' uso della loro libertà originaria e naturale, non sono essi impediti di agire liberamente per contribuire alla perfezione dell' intiero corpo sociale, tosto che l' utilità delle loro azioni è riconosciuta, o tacitamente almeno approvata dal deposita-

rio della sovranità. La riunione delle volontà e delle forze in favore di un potere supremo, che alla testa del corpo sociale e politico lo deve reggere e governare, non può aver per oggetto e fine, come riflette Marco Aurelio, che la sicurezza e la prosperità di tutto il corpo sociale e politico, e di ciascun di coloro che lo compongono. Da questo oggetto e fine trae egli la conseguenza, che ciascuno il quale vive nello stato civile, sia obbligato a concorrere e mantenere la sua sicurezza e promuovere la sua prosperità. Nascendo da ogni obbligazione un dovere, egli è dunque un dovere preciso del cittadino di essere utile allo Stato di cui è membro e parte. Questo dovere è pertanto fondato sopra il principio della sociabilità, ed è perciò un dovere naturale ingiunto dalla legislazione universale della natura. Queste ed altre relative massime e principj tratti dal diritto e dalla morale naturale abbiamo negli ultimi libri delle *Riflessioni morali* di Marco Aurelio.

§ XX.

Aveva egli ancora scritta la storia della propria vita, perchè servisse parimenti di istruzione al figlio Comodo. Se si fosse conservata questa preziosa opera, consunta dalla voracità del tempo, avremmo il vero ritratto morale di Marco Aurelio, che dotato di sublimi sentimenti e vero filosofo, con uno spirito più grande e più vasto del suo impero, non era capace di adulare sè stesso. Non si sa però come

nella sua vita Marco Aurelio abbia colla sua filosofia saputo scusare il concubinato suo con Fabia dopo la morte della moglie Faustina, che abbiamo dal Capitolino, riferito dal Brissonio (1), per non moltiplicare i suoi figli e schivare le spese e pesi di un nuovo matrimonio, esempio che adottò pure il suo figlio Comodo (2). Seppe Marco Aurelio unire alla bontà, alla giustizia e all'amore de' sudditi anche il valore e l'arte della guerra, che dimostrò nelle sconfitte date ai Marcomanni che già parevano minacciare l'Italia, e nella spedizione contro i Quadi, particolarmente celebrata dagli scrittori così cristiani, come gentili, nella quale fu assistito, come già si è detto, dalla protezione divina. Avremmo nella sua vita da esso scritta un terzo specchio per formare i veri e savj cittadini, i grandi uomini di Stato e i più grandi sovrani e imperatori. Ha preteso però un vescovo spagnuolo, come riferisce il Muratori all' anno 180 de' suoi *Annali*, di comporre la vita di Marco Aurelio, ma è un' impostura, per avviso dello stesso Muratori.

§ XXI.

Ebbe Marco Aurelio sgraziatamente per successore Comodo, col nome di suo figlio, rinomato per le sue scelleraggini e azioni le più turpi e infami (3), che con la sua con-

---

(1) Ad Leg. *Juliam de adulteriis.*
(2) Arnisæus, *De jure connubiorum.*
(3) Lampridius, in *Vita Commodi.*

dotta depravata e col suo tirannico governo avrebbe affatto ecclissata la gloriosa memoria di Marco Aurelio, se lo splendore delle virtù di questo eroe non avesse avuta la forza di mantenerle non pertanto vive nella storia onde servissero anche ad altri di esempio. Perchè a Marco Aurelio non ridondi in disonore di aver prodotto un figlio così moralmente mostruoso, si vuole, non senza fondamento, che Comodo non fosse vero figlio di Marco Aurelio, ma un frutto delle infami prostituzioni di Faustina sua moglie con i più vili gladiatori, dissimulate dal marito con una filosofica indifferenza (1). La grossolana corporatura di nerboruto gladiatore, il carattere feroce e burbero e le azioni vili e infami di Comodo somministrarono un non equivoco argomento che fosse egli figlio di un gladiatore, e giammai di Marco Aurelio.

§ XXII.

La sola censura quindi, di cui è notato dagli storici Marco Aurelio, è quella di non avere prevenuto in maniera che Comodo non dovesse succedergli. Doveva averlo abbastanza conosciuto dalla ferocia del suo carattere doppio e cupo, dalle vili e turpi sue azioni e dal suo genio ed instinto crudele e ferino spiegato sino da' primi suoi anni, per cui, come scrive di Comodo nella sua vita Lampridio, furono *rescissæ sub illo res judicatæ, venditi litium eventus, juraque omnia*

(1) Capitolinus, *Vita Antonini Phil.*, cap. 19.

subversa. Giuliano apostata nella sua satira de' Cesari scrisse che giustamente Marco Aurelio doveva lasciar l'impero a Claudio Pompejano, suo genero, personaggio di gran saviezza e prudenza, piuttosto che ad un figlio di naturale sì perverso e maligno, che poi dovette essere vittima della sua pazza e bestiale condotta. Filippo, secondo re di Spagna, e Pietro il Grande, czar delle Russie, ebbero maggiore spirito e affetto pel bene, per la tranquillità e pel buon governo dei loro Stati allorchè sacrificarono eroicamente i loro primogeniti che per il loro carattere e per i loro costumi e per i saggi già dati colla loro condotta e colle loro azioni erano da essi conosciuti troppo corrotti da cattive e perniciose massime, di modo che saliti al trono, sarebbero stati il flagello de' sudditi e la rovina e desolazione dello Stato. Non prevalse in questi saggi sovrani, come in Marco Aurelio, l'affetto paterno all'amore verso i sudditi e il buon governo dello Stato. Lusingavasi forse Marco Aurelio, essendo egli in età ancora robusta e virile, di raddrizzare e medicare quella giovane pianta che minacciava produrre frutti guasti e maligni, ma non fu a tempo.

CAPO DECIMO PRIMO.

Del dispotismo introdotto dagli imperatori romani nel governo dell' impero, e appoggiato ai loro ministri.

§ I.

Se il governo di Augusto fù regolato con principj e colle massime di una moderazione costituzionale, e con una azione politica insensibile tendente alla vera monarchia, come si è veduto, non si può negare di aver egli non pertanto somministrati successivamente a' suoi successori i mezzi politici onde rendere il loro governo più indipendente e assoluto. Tiberio, che subentrò al trono imperiale rimasto vacante per la morte di Augusto, affettando anch' egli nel principio del suo governo una somma moderazione per vie più ingannare e sedurre il popolo e il senato romano, ebbe l' arte di affascinare colla più raffinata ipocrisia politica e l' uno e l'altro, che li ridusse a ricolmarlo di tutti quei più speciosi e grandiosi titoli che condurre potessero il suo governo al dispotismo. Affettò realmente Tiberio al principio del suo governo di imitare Augusto, *et populum*, come scrive Tacito nella sua storia, *per tot annos molliter habitum, nondum audebat ad duriora vertere.* Elio Sejano, suo ministro favorito (sacrificato indi anch' esso alle di lui gelosie politiche e morali), fu quello che eseguendo i reconditi disegni di Tiberio, condusse suc-

cessivamente, coll' opprimere singolarmente il senato, il suo governo a quel dispotico e crudele sistema che massimamente negli ultimi anni di questo Augusto si praticò in Roma. Si fece nel governo di Tiberio un uso della legge di *maestà* nei casi medesimi per i quali non era fatta, e la fece egli servire a tutto ciò che al suo odio e alla sua diffidenza potesse giovare, nel qual caso, come dice Tacito, *quo distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac veluti sacrosanctus erat.* Prevenne Tiberio la massima perversa del Macchiavello (1), che un principe per sostenersi non deve essere buono, religioso e clemente, e che non deve punto turbarsi se lo accusano di quei vizj coi quali crede di salvare il suo Stato e mantenere il suo dispotismo, ritenendo per principio politico e morale che onesto e giusto è tutto quello che giova: massime energicamente combattute da un re filosofo (2).

§ II.

La maggior tirannia è quella che si esercita all' ombra delle leggi e col colore mendicato della giustizia. Tiberio rimise al senato il giudizio di coloro che egli voleva rei di lesa maestà contro di lui. Il senato, caduto in uno stato di somma viltà e bassezza, e pieno di spavento e timore per la potenza di Tiberio, e colla imponente direzione del

(1) *Principe*, cap. 15, 16 e 17.
(2) L'*Anti-Macchiavello* del re Federico II di Prussia.

perfido Sejano, si prestava ciecamente senza alcuna cognizione di causa a giudicare e condannare come rei di lesa maestà tutti coloro che dal sospettoso Tiberio e da Sejano tali si volevano, e persino i più illustri senatori, divenuti suoi vili adulatori, facevano il mestiere infame di delatori e accusatori. Voleva Tiberio che il popolo credesse libero e indipendente il senato, e lo considerasse come l' appoggio fermo del governo, mentre era in fatti questo corpo intieramente dedicato a' suoi voleri e a soddisfare alle sue gelosie, a' suoi odj e a' suoi tirannici disegni e capricci. Tiberio, che temeva le assemblee di un popolo numeroso, come quello di Roma, gli tolse il diritto che Augusto gli aveva conferito di eleggere i magistrati, e lo conferì al senato, cioè a dire a sè stesso, perchè il senato era ridotto ad essere un mero cieco istrumento del dispotismo tirannico di Tiberio.

§ III.

Di Cajo Caligola succeduto a Tiberio non si può far menzione che con biasimo e ribrezzo, essendo egli stato un pazzo frenetico che disonorò il seggio imperiale col suo brutale dispotismo. Veramente nel primo albore del suo impero pareva che avesse dato buon saggio col ristabilire i comizj soppressi da Tiberio, e modificare l' arbitrario delitto di lesa maestà; ma successivamente non pertanto sagrificava militarmente tutti quelli che gli spiacevano e che alla stravagante sua fantasia non bene figuravano, tenendo sempre

la spada sospesa sopra il corpo del senato che minacciava di sterminare. Di Claudio si racconta che, benchè debole di intelletto, abbia però fatte ne' primi anni varie leggi e regolamenti politici, utili e diretti a organizzare saviamente il governo. Fra le altre leggi dell'imperatore Claudio merita singolar menzione quella che, mentre per le antiche leggi, e specialmente per la legge *Voconia*, le madri erano escluse dalla successione dei figliuoli, accorda alla madre la successione de' figli come per un conforto nella perdita di essi. Merita ancora di essere ricordata la legge di questo stesso imperatore, per cui erano puniti i padroni che avessero uccisi i loro schiavi, su la vita de' quali altronde pretendevano i padroni di avere un assoluto dominio. Tacito (1) però dice che Claudio avendo avocata a sè la giudicatura degli affari e le funzioni de' magistrati, aperse colla sua debolezza e imbecillità il varco ad ogni sorte di rapine. Tuttavia non mancava Claudio di buona intenzione, ed era privo di orgoglio e di fasto, per lasciarsi regolare dai consigli de' savi, come abbiamo da Dione, e per suggerire agli ambasciatori stessi dei Parti, ricorsi ad esso per domandare un miglior re, che i frequenti cangiamenti nulla giovano, convenendo accomodarsi nella miglior maniera agli umori dei re, *ferenda regum ingenia, neque usui crebras mutationes* (2). *Bonos*

(1) *Annali*, lib. XI.
(2) Tacit., *Annal.*, lib. XII, et *Histor.*, lib. IV.

imperatores voto expetere, qualescumque tollerare. Ma successivamente pel suo carattere troppo timido e imbecille si lasciò, come si è già detto, da' perversi favoriti e dalle impudiche mogli che si abusavano della sua scempiaggine, condurre a risoluzioni indegne del suo grado, e sommamente pregiudicievoli al ben pubblico e alla dignità del governo, il quale poi si ridusse ad un obbrobrioso femminile dispotismo. Si rese Claudio vie più odioso e spregevole per aver fatto morire Appio Sileno per mera leggerezza e imbecillità (1).

§ IV.

Nerone portato al soglio imperiale dalle arti e dalle frodi di Agrippina sua madre, che per istruirlo però richiamò dall' esilio Seneca a cui l' infame messalina l' aveva fatto rilegare per otto anni, fu ne' primi anni difatti, guidato da questo filosofo, un ottimo principe che rispettò le leggi e le costituzioni fondamentali dell' impero, ma poi prevaricando sacrificò il maestro (benchè questo siasi dimostrato successivamente un maestro e filosofo cortigiano) e gli altri suoi primi consiglieri, e persino la stessa sua madre, e divenne un mostro di crudeltà e tirannia. A Nerone, che per opera di Agrippina sua madre, divenuta moglie di Claudio, era già stato dal medesimo adottato per suo erede mentre egli era nell' undecimo anno di sua

---

(1) Dione, *Hist.*, lib. LX.

età (1), fu veramente nominato Seneca come suo ajo, perchè formare dovesse il cuore e lo spirito di suo figlio. Si è detto che Nerone sia divenuto crudele e sanguinario coll' abitudine di troppo spesso vedere il combattimento de' gladiatori, in cui si spargeva molto sangue. Aveva Nerone nei primi periodi del suo impero, sdegnato delle vessazioni de' pubblicani, formato il magnanimo, ma non possibile progetto d' abolire tutte le imposizioni; fece però alcuni editti per correggere le angherie e le avanie dei pubblicani (2). Si è osservato nella storia, che il principio del regnare de' malvagi principi è spesso come il fine de' buoni, poichè per uno spirito di contraddizione sopra la condotta dei predecessori possono i successori fare di loro arbitrio ciò che gli altri fanno per virtù e giustizia, e perciò a questo spirito di contraddizione si devono molti ottimi regolamenti, ma molti ancora di pessimi. La massima della madre Agrippina riferita da Tacito, che *decus, pudor, corpus, cuncta regno viliora habenda sunt,* doveva avere influito a corrompere il cuore di Nerone.

§ V.

Fu in seguito l' impero romano involto in guerre civili per la sua successione, e se si eccettua Domiziano, che fu un dispotico tiranno nel suo governo militare, e che proscrisse da Roma e dall' Italia tutti i

---

(1) Svetonius, in *Nerone*, cap. 7. — Seneca, in *consolatione ad Elviam matrem.*

(2) Tacito, *Annal.*, lib. XIII.

filosofi (1), ebbe poscia alcuni principi savi che rispettarono le leggi e lo governarono con i principj dettati dall' amore per la giustizia e pel retto ordine morale e politico. Tra questi si distinse Trajano, principe il più saggio e compito di cui la storia degli imperatori romani abbia parlato, che fu fra questi il più felice e il più glorioso per l' impero, e di cui scrisse Plinio nel suo Panegirico, che *ut non minus hominem se quam hominibus præesse meminerit.* Nutriva egli un cuore eccellente che lo portava al bene, uno spirito illuminato che gli mostrava il migliore, un' anima nobile, grande e bella che spiegava tutte le virtù morali e politiche di un uomo proprio a onorare la natura e a governare il mondo. Ma non volle impuniti coloro che avevano mossa sedizione contro Nerva, suo antecessore (2), che lo aveva trascelto a succedergli nell' impero, perchè così esigevano la giustizia e una retta politica. Dopo Trajano meritano pure attenzione Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Alessandro Severo. Siccome i precedenti imperatori nel loro dispotismo si davano in balía alla voluttà, all' ozio e alle passioni più brutali, scaricandosi della cura degli affari coll' erigere ne' loro favoriti scostumati, avari, e di una ambizione smisurata, tanti idoli presso il tiranneggiato popolo, i savj principi al-

---

(1) Gellius, *Noct. attic.* XV, 11.
(2) Dione, *Vita di Trajano.*

l' incontro si sostennero, e governarono senza orgoglio e fasto, mostrandosi sempre amorevoli verso tutti e vigilanti ne' loro doveri. Di Adriano (che nulla decideva e determinava senza i pareri e consigli di rinomati giureconsulti, massime di Giulio Celso, di Salvio Giuliano e di Nerazio Prisco) specialmente si è notata la giustizia e l' umanità con cui tolse ai padroni l' autorità, di cui si abusavano, di uccidere i loro servi, *eosque jussit damnari per judices, si digni essent* (1). Una simile legge fu pure attribuita, come si è già riferito, all' imperatore Claudio Druso. La condotta però di Adriano cagionò delle mormorazioni per avere abbandonate le conquiste di Trajano, a cui doveva l' impero, che egli volle limitare all' Eufrate, avendo così fatto ritirare il Dio Termine de' Romani contro i millantati oracoli che ai Romani assicuravano che il loro Dio Termine non sarebbe mai retrocesso e ritirato.

§ VI.

Al trono di Augusto essendo succeduto Comodo che era un complesso di crudeltà e di libidini mostruose che lo esposero al disprezzo e all' odio insieme non solo di Roma, ma dell'impero tutto, fu esso cagione d'un cambiamento singolare nel governo. Dalla storia civile di Roma si comprende quanto sotto i primi Cesari fosse grande e imponente la potenza

(1) Dionis., lib. IV, cap. 14 — Seneca, *De ira*, lib. III, cap. 24. — Spartian., *in Adriano*.

de' soldati pretoriani, che erano le guardie dell' imperatore, massimamente poichè Sejano, favorito ministro di Tiberio, volle unire in un solo quartiere e alloggiamento tutte le compagnie da prima distribuite in diversi quartieri. Il capitano di queste guardie, chiamato prefetto del pretorio, che faceva le veci di primo luogotenente, o sia di primo ministro dell' imperatore, aveva quell' autorità in Roma che aver doveva il capo di un corpo di milizie assai potente, con un accesso libero in ogni tempo appresso il principe. Augusto però, che vedeva da principio assai pericolosa cosa che l' officio di prefetto del pretorio si estendesse agli affari civili e politici del governo, e che un troppo grande potere e autorità fosse collocata in un suddito (1); stimò di restringerlo alla sola polizia militáre. Ma Comodo, immerso nelle sue lascivie e in una vita scioperata e brutale, per scaricarsi delle cure e pensieri del governo, volle accrescere eccessivamente il potere e l' autorità del prefetto del pretorio, accumulando in esso al militare comando anche un'amplissima autorità e giurisdizione civile e politica che vie più rese Comodo un oggetto di disprezzo e di avvilimento alle stesse milizie.

§ VII.

Pervenne quindi il prefetto del pretorio ad un sommo eccesso di dispotismo; e benchè

---

(1) Aristot., *Politic.*, lib. V, cap. 11.

nelle persone di Papiniano e di Giulio Paolo, due celebri giureconsulti promossi a questa luminosa e primaria carica, la medesima sia riescita di utilità e vantaggio al pubblico e al regime dell'impero, ridusse però negli altri il governo imperiale ad un vero sistema di dispotismo, che però non sempre può essere un sinonimo della tirannia. Il dispotismo può essere esercitato dove così esigono il bene, la sicurezza, la tranquillità dello Stato e il giusto rigore delle leggi; ma la tirannia non ha altra regola che la volontà, le passioni, la vendetta del tiranno e il disprezzo delle leggi e della religione stessa. Quando il grande interesse dello stato sociale l'esiga, il sovrano può cangiare e modificare le leggi pubbliche del governo diretto sempre dal diritto di convenienza politica da cui risultino direttamente il bene dello Stato, la sicurezza e tranquillità de' popoli. I prefetti del pretorio però, divenuti soli e supremi ministri dell'autorità sovrana, procurarono realmente di sostenerla ed estenderla oltre tutti i limiti della ragione civile e politica, e renderla tirannica, ed impiegarono a questo oggetto le peripatetiche sottigliezze e sofismi di una giurisprudenza prostituita ad un barbaro dispotismo politico. S' introdusse nelle scuole stesse la massima, che ritengono anche oggidì religiosamente i Turchi e seguaci dell' empia setta di Maometto, essere il sovrano despota e padrone assoluto della vita e fortuna de' sudditi, cosicchè quanto al diritto naturale medesimo

si volle far supporre per sistema di governo alla stupidità del popolo, che il principe sovrano non è più un uomo ma un ente superiore nella sua potenza e politica essenza alla stessa umanità, d'onde ne veniva l'apoteosi di cui erano fregiati gli imperatori romani alla loro morte, benchè si fossero screditati e detestati in vita per la loro crudeltà e dissolutezza.

§ VIII.

Da questo dispotico sistema di governo, introdotto particolarmente dall' imperatore Comodo, ed adottato da' suoi successori, eccettuati alcuni pochi più savi e illuminati, ne vennero in conseguenza l'avvilimento e il discredito del senato, che doveva essere il sostegno del decoro e della dignità del nome romano. Furono difatti perseguitati, o sospesi, o messi a morte i più gravi, più morali e più sensati senatori, e vennero ascritti per supplimento al senato, per danaro e per capriccio, uomini vilissimi della stirpe servile e della plebe più abbietta. Si vendevano i decreti e le sentenze a nome del principe, facendosi un vilissimo traffico della giustizia. Erano pure esposti al mercato i governi delle provincie e tutte le maggiori e più luminose cariche dello Stato e dell' impero, cosicchè sotto l' impero medesimo di Comodo si videro per prezzo in un anno solo creati sino a venticinque consoli. Questo avvilimento e discredito delle dignità civili e dell' ordine senatorio e patrizio accrebbe vie più l' ardire e la licenza della soldatesca, che produss

quelle sì frequenti rivoluzioni, nelle quali furono spesso vittime infelici gli stessi imperatori, poichè quanto più i prefetti del pretorio partecipavano della autorità sovrana, tanto più in quei miserabili tempi erano tentati di salire al primo grado coll' affrettare la morte dell' imperatore, come abbiamo dalle storie tutte dell' impero romano.

§ IX.

Elio Pertinace, *vir doctrinæ omnis* (come lo rappresentano Aurelio Vittore, Dione e Spartiano), successore di Comodo, fu infatti vittima della licenza e prepotenza de' pretoriani pel suo zelo attivo di ristabilire l' onore e la dignità del senato, e nel governo il buon ordine politico, e di questi fu tanta l' audacia e temerità, che misero indi all' incanto l' impero a cui aspirò per sua sventura Didio Giuliano, che poi per non aver potuto pagare la somma immensa che aveva promessa, fu vittima della prepotenza militare. Settimio Severo, che non mancava per altro di molta virtù, ed era erudito non solo nella greca e latina letteratura, ma peritissimo ancora nel diritto romano (1) (avendo per moglie ancora Giulia, data allo studio della filosofia, come si ha da Filostrato e da Dione), seguitò non pertanto il sistema dispotico con sempre più abbassare e umiliare il senato, e colle crudeli proscrizioni di coloro che avevano seguito il partito dei

---

(1) Spartianus, in *Septimio Severo*, cap. 1 et 2.

suoi concorrenti all' impero. Abbiamo però da Elio Spartiano nella vita di Settimio Severo, che egli avesse prescritto *ne liceret imperatori inconsulto senatu occidere senatorem.* Ma egli il primo contravvenne a questa sua savia legge, raggirato e ingannato dal perfido suo ministro Plauziano. Tuttavia prevalse di poi il sistema che nella causa capitale di un senatore fossero a sorte eletti cinque senatori, come si ha da una legge degli imperatori Graziano e Teodosio (1). Pretese Settimio Severo di abolire l'editto perpetuo, ma non ottenne l' intento. Dichiarò per altro in una sua legge (2) *omnem me habere curam subveniendis pupillis, omnibus liquere volo*; pensiero degno della virtù politica di Settimio Severo e dei più savj Augusti.

§ X.

Caracalla, figlio e successore di Settimio Severo, dopo il fratricidio commesso nella persona di Gete suo fratello, colle sue profusioni verso la soldatesca e massime verso i pretoriani, e coll' avere esteso a tutto l'impero il diritto di cittadinanza di Roma, per guadagnarsi l' affetto delle provincie (caricando però del doppio le gravezze, e convertendo in decima la vigesima, come si ha da Dione), si assicurò il dispotismo col suo politico governo e coll' amore de' soldati, finchè non fu vittima anche egli del prefetto

---

(1) Leg. 12, *cod. Theodos.*, *De jurisdict.*
(2) Leg. 13, *cod. Theodos.*, cod. tit.

del pretorio, che aspirava al trono imperiale. Il barbaro Macrino ed il pazzo frenetico e superstizioso Eliogabalo, uno per la sua crudeltà, e l'altro per le sue pazzie, furono sagrificati all'odio e al disprezzo degli stessi pretoriani. Alessandro Severo, riputato per uno de' più savj principi, e che si dice aver avuto per suoi consiglieri intimi i celebri giureconsulti Ulpiano, Giulio Paolo, Pomponio, Alfeno, Celso, Modestino, Fabio Sabino, Callistrato ed altri che tanto illustrarono la giurisprudenza (alcuni de'quali vanno però attribuiti ad altri tempi), si era studiato di ridurre il governo dell'impero ad un sistema di legittima moderazione, restituendo al senato la sua dignità, l'antico suo splendore e la costituzionale sua autorità, affine di stabilire così un buon ordine nell' economia stessa interna del governo, per cui, come riferisce Lampridio, formò in Roma i corpi, cioè le società e i collegi degli artisti, e di là venne poi il nome di *corporati* nel codice Teodosiano e presso gli antichi scrittori. Aveva però questo saggio Augusto per massima *invitos non ambientes in rempublicam collocandos*, come abbiamo da Lampridio. Non pertanto fu egli pure vittima del proprio zelo e amore per la giustizia e pel bene e prosperità dello Stato e dell' impero. Fu egli barbaramente sagrificato dalla militare licenza, istigata particolarmente dai prefetti del pretorio, che mal soffrivano il loro potere e la loro baldanza circoscritta dalla virtù e saggezza dell' im-

peratore. Aveva Alessandro Severo saviamente e giustamente prescritto l' ordine al senato, con cui i *senatusconsulti* dovessero ritualmente essere fatti, *ut iretur per sententias singulorum, ac scriberetur quidquid quisque dixisset, dato tamen spatio ad disquirendum, cogitandumque priusquam dicerent, ne incogitati dicere cogerentur de rebus ingentibus*. Tra i suoi principali consiglieri e giureconsulti erano Ulpiano e Giulio Paolo: il primo, come abbiamo dal Gravina (1), è notato nelle sue definizioni giuridiche più inclinato alla equità, il secondo più severo e religioso nello spiegare il senso della legge; il primo è anche riconvenuto di alcune false opinioni dai più dotti giureconsulti; ed al secondo si attribuiscono decisioni appoggiate a ragioni insussistenti nella giusta dialettica ed esposte con uno stile grave sì, ma troppo breve e conciso che le rendono oscure.

§ XI.

Il senato, avvilito, estenuato e oppresso sempre più dalla brutalità di alcuni imperatori, si trovò troppo spesso vilmente abbandonato alla prepotente discrezione di un solo ministro nella persona singolarmente dei prefetti del pretorio. La qual cosa confermò successivamente ed accrebbe talmente l' audacia e l' insolenza de' corpi militari guidati dagli accennati prefetti, che l' elezione medesima degli imperatori fu da essi arrogata

(1) *De ortu et progressu jur. civil.*, lib. I, cap. 101.

prepotentemente a sè stessi, e l' approvazione del senato non era che un servile atto di adulazione. Nacquero quindi quelle tante guerre civili, dachè niuno dei varj eserciti impiegati nella vasta estensione dell' impero, volendo essere inferiore agli altri, furono poi eletti successivamente tanti Augusti dalle distinte armate, di maniera che tra l' impero di Settimio Severo e quello di Gallieno si contarono almeno venti imperatori, emuli tra essi e discordi, giacchè, come disse Lucano,

Nulla fides regni sociis, omnisque potestas
Impatiens consortis erit.

Nec regna socium ferre nec tædæ sciunt, disse già Seneca (1). Quasi tutti però questi imperatori, che furono specialmente Massimino di origine barbaro, i tre Gordiani, Massimo, Balbino, Filippo, Decio, Gallo e Valeriano, perirono massacrati dalle milizie che disponevano a loro capriccio del trono imperiale.

§ XII.

Tutti questi imperatori creati dalle milizie e dagli eserciti avevano una sovranità dispotica, giusta lo spirito militare a cui la dovevano; ma non per tanto vi furono alcuni che non fecero un uso tirannico, nè abusarono del loro potere dispotico conferito loro dalle armate, non isdegnando di

(1) Agamen., act. 2, vers. 151.

dirigersi col' consiglio di celebri e dotti giureconsulti, chiamati a parte del governo, e convertendo così il governo dispotico in un pratico governo monarchico. L' imperatore Diocleziano specialmente meritò qualche elogio dagli storici politici perchè in mezzo alle turbolenze e convulsioni politiche dell' impero *quieta omnia brevi patravit, pacisque officia devinxit legibus œquissimis.* È vero però che questo imperatore per la tirannica crudeltà e fanatismo brutale con cui perseguitò i Cristiani, in odio soltanto della loro religione, lasciò di sè una memoria obbrobriosa. Ma egli è inoltre da' politici censurato Diocleziano per la divisione delle provincie romane, dalla quale procedettero le rivoluzioni dell' impero e la declinazione e caduta d' Italia abbandonata al barbaro e inetto Massimiano, con cui imprudentemente divise l' impero, che fu poi suddiviso ancora con Costanzo Cloro e Galerio, il che recò una successiva estrema confusione nel governo dell' impero e nelle sue provincie. Per altro sebbene vi fossero più imperatori, non eravi che un solo impero e una sola potenza esercitata da più persone rivestite della clamide imperiale, finchè Galerio e Costanzo Cloro non avendo potuto accordarsi, divisero realmente l' impero, come abbiamo da Orosio e Aurelio Vittore. Sotto questi principi si lagna Lattanzio (1) *ex-*

---

(1) *De mortib. persequutorum*, cap. 22.

stinctam esse eloquentiam, causidicos sublatos, jurisconsultos aut necatos, aut relegatos; affettando essi un dispotismo e fasto asiatico e tirannico insieme.

§ XIII.

La riforma del governo dell' impero, di dispotico che era in sè stesso, in monarchico costituzionale, è dovuta più particolarmente all' imperatore Costantino in cui l' impero fu riunito dopo essere stato diviso tra Costanzo Cloro, Galerio e Massimino, sotto i quali *licentiam rerum omnium legibus solutis, præsulibus, et judicibus datam* (1). Giustamente quindi Costantino, *innumeris animi, corporisque virtutibus, et militari gloria vere magnus,* fu dagli storici ricolmato di sommi encomj anche per le sue virtù morali, civili e politiche nelle quali sull' imperial trono si distinse. Non può il di lui nome venire ecclissato dalle calunnie e imposture di Zosimo, scrittore fanatico pagano, dell' apostata Giuliano (sebbene congiunto di sangue col medesimo Costantino) e di coloro che le copiarono, come il Montesquieu, il Voltaire ed altri libertini scrittori che a Costantino anzi pretendono attribuire l' introduzione del governo dispotico che erasi già sviluppato da prima in alcuni imperatori empj e tiranni. La religione cristiana che abbracciò Costantino per una spe-

(1) Eusebius, lib. VIII, cap. 13. — Aurel. Victor., *Epitome* 40 et 41. — Lactant., *De mortib. persequut.*

ciale provvidenza di Dio, e che egli professò sinceramente, ebbe anzi principalmente il merito di aver introdotto nell' impero un governo moderato e organizzato da savie leggi e costituzioni, checchè ne dica al contrario il Raynald con altri della sua foggia di pensare. L' esempio de' suoi predecessori fece a Costantino conoscere quanto pericoloso fosse il soverchio potere del prefetto del pretorio, che arrivò alcune volte perfino ad usurparsi l' impero, e quindi pensò di dividere questa sublime carica in quattro soggetti, coll' assegnare ad uno l' Oriente, ad un altro l' Illirico, ad un terzo le Gallie, al quarto l' Italia, dando a tutti il nome di *prefetto del pretorio*, ma limitando il loro potere alla sola militare polizia. Ciò non ostante sotto i successori di Costantino queste dignità furono sempre pericolose all' impero, alla pubblica pace e tranquillità ed alla sicurezza de' regnanti (1).

§ XIV.

Chi crederebbe che Costantino, non ostante quelle sue magnifiche e rigorose leggi *de Officio rectoris provinciæ*, che sono la seconda, la terza e la quarta che leggiamo nel codice di Giustiniano sotto questo medesimo titolo, fosse stato egli stesso non per tanto troppo indulgente a tollerare le vessazioni

(1) Volle ancora Costantino, che gli antichi magistrati prendessero altro nome, e che se taluno riteneva le prima denominazione, diversa fosse la sua giurisdizione e vario l' impiego, introducendo inoltre nuove dignità, come si legge nel *Codice Teodosiano* col Gotofredo ne' *Prolegomeni* al cap. 12.

e soperchierie de' suoi ministri, prefetti e governatori delle provincie? Un sovrano veramente, per quanto accorto ed attento sia al governo, non può sempre difendersi dalla perfidia de' ministri. Tiberio e Settimio Severo, benchè principi i più gelosi della loro sovrana autorità, si lasciarono però governare e dirigere troppo spesso l' uno da Sejano e l' altro da Plauziano: due scellerati ministri che si abusavano enormemente della soverchia confidenza e fiducia in essi riposta dai loro sovrani.

§ XV.

Pretendono alcuni scrittori politici di biasimare Costantino per avere abbandonata Roma, antica e originaria sede dell' impero, dopo avervi dimorato dal 319 fino al 322, per trasferire questa alla estremità orientale dell' Europa in faccia all'Asia, per vaghezza di fabbricarvi una città che portasse il suo nome, e fare di questa città una nuova Roma, niente meno magnifica e superba col vantaggio della situazione. Zosimo vuole che a ciò siasi indotto Costantino per essere mal soddisfatto del popolo romano che lo spregiava e ingiuriava a motivo della religione cristiana da esso abbracciata. In fatti nella nuova città cui diede il suo nome, per dimostrare il giusto suo odio e detestazione al paganesimo volle tolta ogni reliquia, ogni memoria del culto idolatrico; la qual cosa non gli sarebbe riescita in Roma, in cui la superstizione pagana dominava; nè era agevole schiantarla dal cuore de' Romani, come

si può argomentare specialmente da una lettera di Simmaco (1). Fu non per tanto tacciato Costantino da un filosofo politico dei nostri tempi per avere dichiarati liberi tutti gli schiavi dopo che si fossero resi Cristiani, e per avere colle sue leggi in favore del cristianesimo cagionata la decadenza dell' impero, ma questo preteso filosofo si è discreditato colle sue massime anticristiane, per non dire empie, che ha sparse ne' suoi libri.

§ XVI.

Tuttavia Costantino ebbe sommo zelo e premura di ridurre colle sue costituzioni ed editti i costumi de' Romani alla cristiana pietà e religione quanto era possibile, e gli fu quindi a cuore *calumnias sedare legibus severissimis*, *nutrire artes bonas*, *præcipue studia literarum*, e di sradicare dal cuore de' Romani l' antica superstizione e idolatria (2). Eutropio (3) però, autor pagano, confessando che alcune costituzioni di Costantino fossero *ex æquo et bono* fatte, dice che esse erano per la maggior parte superflue e severe, perchè non convenivano allo spirito del gentilesimo da lui professato. Quando il grande interesse dello Stato lo esiga,

---

(1) *Epist.* 54, lib. VII. Abbiamo a questo fine molte leggi ed editti di Costantino, registrati e compilati nel *Codice Teodosiano*.

(2) Aurel. Victor., *Epist.* 41. — Eusebius, in *Vita Costantini* II, 30, IV, 26. — Nazarius, in *Panegyr.*, cap. 38.

(3) Lib. X, cap. 8.

può il sovrano cangiare le leggi pubbliche del governo e tutto ciò che ha relazione al diritto di convenienza politica, giacchè fa d'uopo ritenere per massima certa che il potere legislativo non può derivare che dall' autorità sovrana in cui deve risedere il potere dirigente, e quindi non merita censura Costantino se ha saputo a proposito correggere le antiche e primiere leggi de' Romani dove non potevano convenire colle massime e principj del suo governo e della sua religione.

XVII.

Erano però già cinquanta e più anni che gli imperatori non riguardavano Roma come sede primaria dell' impero; cosicchè da circa quindici degli ultimi imperatori, o tiranni, che regnarono anche prima di Costantino, eccettuato il tiranno Massensio, non tennero la loro sede in Roma. Stranieri costoro e barbari per lo più di nazione, tratti alcuni dalla vanga e dall' ovile, e venuti dalla Dalmazia, dalla Dacia e dalla Bretagna, non potevano aver amore e predilezione per Roma e per l' Italia stessa. Si vantarono quindi singolarmente le legioni di Alemagna e le nazioni barbare, *sua in manu sitam rem romanam, suis victoriis augeri rempublicam, in suum cognomentum adscisci imperatores*, come riferisce Tacito ne' suoi Annali. Altronde il fasto della nobiltà, troppo altera del nome romano, e la licenza della plebe medesima beffarda e maligna, che pure pretendeva partecipare dell' orgoglio e grandezza dell' antico popolo romano, e l' odio che quindi

nutrirono i cittadini di Roma verso gli imperatori creati dalle milizie fuori delle loro mura e dell' Italia ancora, erano fortissimi stimoli perchè gli imperatori abbandonassero Roma e da essa stassero lontani, cosicchè prevalse la massima, *posse principem alibi quam Romæ fieri et posse ab exercitu fieri*, come abbiamo dallo stesso Tacito. Ammiano Marcellino storico, che viveva in Roma nei primi tempi di Teodosio, asserisce che anche a' suoi giorni, cioè più di un secolo dopo che Roma era stata abbandonata dagli imperatori, gli orgogliosi Romani mettevano in disprezzo e in derisione tutti que' personaggi e principi che fuori delle loro mura e lungi dall' ombra del Campidoglio erano nati, creati ed eletti.

§ XVIII.

Viene imputato Costantino dell' errore politico di avere indebolito l' impero coll'avere data l' occasione della divisione del medesimo in orientale e occidentale, per cui la sede del primo fu ritenuta in Costantinopoli, e quella del secondo per lo più, non già in Roma, ma in Ravenna e in altre città d' Italia (1). L' invasione de' popoli settentionali e boreali nell' Italia e in altre provincie dell' impero,

(1) La divisione dell' impero in orientale e occidentale seguì effettivamente allorchè assunto all' impero Valentiniano, creò Augusto suo fratello Valente cui cedette l' impero nell' Oriente, e Valentiniano si ritenne quello d' Occidente. Erano però seguite altre divisioni dell' impero antecedente, ma con altre disposizioni.

che seguì nel quinto secolo, estinse finalmente la successione degli imperatori d'Occidente, che risorse poi dopo tre secoli nella persona di Carlo Magno, come si vedrà nella quarta parte di quest' opera. Dalla divisione dell' impero derivarono gravissimi pregiudizj all' impero stesso, poichè ne seguì che gli imperatori romani d'Oriente ricusarono a quelli d'Occidente un' armata navale, per motivo della loro alleanza coi Vandali, e così vicendevolmente per certe particolari alleanze e ragioni degli Occidentali non poterono questi soccorrere gli Orientali nelle guerre dai medesimi intraprese.

§ XIX.

Finchè sotto l' imperatore Onorio (a cui Teodosio il padre assegnò nella divisione dell' impero da esso fatta, l' Occidente, riservando l' Oriente ad Arcadio), maneggiò con assoluta autorità il timone del governo Stilicone, come suo ministro, benchè di nazione vandalo (il quale per la sua destrezza e pel suo vigore negli affari di guerra e di pace si è renduto celebre nella storia degli uomini grandi di quell' età), l' Italia coll' impero occidentale scampò, mentre egli visse, dal pericolo gravissimo di cadere sotto il giogo de' barbari, e la gran mole dell' impero sospese l' imminente sua rovina. Ma finalmente la morte di questo grand' uomo, sacrificato dalle gelosie e sospetti insinuati all' imbecille Onorio da' suoi nemici ed emuli, e specialmente da Olimpio (che poi gli successe nel ministero e nel favore del

principe), tolse e recise quel solo braccio che restava a sostenerla e che poteva ritardare almeno la minacciata rovina.

§ XX.

Stilicone, a dir vero, governò l'impero d'Occidente più da sovrano assoluto che da ministro, e per assicurarsi meglio dell'autorità conferitagli ò usurpata, nudriva e fomentava nel debole animo di Onorio la timidità, l'inerzia e l'indolenza. Altronde questo Augusto, inclinato alla pietà e alla perfezione religiosa, come lo provano gli editti e rescritti promulgati contro i Pagani e gli Eretici, tutto si abbandonava all'attività e accortezza de' ministri in ogni affare del civile governo. Convien dire che il governo di Stilicone sia stato diretto da giusti principj e massime di giustizia e di religione e di un ordine retto civile e politico, poichè S. Ambrogio lo stimò, lo apprezzò e lo appoggiò vie più nella confidenza dell' imperatore. Il poeta Claudiano, che visse in quei tempi anch' egli, ha ornato e adulato con molte lodi ed encomj Stilicone, il quale realmente se era buon soldato, fu però da alcuni storici rappresentato come un cattivo ministro, che vendeva la giustizia e le cariche, e spogliava le più ricche famiglie per arricchirsi (1). Ad ogni modo fu egli che fece argine al torrente rovinoso de' popoli barbari che invasero l' Italia e

(1) Zosim. *Hist.*, lib. IV, cap. 59, lib. V, cap. 1. — Orosius, lib. VII, cap. 37.

l' impero, ma cadde vittima del sospettoso e timido Onorio.

§XXI.

Si fa non per tanto dagli storici quistione intorno il carattere di Stilicone, la sincerità delle sue intenzioni e la sua fedeltà. Si è preteso che egli macchinasse di usurpare il soglio al suo principe, e di togliere la corona imperiale ancora dal capo di Arcadio fratello di Onorio, per metterla su quello del di lui figlio Eucherio in Costantinopoli. Egli era veramente Stilicone ne' suoi trattati e corrispondenze con i popoli Barbari da' quali derivava, in circostanza di dar ombra e motivo a' suoi rivali di persuadere all' imbecille Onorio, che egli macchinasse tradimenti. Intraprese difatti Stilicone troppo gran cose, e non seppe moderare la sua gloria e la sua ambizione per non risvegliare la gelosia del principe e l' invidia degli adulatori e ministri confidenti di lui, che poi cospirarono non solo ad abbassarlo e mortificarlo, ma alla sua morte medesima. Quindi senza alcuna speciale cognizione di causa il sospettoso Onorio ordinò la morte di un sì grande ministro e capitano, e ciò diede l' ultimo crollo all' impero di Occidente.

§ XXII.

Successe a Stilicone Olimpio nel governo dell' imperatore, e delle miserabili reliquie dell' impero occidentale. Ma per quanto grande potesse essere il credito di questo ministro, onde si conciliò la stima universale, fu egli ancora non di meno vittima

de' suoi emuli e degli invidiosi della sua autorità e grandezza presso il timido Onorio, che lo privò quindi di ogni dignità e onore, mandandolo in esilio e poi privandolo anche della vita. Coloro che emuli odiavano più le virtù che i difetti di Olimpio, seppero persuadere allo sbalordito Onorio, che le sventure dello Stato dovevano essere attribuite al mal governo e fors' anche alla perfidia del favorito Olimpio, onde ottenere di perderlo nell' animo di Onorio.

§ XXIII.

Arcadio, fratello di Onorio, che la sua sede imperiale teneva in Costantinopoli, ebbe anch' egli in Eutropio un primo ministro arbitro de' sovrani diritti, che seppe disfarsi dell' emulo Ruffino per regnare solo e indipendente sotto il nome dell' imbecille Arcadio nell' impero d' Oriente. L' insoffribile sua superbia e insaziabile avidità con cui raggirando come un bufalo il debole imperatore, dispoticamente governava l' impero, gli procurò un odio universale col pericolo d' una rivoluzione che mettesse a cimento la stessa dignità imperiale, e fu quindi obbligato il buon Arcadio a ricordarsi di essere egli il sovrano, a degradare Eutropio e poscia a punirlo colla morte. Liberatosi dallo scellerato Eutropio il debole Arcadio, lasciò il governo in balía della superba Eudosia sua moglie, che divideva cogli iniqui officiali il profitto delle loro ingiustizie, usurpando i beni altrui ad onta delle incessanti lagnanze de' popoli oppressi ed

afflitti. A tutto ciò si aggiunse la perfidia di Garna generale dell' armi, che pure seppe abusarsi della debolezza di Arcadio nel di lui impero.

§ XXIV.

Se è vero che certi ministri troppo favoriti e troppo potenti, abusando della confidenza del sovrano, compromettono il di lui onore e maestà, e insieme ancora la pubblica tranquillità civile e politica, vero è pure, come si è veduto dalla storia, che bene spesso, per quanto meritar debba la pubblica stima e affezione la probità e la retta intenzione di un ministro, non può questo sempre difendersi dall' invidia e dal livore degli emuli e nemici che nella corte lo circondano. Quando le persone più accorte e più sollevate dal favore del principe, benchè siansi procacciato questo favore coi loro veri meriti, si vedono non per tanto cader vittime delle loro stesse virtù per le cabale e le artificiose calunnie de' loro emuli, non può il governo risolversi che in una confusa e sorda anarchia. Si vedono quindi succedere ministri uno dopo l' altro, soppiantandosi a vicenda, diretti per lo più da diversi principj e massime di morale civile, di politica e di interesse per un retto governo. Ma ciò non può succedere che sotto principi deboli e troppo timidi, presso i quali la cabala e l' artificio tutto possono a loro danno medesimo. Egli è perciò che sotto Onorio, principe il di cui carattere debole, timido, e diremo anche imbecille vien notato specialmente dagli storici,

succedettero uno dopo l'altro Stilicone, Olimpio e Giovio.

§ XXV.

Per tanto nella confusione e interna anarchia della corte di Onorio e dell' impero di Occidente il Goto Ilarico, già prima generale di Arcadio, potè entrare in Italia specialmente per la caduta di Stilicone, il cui valore gli era di forte ostacolo, far tremare il senato di Roma e la stessa corte di Onorio residente in Ravenna, dar la legge con autorità assoluta all' impero medesimo, e giungere perfino a creare un nuovo imperatore da contrapporre a Onorio, nella persona di Attalo, che fu poi imperatore di comica scena.

CAPO DECIMOSECONDO.

De' rescritti e delle costituzioni imperiali.

§ I.

Essendo la potestà legislativa uno degli attributi e de' diritti principali della sovrana maestà, gli imperatori non trascurarono di esercitarla con prescrivere nuove leggi e costituzioni. In fatti, dopo che si vide il principato monarchico più utile e conveniente alla repubblica (*neque enim*, disse Dione, *fieri poterat ut sub populi imperio ea diutius esset incolumis*), fu trasferita dal popolo romano nell' imperatore tutta la potestà legislativa e non già soltanto comunicata, contentandosi il popolo che gli fossero mantenuti *panem et circenses*. È bensì vero che nei primi

periodi dell' impero romano, dissimulando in certo modo il diritto e la prerogativa della loro sovranità stabilita sulle rovine della repubblica, gli imperatori per mezzo del senato, cui si lasciò qualche apparenza e ombra della sua dignità primiera, col titolo semplice di *senatusconsultus*, promulgavano le loro costituzioni, editti e leggi. Fa quindi Plinio nel suo panegirico un grande elogio a Trajano, perchè tanto deferisse alla autorità del senato, mentre che degli altri imperatori asserisce che colla loro imponente potenza facevano deliberare il senato a loro capriccio, dopo che, come dice Tacito, *comitia ex campo transtulit ad patres Tiberius.* Trajano, modello de' savj principi, ricusò per lo più di dare rescritti particolari, perchè non venisse estesa a tutti i casi ai quali non poteva convenire, una decisione fatta sopra un caso particolare e bene spesso un favore privato; riflesso che avrebbe dovuto ritenere Triboniano dall' inserire nel *Codice di Giustiniano* tanti rescritti particolari degli imperatori, onde sono derivate tante antinomie nelle leggi del detto codice, essendo questo codice stato compilato senza il dovuto criterio, e coll' applicare ai rescritti semplici il titolo e nome di leggi, senza riguardo alle contraddizioni tra essi.

§ II.

Dai tempi di Adriano in poi, indipendentemente dal senato, conservato soltanto come una larva e un fantasma dell' antica costituzione civile e politica, e diretta-

mente per propria sovrana potestà pubblicavano gli imperatori le loro costituzioni, editti e leggi (1), raccolte in seguito prima nei codici Gregoriano ed Ermogeniano, e poscia ne' codici Teodosiano e Giustiniano. Un gravissimo disordine è notato da' critici nelle imperiali costituzioni, poichè spesso i successori nell' impero abolivano, modificavano, e alteravano le costituzioni e leggi degli antecessori, e ciò per uno spirito di emulazione e di contraddizione, piuttosto che per zelo della giustizia e di un miglior ordine civile e politico. Per cagion d' esempio, l' imperatore Settimio Severo procurò di togliere e abolire le costituzioni che il predecessore Didieo Giuliano nel brevissimo ed effimero suo impero aveva promulgate. Macrino proscrisse e cassò quelle di Comodo, dello stesso Settimio Severo e del suo figlio Bassiano Caracalla, e così avvenne di alcuni altri Augusti, più dalla forza militare che dall' affetto de' popoli stabiliti e intrusi nel trono imperiale di Roma. Miglior concordia non si rinviene nè pure fra gli stessi imperatori cristiani, perchè spesso succedeva che il successore, sbalzato dal trono l' antecessore, sacrificato alla sua ambizione e forza, procurava di estinguere colle leggi e costituzioni del medesimo ogni sua memoria.

---

(1) § *Sed et quod principi* etc. *Instit. de jure nat. et gent*, leg. 7 *De constitut. princip.* — Plinius, in *Panegyrico Trajani*, cap. 76.

§ III.

Non deve recar maraviglia se sotto al nome di Nerone, di Domiziano, di Comodo, di Caracalla ed altri crudelissimi tiranni che sedettero sul trono imperiale, si abbiano non per tanto alcune costituzioni e leggi nelle quali risplendono la saviezza, la giustizia e la gravità (ben diverse da quelle prolisse ed ampollose, convenienti più ad oratori che a principi legislatori, che ci sono state tramandate da Costantino e suoi successori): tutto ciò si deve attribuire al sistema e costume che opportunamente osservarono alcuni imperatori romani de' primi tempi, di prevalersi dell' opera di celebri giureconsulti in tutto ciò che l' amministrazione della repubblica e gli affari gravi del governo il consiglio di questi esigevano, modificando così di quando in quando gli imperatori il loro dispotismo. Abbiamo in fatti da Dione Cassio (1), che l'imperatore Adriano in consiglio *habuit non amicos suos, aut comites solum, sed jurisconsultos, et præcipue Julium Celsum, Salvium Julianum, Neratium Priscum, aliosque quos tamen senatus omnis probasset.*

§ IV.

Prima dell' impero di Adriano vi erano in Roma pubbliche accademie nelle quali dotti professori e giureconsulti insegnavano le scienze filosofiche e civili e la legale disciplina. Ma Adriano volle fondare un particolare

(1) Lib. LXIV, cap. 8 et 69, cap. 7.

ateneo nel foro romano, alle radici del Monte Aventino, in cui pubblicamente si insegnassero le scienze e la giurisprudenza (1). Fu poi questo ateneo ampliato e ridotto in forma più nobile da Alessandro Severo, che assegnò a tutti i professori il loro stipendio. Da questo ateneo uscivano i giureconsulti, dell' opera de' quali si prevalevano gli imperatori nella amministrazione e negli affari del governo dell' impero. Furono però alcuni giureconsulti successivamente sagrificati e immolati alle frenetiche gelosie dei barbari e crudeli tiranni che sedettero sul trono imperiale, come fra gli altri si conta di Papiniano condannato a morte dal tiranno parricida Caracalla per non avere voluto scusarlo e difenderlo dell' omicidio di Geta suo fratello, trucidato da esso in seno alla stessa madre, e come si ha ancora nell'impero di Gallieno, il più spregievole fra i Cesari, in cui furono *causidici sublati, jurisconsulti necati, aut relegati* (2).

§ V.

È celebrata anche l' accademia di Baruti in Oriente, nella provincia della Fenicia, dove la legge civile insegnavasi in greco, quando in Roma era insegnata in latino. L' epoca però della fondazione di quest' ac-

(1) Dione, in *Juliano*. — Lamprid., in *Alexandro Severo*. — Capitolin., in *Pertinace*. — Simac., lib. I. *epist.* 15.

(2) Lamprid., in *Alexand.*, 16 et 51. — Spartian., sect. 22. — Lactantius, *De morte persequutor.*, 22.

cademia si è creduta da alcuni posteriore alla traslazione del trono imperiale a Costantinopoli; ma una costituzione di Diocleziano imperatore che si legge nel *Codice di Giustiniano* (1), indirizzata agli scolari che in *civitate Berytiorum provinciæ Phœniciæ* apprendevano la scienza legale, deve necessariamente far credere assai più antica la fondazione dell' accademia di Baruti.

§ VI.

I primi a raccogliere e compilare insieme le costituzioni e i rescritti imperiali, ritenuti come leggi dello Stato, benchè non riguardassero che casi particolari, furono Papirio Giusto, di cui fa menzione Giustiniano nelle *Pandette*, che visse ai tempi di Settimio Severo, e i due giureconsulti Ermogene e Gregorio, che in due codici, denominati da essi *Ermogeniano* e *Gregoriano*, compilarono le sole costituzioni degli imperatori Gentili cominciando da Adriano, epoca in cui gli imperatori si attribuirono nelle loro costituzioni e rescritti una piena assoluta indipendenza dal senato di Roma, il quale, benchè si lasciasse esistere per un fantasma dell' antico sistema civile e politico di Roma, e non avesse alcuna influenza, almeno diretta ed efficace, e al più qualche volta precaria nel governo e nella legislazione, riteneva però il suo nome ne-

(1) Leg. 1, cod. *Qui ætate vel professione se excusant, et ibi commentat.*

gli editti e costituzioni imperiali per una mera graziosa formalità che ad esso accordavano gli imperatori a titolo di onore.

§ VII.

Dei detti due codici pretende l' Eineccio che il *Codice Ermogeniano* non fosse che un supplimento del *Gregoriano* (1). Comunque sia, questi due codici per l' ingiuria de' tempi si sono perduti e smarriti, non esistendo che alcuni rari frammenti o supposti, o veri presso qualche scrittore, nè si sa se con pubblica o privata autorità siano questi codici stati formati e pubblicati. Giustiniano però nel suo codice fa credere di avere trasportate varie costituzioni dagli accennati codici, mutilate alcune e alterate per adattarle a' suoi tempi, e togliere ciò che in isfregio e ingiuria della cristiana ortodossa religione potesse da esse risultare. S. Agostino nel libro secondo *ad Pallentium* sembra far uso del *Codice Gregoriano* col riferire una costituzione di Antonino Pio compresa nel detto codice e ommessa in quello di Giustiniano. L' autore della *Collazione delle leggi mosaiche colle romane*, che secondo il Gottofredo fioriva nel sesto secolo ai tempi di Cassiodoro, fece uso particolare di questi codici nella antidetta sua collazione.

§ VIII.

Si pretende che nei codici *Ermogeniano* e *Gregoriano* fossero distintamente contenute le

---

(1) *Antiquit. rom. jurisprud. illustr. proœmii*, § 19.

costituzioni e gli editti degli imperatori gentili in odio e disprezzo della religione cristiana dachè cominciò a introdursi in Roma, e che quindi siano stati nella maggior parte aboliti e proscritti dagli imperatori cristiani. Ermogene e Gregorio erano di fatti due giureconsulti gentili, che vissero dopo l'epoca dell'impero di Costantino; e animati probabilmente da un fanatico zelo pel gentilesimo, vollero raccogliere ne' loro codici le costituzioni e gli editti degli imperatori gentili per contrapporli a quelli degli imperatori cristiani, e ommisero quindi di registrare le costituzioni e gli editti di questi che avevano regnato avanti l'epoca dei loro codici.

§ IX.

Costantino, che ebbe la religiosa ambizione di voler essere autore di una nuova giurisprudenza, che si riferisse allo stabilimento del cristianesimo, molti capi del primiero diritto civile che non convenivano alla cristiana religione da esso abbracciata, seguita e protetta, o abolì intieramente, o almeno di accomodarli e modificarli si studiò alla economia religiosa introdotta coi dommi cristiani; e molti altri capi ancora che non appartenevano direttamente alla religione, pretese ridurli ad una maggiore semplicità, equità e chiarezza, togliendo di mezzo l'artificio e le sottigliezze delle antiche leggi, come riferisce particolarmente Nazario nel suo *Panegirico*. Questo panegirista di Costan-

tino indirizza di fatti a questo Augusto, fra le altre lodi, le seguenti espressioni: *Le leggi vostre non sono state fatte che per correggere i vizj e per regolare i costumi: voi avete tolto di mezzo l' artificio delle antiche leggi le quali pareva che non avessero altra mira che tendere insidie ai semplici.* Volle Costantino restringere specialmente la paterna autorità, troppo da prima estesa e inviluppata in superstiziosi riti, e togliere al padre la proprietà dei beni de' figli (1), giacchè non poteva convenire al governo monarchico la troppo estesa autorità paterna. Il diritto rigoroso della patria podestà che si estendeva perfino su la vita de' figli, si pretendeva veramente privativo dei soli cittadini romani (2).

§ X.

L' imperatore Giuliano, detto l'*apostata* (nome altronde non discaro alle lettere e alla profana filosofia), benchè nipote di fratello dell' augusto Costantino, taccia il zio (dopo averlo empiamente motteggiato per la sua conversione) di novatore e perturbatore delle antiche leggi e costumi: *Julianus*, così scrive Ammiano Marcellino, *memoriam Costantini ut novatoris perturbatorisque priscarum legum et*

(1) Leg. 1 et 3, Cod. Theodos., *De bonis matern.*, et seq. unica ejusd. cod. *De bonis, quæ filiis famil. acquirunt.*

(2) Ex leg. 3, D. *De his qui sui vel alieni juris sunt. Instit. Justin.*, lib. I, tit. 9, *De patria potestate.* — Heineccius, *Antiquit. romanæ*, lib. I, tit. IX, § 2.

moris antiquitus recepti, *vexavit* (1). Pensava questo fanatico Augusto, impegnato nella sua empia apostasia, di ristabilire l'idolatria, e perciò si studiò di abolire le leggi e costituzioni del saggio e religioso Costantino, che vi potevano ostare; ma il breve suo impero, involto in continue guerre, non gli diede tempo per questo suo sacrilego disegno. Non per tanto Michele di Montaigne prendendo la difesa della sua apostasia e degli altri misfatti a lui imputati, ricolma Giuliano di eccessive lodi (2). Anche il Montesquieu (3) ha l'impudente coraggio di dire che Giuliano *non ha avuto dopo di sè principe più degno di governare gli uomini*, giudizio il più ingiusto e insieme falso che immaginare si potesse, e che contraddice direttamente alla storia genuina di quell'augusto apostata, che dissipò l'erario nelle superstizioni del culto idolatrico, che trattò da tiranno i sudditi cristiani, che precipitoso nelle sue risoluzioni, troppo spesso ingiuste e crudeli, innalzò cattivi ministri, preferendo i più zelanti nel culto idolatrico e motteggiando sempre l'imperatore Costantino per la sua conversione al cristianesimo.

(1) Lib. 16, cap. 28. Fa pure questo scrittore pagano altrove, nel libro XXV, un magnifico elogio all'imperatore Giuliano.

(2) *Saggi*, lib. II, cap. 18.

(3) *Esprit des lois*, liv. XXIV, chap. 10. *Considérations sur les causes de la grandeur et décadence des Romains*, chap. 17.

§ XI.

Teodosio e Giustiniano raccolsero ne' loro codici molti di quei rescritti, che essendo fondati in soli ipotetici casi e fatti, sopra particolari informazioni e sopra singolari vertenze che esigevano qualche provvidenza fuori della disposizione delle leggi, o emanati per un favore e grazia impetrata contro la sanzione medesima delle leggi, non potevano per sè stessi formare una legge o costituzione generale. I compilatori di cui si servirono gli accennati imperatori, non ebbero certamente molto criterio per non aver saputo distinguere la natura e l' indole dei particolari rescritti da quella delle leggi e costituzioni che dovevano essere la regola e la norma generale del governo. Non è adunque meraviglia se si incontrano varie leggi del codice tratte dai rescritti, in contraddizione tra esse e con le vere costituzioni e leggi fondamentali medesime, come hanno osservato particolarmente il Gottofredo ne' suoi commentarj al codice Teodosiano, ed altri eruditi nel codice Giustinianeo.

§ XII.

Nel codice Teodosiano, di cui si parlerà in appresso, specialmente si leggono ancora alcune singolari costituzioni dette prammatiche, ed altre che si dissero mandati dei principi. Le prime non erano che risposte alle domande venute dalle provincie, città e collegi su qualche affare pubblico, nelle quali il principe dichiarava ciò che credeva convenire al suo politico interesse combinato

colle circostanze e situazione particolare politica ed economica della provincia, città e collegio che interpellava il principe. Le seconde non erano che arbitrarj ordinamenti diretti a' rettori delle provincie, inspettori, tribuni ed altri pubblici officiali per ispeciali provvidenze di pubblica economia, che le provincie richiedevano, de' quali mandati si ha un titolo intero nel surriferito codice Teodosiano. Analizzando questo titolo si vedrà che il ben pubblico non fu sempre l'oggetto de' sovrani mandati, ma che troppo spesso prevalse l'iniqua massima di Eufemo, ambasciatore degli Ateniesi a' Camarinesi durante la guerra di Sicilia (1), che un principe e sovrano non fa niente che sia ingiusto finchè non fa se non ciò che è utile, e si propone per regola la volontà sua, diretta dal capriccio, dall'interesse e dallo spirito di dispotismo, dal qual sistema abbiamo il carattere del tiranno e la filosofia del principe del Macchiavelli.

CAPO DECIMOTERZO.

Dell' imperatore Teodosio e del suo codice.

§ I.

Ad emulazione de' codici Ermogeniano e Gregoriano, dopo quasi un secolo, l'imperatore Teodosio il giovane, che regnava

---

(1) Tucidide, lib. VI della *Storia del Peloponneso.*

nell' Oriente, mentre nell' Occidente Valentiniano Terzo teneva l' impero, ordinò la raccolta e compilazione di tutte le costituzioni e rescritti degli imperatori cristiani da Costantino sino alle costituzioni che egli stesso promulgò, e così venne a formare un codice dal suo nome appellato *Teodosiano.* Qualcuno ha preteso di attribuire questo codice primieramente a Teodosio il grande, vale a dire all' avo del giovane, ma con un errore troppo manifesto, male intendendo Idacio nella sua cronaca e Claudiano nel primo libro del suo poema, i quali dicono bensì che Teodosio il grande, debellato il tiranno Massimo, ed entrato in Roma col figlio Onorio, abbia ivi pubblicate varie leggi per correggere la corruttela de' costumi, che tuttavia in Roma si manteneva, ma non parlano di codice alcuno da esso specialmente promulgato. Sopra di che si possonopiù diffusamente consultare i celebratissimi commentarj di Giacomo Gottofredo al codice *Teodosiano.*

§ II.

Comunicò Teodosio primieramente il pensiero suo intorno il nuovo codice che meditava, a Valentiniano Terzo che occupava il trono imperiale dell' Occidente, da esso chiamato suo figlio, per avere questo una figlia di Teodosio per moglie. Lo approvò Valentiniano pienamente, e gli fece avere inoltre le costituzioni e leggi degli imperatori d'Occidente unitamente alle proprie date da Roma, da Aquileja e da Ravenna, perchè fossero comprese nel nuovo codice adottato da esso

pure per i suoi Stati occidentali, *ut sicut uterque orbis*, come si esprime Valentiano nella novella decimaterza, *individuis ordinationibus regitur, eisdemque quoque legibus temperetur*. Valentiniano aveva sommo rispetto e grandissime obbligazioni verso Teodosio come suo genero, e lo chiamava perciò suo padre, *gloriosissimus principum* (così nella citata novella Valentiniano parla di Teodosio) *Theodosius clementiæ meæ pater leges a se, post codicem numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra præceptione direxit.*

§ III.

Teodosio trascelse a questa dilicata e importante opera otto nobili personaggi di maggior credito per sapere e per probità, i quali, per gli impieghi luminosi che o sostenevano o avevano sostenuto, dovevano avere piena cognizione delle costituzioni e leggi, e volle che con un diligente e profondo studio e criterio non solo le traessero dalla oscurità in cui molte erano sepolte, ma le purgassero, le compendiassero, e colla più possibile precisione fossero nel codice registrate, tolte le inutili prefazioni e digressioni. Fra i mentovati illustri e rispettabili personaggi, come li chiama Teodosio, nominasi Procopio come un giureconsulto da paragonarsi ai più dotti antichi giureconsulti, benchè presso gli storici non goda questa riputazione Procopio, uomo di dubbia fede e religione. Furono considerati come formali costituzioni e leggi, e quindi compilati nel codice, non solo gli

editti e leggi emanate dagli augusti suoi antecessori, ma anche varj particolari rescritti alle consulte de' magistrati e alle suppliche dei privati cittadini sopra individue e singolari circostanze dei casi proposti, e le orazioni recitate al senato, nelle quali più la vanità o una affettata eloquenza, che gli oggetti di giustizia e di buon ordine avevano luogo, non che le prammatiche e gli atti tenuti ne' concistori de' principi, e gli ordini specialmente spediti ai governatori delle provincie per istantanee e singolari provvidenze politiche, e ad officiali civili ed economici dell' impero. È inoltre biasimato questo codice perchè contiene leggi empie, sacrileghe e opposte alla religione cristiana che professava lo stesso imperatore Teodosio, come ha osservato con altri eruditi Pietro Gianone (1). Era adunque questo codice un ammasso indigesto di cose spettanti e al pubblico e privato diritto, e all' economia pubblica e privata, cosicchè troppo era lontano dallo stabilire un regolare sistema di legislazione civile. In esso si osservano ancora altri difetti ed errori de' quali ne fa un catalogo e un indice il Gottofredo nel capo secondo de' suoi *prolegomeni* ai commentarj sul codice *Teodosiano*.

§ IV.

Nella sua novella, con cui Teodosio confermò e sanzionò il codice di suo ordine compilato, spiegò i motivi che lo indussero

(1) *Istoria civile*, lib. I, cap. 7, pag. 114.

alla compilazione del medesimo. Asserisce egli che a' suoi tempi, e prima ancora molto pochi fossero quelli, *qui juris civilis scientiam ditarentur, et subtilitatem veræ doctrinæ receperint*, cioè, che alla scienza del diritto civile applicassero seriamente, e si instruissero solidamente della vera dottrina civile. Era in fatti questa scienza ridotta ad un mero artificio de' liberti, come dice Mamercino (nella sua orazione all' imperatore Giuliano, di ringraziamento pel conseguito consolato), e ad un'arte diretta con una seducente eloquenza a ingannare e sedurre i giudici. Attribuisce Teodosio questo grave disordine civile e politico alla immensa e confusa copia de' libri derivati dagli antichi giureconsulti (*multorum camelorum onus*), alla quantità eccessiva delle imperiali costituzioni in gran parte sepolte nella oscurità e ignote ai popoli, che egli intendeva richiamare alla luce e alla pubblica cognizione. Raccolse quindi confusamente, come si è già accennato poco anzi, e a fascio varie costituzioni, rescritti, lettere, prammatiche e ordini ed editti che non riguardavano oggetti di giustizia, ma speciali regolamenti intorno gli officj de' magistrati, l' annona, i tributi, la polizia ed economia distinta di ciascuna città e provincia, le opere, gli ornamenti pubblici, gli spettacoli, e finalmente alcuni affari ecclesiastici, materie tutte che non dovevano appartenere ad un codice a cui intendevasi appoggiare la civile giurisprudenza nella amministrazione della giustizia.

§ V.

La soverchia brevità e precisione con cui sono concepite le imperiali leggi e costituzioni nel codice Teodosiano, e l'ommissione ancora dei proemj delle medesime, che molto lume danno alla intelligenza delle leggi, rendono questo codice in parte oscuro e troppo conciso con qualche difetto di più nella costruzione e nella sintassi, come hanno osservato gli eruditi interpreti e commentatori. Si pretende inoltre che questo codice contenga leggi contraddittorie in sè stesse, e specialmente alcune costituzioni dell' imperatore Giuliano, infetto della pagana superstizione, opposte a quelle degli altri imperatori fedeli alla religione cristiana, e altre notate di empietà e di superstizioni ripugnanti per sè stesse non solo alla vera religione, al di lei domma e divino spirito, ma allo stesso senso naturale.

§ VI.

Il difetto frequente nelle iscrizioni e soscrizioni nei nomi degli imperatori, ai quali sono ascritte le costituzioni nelle epoche dei rispettivi consolati, onde è nata la confusione nella cronologia che il Gottofredo si è studiato con somma erudizione di correggere e schiarire, è pure notato dagli eruditi nel codice *Teodosiano*, difetto da attribuirsi a' compilatori poco esatti del medesimo, ai quali sono da imputarsi pure gli altri difetti del codice, poichè la scelta di questi non fu forse con maturo consiglio fatta da Teodosio.

§ VII.

Se Augusto, come abbiamo già veduto dove di esso si è ragionato, obbligò i giudici generalmente a seguire le risposte consultive de' giureconsulti ne' loro giudizj, onde è derivata sempre più l'incertezza e incostanza del diritto romano, Teodosio credette di restringere e limitare il dovere de' giudici alle sole consultive risposte di alcuni determinati giureconsulti, quali erano Papiniano, Giulio Paolo, Cajo, Ulpiano e Modestino. Già da prima con una particolare costituzione dello stesso Teodosio e di Valentiniano era stata canonizzata l'autorità degli accennati giureconsulti nella discussione forense delle cause, cosicchè però la sentenza e opinione di Papiniano, comunque sia notato di avere qualche volta dati pareri poco equi e giusti, prevalere dovesse a quella degli altri giureconsulti (1) in parità di diverse sentenze e opinioni. Ma dove non concorreva la sentenza e opinione di Papiniano, e gli altri giureconsulti fossero egualmente divisi di opinione, come doveva spesso accadere, si dava luogo all' arbitrio de' giudici.

§ VIII.

Noi vediamo pertanto quanto più siasi reso incerto e fluttuante il diritto civile, e quanto variare dovesse con un sistema tale e così precario ne' giudizj e nella amministrazione

---

(1) Leg. unica, *cod. Theod.*, *de respons. prudent.*, lib. I, tit. IV, et ibi Gothofred.

della giustizia. Se l' arbitrio del giudice, secondo la riferita costituzione di Teodosio e di Valentiniano, sanzionato inoltre nello stesso codice *Teodosiano*, doveva aver luogo quando le parti contendenti o i loro avvocati avessero allegate a loro rispettivo favore in giudizio contraddittorio diverse sentenze de' giureconsulti, e se al giudice medesimo doveva competere il dichiarare che su l' articolo controverso si riscontravano due o più diverse sentenze e opinioni egualmente appoggiate da accreditati giureconsulti, perchè egli avesse il diritto di arbitrare nel giudizio, ognuno vede quanto più il favore e l' arbitrio del giudice dovevano entrare e aver parte ne' giudizj, e quanto più doveva rendersi in certo modo precaria l' amministrazione della giustizia.

§ IX.

Il codice *Teodosiano* non si conservò nell' Oriente che novant' anni, finchè da Giustiniano fu soppresso col suo nuovo codice; nell' Occidente però si mantenne lungamente, dachè gli Ostrogoti in Italia, i Visigotti nelle Gallie e nelle Spagne, i Borgognoni, i Franchi e i Longobardi ne fecero tanta stima che lo presero per regola del governo de' popoli che essi signoreggiarono e conquistarono. Alarico, re de' Visigoti nel suo dominio fece uso specialmente del codice *Teodosiano* col suo Breviario tratto da varj libri del romano diritto, mediante opere del conte Goarico (1), all' oggetto particolare di

---

(1) Gothofred., *cod. Theodos.*, *Prolegom.*, cap. 5 et 7.

regolare le vertenze de' Romani ne' suoi Stati, e degli stessi Goti, dove le loro costumanze e consuetudini nazionali non disponessero altrimenti.

§ X.

Il Douyat nella sua storia del diritto civile vuole che il primo a produrre alla luce in Basilea il codice *Teodosiano*, benchè tronco e mutilato, sia stato Giovanni Sicardo; poscia con grande dottrina e diligenza il celebratissimo Cujaccio, e che per ultimo lo abbia riprodotto con più sublime e singolare erudizione e co' suoi commentarj Giacomo Gottofredo.

CAPO DECIMOQUARTO.

Di Giustiniano e del diritto romano fatto da esso compilare ed ordinare.

§ I.

Fino ai tempi dell' impero di Giustiniano, non ostante il codice *Teodosiano*, una somma incertezza di diritto civile manteneva una specie di anarchia nella legislazione, ne' tribunali e nella amministrazione della giustizia. Con ragione pertanto si lagna Giustiniano, e sostiene che pel corso di più secoli dalla fondazione dell' impero sino a' suoi tempi i Romani non abbiano mai avuto un diritto civile certo e preciso, cosicchè lo stesso Giulio Cesare fin d' allora, come scrive Svetonio nella di lui vita, aveva pensato di ridurre in un certo sistema il diritto civile,

e dall' immensa farraggine di leggi, plebisciti e *senatus consulti* estrarre le migliori e più necessarie leggi, e compendiarle in alcuni pochi libri. *Jus civile*, così scrive anche Tacito (1) di Giulio Cesare, *ad certum modum redigere, atque ex immensa diffusaque legum copia optima quæque, ac necessaria in paucissimos conferre libros* aveva pensato e destinato; progetto che Giulio Cesare non ha potuto eseguire, prevenuto dalla tragica sua morte. Se Giulio Cesare avesse potuto eseguire un sì nobile disegno, *oh quam præclaro*, esclama Ulrico Ubero (2), *magni dictatoris beneficio jurisprudentia frueretur! Quanto cultius Justiniano Caji Cæsaris ingenium, quanto melior et doctior Triboniano Sulpicius, quam dispares Dorotheo nescio cui, vel Theophilo, Scævola atque Trebatius, quanto beatiora florentis Romæ quam jacentis et a Gothis oppressa tempora!*

§ II.

Tuttavia non deve essere frodato Giustiniano di quell' encomio ed elogio che è dovuto ad un principe il quale ha saputo conoscere il suo dovere di ravvivare in una nuova legislazione il buon ordine civile e politico con una retta economia nella amministrazione della giustizia, cui è sì strettamente legata la pubblica e privata tranquillità e felicità. Essendo le leggi la parte essenziale e la causa formale di un governo legittimamente realizzato, che può paragonarsi colla facoltà

---

(1) *Annal.*, lib. III, cap. 26.
(2) *In auspiciis domesticis*, art. 5, pag. 177.

della volontà inerente alla natura dell'uomo, se queste leggi sono incerte, dubbie e fluttuanti, necessariamente il governo deve ridursi in uno stato di politica paralisia sempre vacillante.

§ III.

Non si può negare pertanto che Giustiniano (comunque da Procopio, e dietro a questo da altri scrittori anche moderni, fra gli altri dal Bodino (1) che lo dice stupido e illetterato, venga lacerata la sua memoria) sia stato un principe grande, il quale non solo ha prudentemente conservata la quiete e la tranquillità dell' impero tra le moltiplici liti, gare e fazioni de' magnati e principi, ma ha inoltre respinti dai confini dell'impero i Goti, i Vandali, i Persiani e altri popoli barbari, ha aggiunto all' impero medesimo splendide città, lo ha ornato di grandi e maravigliose opere, e ha date ottime provvidenze intorno lo stabilimento de' giudizj e de' tribunali e corti giudiziarie, per il che si è procacciato un nome immortale. È vero però che qualche censura si è meritata Giustiniano nella *Storia Ecclesiastica* per essersi arrogato l' autorità di definire quistioni teologiche e anche dogmatiche, infettato, come si pretende, della eresia *Eutichiana*, ma questi sarebbero néi e pretese macchie private, che non potrebbero oscurare per sè sole la sua gloria e il suo nome, nè le sue imprese civili e politiche, se altri difetti

(1) *De republ.*, lib. I, cap. 3, n.° 11.

morali e politici notati in esso, come si vedrà in appresso, non bilanciassero alquanto la celebrità del suo nome.

§ IV.

Sappiamo dalla storia quanto miserabile fosse l' aspetto dell' impero romano avanti Giustiniano. Nell' Occidente fino dai tempi dell' imbecille imperatore Onorio i Goti, gli Unni, i Franchi, i Vandali ed altri barbari avevano invaso e lacerato l' impero, di maniera che all' imperatore poco più era rimasto che quel rispetto e culto precario, che alla sua maestà e dignità prestavano i principi barbari medesimi. Nell' Oriente, sotto l' impero di Marciano, i Gepidi, i Sarmati, gli Alani, gli Unni; e sotto quello di Anastasio, i Bulgari, i Geti e i Parti l' impero e le sue provincie in parte divisero. I tiranni usurpatori, Longino, Antenodoro, Isauro, Vitaliano e Areobindo, benchè nati fra gli armenti e ovili, colle scelleraggini e con le stragi si sforzavano di farsi strada al trono imperiale.

§ V.

In tanta confusione di cose, in uno stato così torbido e precario dell' impero, Giustiniano pervenne a presiedere al medesimo, a reggerlo e governarlo, con riparare e ristorare i suoi danni sofferti, ed a prevenire la minacciata sua distruzione; ei potè ravvivarlo e scuoterlo dalla sua stupidezza e languore in cui era caduto, e sopprimere opportunamente la dignità del consolato di Roma, che fomentava sedizioni, fazioni e rivoluzioni;

e seppe inoltre investirsi di tanta forza e vigore non solo per sostenerlo nel suo splendore, ma per ampliarlo di più con altri Srati e provincie. Questi sono di certo non equivoci argomenti della prudenza, del valore e della capacità di Giustiniano, benchè sortito avesse natali oscuri e plebei, siccome più diffusamente abbiamo dalla *Vita di Giustiniano* scritta da Pietro de Ludewig (1). Giustamente per tanto Francesco Balduini, fra i tre gran principi cristiani che soli si distinsero nell' impero romano, Costantino, Teodosio e Giustiniano, dà a questo la preferenza sopra gli altri due, poichè la gloria e maestà dell' impero romano maggiormente in lui risplendette, e con esso si può dire che poi siasi quasi estinta ed ecclissata, sebbene affermi il Bodino che Giustiniano fosse uno stupido, un illetterato e un imbecille governato dai capricci di Teodora sua moglie (2), che fu donna da teatro e una prostituta la quale ebbe mano nelle profusioni e vessazioni del marito, come alcuni storici detrattori dell' onore e fama di Giustiniano hanno il coraggio di asserire.

§ VI.

Ad ogni modo, siccome non v' ha uomo, per grande e virtuoso esser possa, che non abbia qualche neo, o difetto che dia argomento di qualche censura, viene anche Giustiniano notato di debolezza ed imbecillità

(1) Stampata in Ala nel 1730, in 4.°

(2) *De republ.*, lib. I, cap. 3, et lib. II, cap. 2.

dagli storici per essersi lasciato sedurre e raggirare qualche volta da un'ambiziosa donna tratta dalla scena e sublimata al trono imperiale (quale era Teodora, come si è già accennato), da Giustiniano intitolata *reverendissima et sapientissima fœmina* (1). Dei consigli di questa donna non arrossisce Giustiniano di confessare che siasi valuto nella estensione delle sue leggi, singolarmente di quelle in favore delle donne, e colle quali abolì e proscrisse formalmente la legge Giulia Papia Poppea e la costituzione di Costantino (che aveva per altro conservata nella prima legge al titolo del suo codice *de naturalibus liberis*) con la successiva Novella cento diciassette al capo quarto (2); la qual costituzione di Costantino direttamente veniva ad offendere Teodora e la sua primiera e originaria condizione. Avrebbe dovuto egualmente essere censurato di debolezza e imbecillità Augusto che nientemeno si pregiava dei consigli della sua Livia nella amministrazione del suo governo (3), ma era ben diversa Livia da Teodora: quella diresse il marito Augusto con ottimi consigli senza affettare impero sopra il medesimo; Teodora all' incontro governò il marito Giustiniano con un impero che non ha esempio nelle storie, mischiando sempre negli affari le pas-

---

(1) *Novell.* 8, cap. 1. — Procopius, *Anecdota*, pag. 43 et 47; et *de ædificiis Justin.*, lib. I, pag. 27.
(2) Vedasi ancora la legge 23, cod. *De nuptiis*.
(3) Dione, lib. LV, pag. 562.

sioni e le fantasie del suo sesso, come eruditamente ha osservato il Montesquieu (1).

§ VII.

Si pretende di imputare eziandio Giustiniano di una insaziabile avarizia fino a rendere venali le sue leggi, e di una ambizione smisurata, arrogandosi perfino gli onori divini ed affettando una gloria immortale al suo nome. Ma non meritano tutta la fede Procopio, Evagrio e Zonara che tanto hanno esagerato per oscurare e rendere odiosa la memoria di Giustiniano fino a calunniarlo che col titolo di Cristiano seguisse il paganesimo. Procopio però aveva fatti elogi magnifici a Giustiniano in altre sue opere, benchè nella sua storia segreta parli assai male di lui. Il Baronio ha troppo creduto agli accennati scrittori ne' suoi *Annali*, tacciando Giustiniano di un solenne ignorante e affatto illetterato, quantunque lo stesso Procopio lo confessi dotto e studiosissimo (2), e da altri pure per la sua sapienza e dottrina venga celebrato, come si può vedere presso Cassiodoro (3) e nelle apologie di Giustiniano di diversi scrittori che si leggono nel tomo primo del *Thesaurus Juris* di Everardo Ottone. Il Baronio fra gli altri abbagli e svarioni ne' suoi Annali può avere con-

(1) *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur décadence*, chap. 20.

(2) *De bello gothico*, lib. III, contro ciò però che scrisse nella sua *Storia segreta*.

(3) *Variarum*, lib. X, cap. 9, 22 et 23.

fuso forse l' imperatore Giustino Secondo, illetterato e ignorante, con Giustiniano. Ma non v' ha scrittore però che lo possa difendere dall' avere fomentato l' odio e l'animosità tra le sue fazioni dei Turchini e dei Verdi, nelle quali era divisa Costantinopoli con gravissimo sconcerto della pubblica tranquillità e quiete, proteggendo con manifesta ingiustizia la fazione dei Turchini contro quella de' Verdi, quando doveva all' incontro promuovere e procurare imparzialmente la pace e la tranquillità pubblica.

§ VIII.

Triboniano, il più confidente ministro e consigliere di Giustiniano, che presiedette principalmente al lavoro di compilare il corpo di diritto ordinato da questo, è pure esagerato assai da alcuni scrittori ne' suoi difetti morali per fare un altro capo di censura a Giustiniano, pretendendo essi che la continua menzogna, l' impostura e la servile adulazione fossero le politiche prerogative di Triboniano, e che fosse un uomo pagano alieno dalla fede di Cristo (1). Procopio, nemico dichiarato di Triboniano, dopo aver lodata la sua dottrina con stile mordace, descrive il di lui carattere, che *inexplebili avaritiæ unice lucro serviebat, erantque apud illum jura venalia, jamdiu legum nundinationi deditus, quotidie prœtio refigebat alias, alias fingebat, prout e re*

(1) Gravina, *De origin. jur.*, lib. I, cap. 114, et *De romano imperio, lib. singul.*, cap. 23 et 24.

erat atque usu poscentium (1). Ma Procopio, uomo mordace e maledico, che per fare un insultante processo alla memoria di Giustiniano medesimo insulta pure quella de' suoi più accreditati ministri e consiglieri, non merita molta fede anche rispetto a questi.

§ IX.

Giustiniano, principe così nella pace come nella guerra fortunato e felice, aspirava alla gloria e immortalità del suo nome non solo per avere riacquistati nell' Europa, nell'Asia e nell' Affrica, ed aggiunti al suo impero varj Stati e provincie, per cui volle il suo nome fregiato da tanti titoli, di *Alemannico, Gotico, Francico, Germanico, Vandalico* ed *Affricano*, che spiegano però la sua somma ambizione, ma come legislatore ancora. Vedendo quindi l' impero romano confuso da infinite leggi e costituzioni che per la varietà de' tempi, per la diversità del carattere e di religione de' rispettivi legislatori, e per le diverse forme de' governi succedutisi a vicenda, ripugnavano tra esse ed erano in uno stato continuo di collisione, col sopraccarico inoltre di un numero immenso di volumi scritti da giureconsulti che in parte esponevano secondo le proprie particolari opinioni le leggi, e in parte contenevano le dispute forensi, le consultazioni ed altre materie relative ai giudizj

---

(1) *De bello persico*, lib. I. — Suidas, verbo *Tribonianus*.

e alla interpretazione delle leggi, credette Giustiniano un dovere del suo zelo e della sua imperiale dignità di togliere una sì rovinosa incertezza di diritto, e stabilire un corpo e codice di leggi certo e determinato. L' epoca veramente in cui si possa intraprendere prudentemente grandi riforme nella legislazione, è quella in cui le passioni pubbliche sono in calma e il governo gode di una grande stabilità e di una giusta confidenza de' popoli, ma quest' epoca non era quella di Giustiniano. Esso non valutò punto il *Codice Teodosiano*, per un certo spirito di emulazione e per i difetti suoi, de' quali abbiamo parlato, benchè questo siasi non di meno conservato in alcune provincie dell' impero medesimo a preferenza di quello di Giustiniano.

§ X.

Fu trascelto pertanto da Giustiniano, non ancor giunto al secondo anno del suo impero, a sì ardua e sublime impresa Triboniano, che egli con troppa parzialità più accreditava e stimava tra' suoi consiglieri, rivestito di già delle più eminenti dignità, al quale diede alcuni altri distinti personaggi eccellentissimi, eruditissimi e gloriosissimi, come li chiama Giustiniano medesimo, per cooperatori sotto la sua direzione. Di Triboniano particolarmente così scrive Procopio (1), che *tum ingenii acie valebat,*

(1) *De bello persico*, lib. I, cap. 24.

tum apicem eruditionis attigerat sic ut nullum suæ ætatis mortalium hac laude superiorem haberet; ma Procopio era un adulatore di Triboniano. Furono raccolte in un volume tutte le costituzioni imperiali, editti e rescritti compresi nei codici *Gregoriano*, *Ermogeniano* e *Teodosiano*, ommessi però varj che non si credettero convenienti, e vi si aggiunsero ancora altre costituzioni e rescritti che non erano stati in que' codici registrati, e specialmente le proprie costituzioni e rescritti di Giustiniano, che si è attribuito a sè stesso anche le costituzioni di Giustino suo antecessore. Non si impiegò che il breve tempo di un anno solo a compilare il nuovo codice, che poi fu riformato nell' anno ottavo di Giustiniano dal medesimo Triboniano con l' ajuto di sedici altri, trascelti tra i più celebri professori di legge dell' ordine de' magistrati e de' più accreditati avvocati e professori dell' accademia di Baruti.

§ XI.

Non si credette col codice, più diretto a decidere casi individui e particolari, che a formare per sè stesso un sistema proprio di comune diritto, di avere stabilita quella teoria di giurisprudenza cui deve essere la legislazione appoggiata: si fecero adunque degli estratti delle opere degli antichi giureconsulti, che arrivarono a formare circa due volumi, e si distribuirono secondo l' ordine dell' editto perpetuo sotto diversi titoli in cinquanta libri denominati *Digesti* o *Pandette*, come se tutte le materie della giurisprudenza

fossero in essi comprese ed ordinate. Ma l'esemplare fiorentino di questi libri ci è stato conservato corretto di molti errori, come hanno dimostrato il Cujaccio, l'Ottomanno, Giacomo Gottofredo, il Noodt, il Bynchersoeck ed altri eruditi uomini. Si pretende però da alcuni che l'esemplare fiorentino delle *Pandette* non sia il vero originario volume archetipo di Giustiniano, ma un' opera compilata dopo la di lui morte ad imitazione di quella stessa fatta compilare da Giustiniano (1) con qualche alterazione.

§ XII.

A questi libri, denominati *Digesti di Giustiniano*, precedettero le *Istituzioni*, ovvero *Elementi della civile giurisprudenza*, su l'esempio di quelle del giureconsulto Cajo, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi nello studio dei *Digesti* o *Pandette*. Gli architetti de' quali Giustiniano si prevalse per formare questo grandioso corpo del diritto romano, sono stati censurati di una fretta troppo eccessiva impiegata in un'opera così grande e magnifica, di un ordine e metodo poco plausibile, di negligenza e poco criterio nella distribuzione delle leggi, di qualche non leggiere miscuglio di pagana superstizione, di troppo ardire e di poca fede nell'alterare le sentenze de' giureconsulti antichi che vissero sotto la

---

(1) Antonius Augustinus, *Emendation.*, lib. I, et lib. III, cap. 1. — Cujaccius, lib. 2, *Observat.*, cap. 1.

repubblica, di confusione ne' principj e di contraddizione e aperte antinomie (1). Ulrico Ubero nella sua *Eunomia romana* ha preteso di scusare in parte questi difetti del corpo del diritto Giustinianeo e di farne l'apologia, ma Bartolo nel *Trattato della differenza tra il diritto canonico e civile* ha tessuto un lungo catalogo di leggi raccolte e comprese nel corpo del diritto, compilato e digerito sotto il nome di Giustiniano, che peccano contro la ragione naturale e la religione stessa. La filosofia di Bartolo non è però sempre una sicura garanzia della esattezza di questo catalogo e delle sue censure.

§ XIII.

Tuttavia non si potrà mai negare che questi libri, ne' quali si pretende da Giustiniano compendiato tutto il diritto romano, non siano un ricco fondo, dirò così, di principj e di massime e regole di giurisprudenza, e che racchiudano materia bastevole per formare un diritto comune e universale. Si fa tanto più stimabile quest'opera, checchè ne sia dell' ordine e metodo della sua compilazione, dachè gli antichi più dotti ed accreditati giureconsulti romani nelle loro consultazioni o commenti, che a richiesta di particolari, o come assessori consulenti de' giudici, o per privato loro studio producevano e pubblicavano, non avevano al-

(1) Hotoman, in *Anti-Tribon. apud Hofman. — Histor. jur. roman.*, vol. I, part. 2. — Baluinus, in *Justiniano.* — Mercerius, in *Conciliat.*, c. 11, part. 17.

tra regola generalmente, che quella della ragione e del diritto naturale e del buon senso, di maniera che si può giustamente dire che la compilazione delle *Pandette*, o sia *Digesti* contenga in sè stessa tutto il diritto naturale applicato e modificato alle civili società, istituti e stati politici.

§ XIV.

Se Giustiniano, invece di far raccozzare e riunire tanti estratti, frammenti e pezzi tronchi, o mutilati, tratti dalle opere e libri de' più accreditati giureconsulti, avesse formato un sistema di diritto dietro i principj e le massime ben analizzate che si trovano nelle dette opere e libri de' giureconsulti, e giusta l' ordine tenuto da esso medesimo nelle istituzioni, determinando primieramente i principj generali sopra ciascuna materia, e geometricamente e analiticamente discendendo alle particolari determinazioni e decisioni de' casi, allora si sarebbe potuto concepire una più giusta idea della giurisprudenza, e lusingarsi di aver ottenuto un diritto certo, o immutabile. Ma nè Giustiniano, nè le persone da esso impiegate a compilare e formare il corpo del diritto civile erano filosofi per tenere un ordine e metodo così regolare e giusto qual richiedevasi in un' opera di tanta importanza e rilievo.

§ XV.

Si è vantato non per tanto Giustiniano con una affettata jattanza presso il senato di Costantinopoli nella sua costituzione con cui confermava e sanzionava come leggi i *Dige-*

sti, o sia le *Pandette*, di avere intrapresa un' opera (*opus exegi, œre perennius*) che i suoi predecessori avevano veramente premeditata, ma giammai potuto eseguire, e che era riguardata comunemente come impossibile e superiore alle forze dell'intelletto umano; opera che egli solo coll' ajuto e assistenza de' personaggi più dotti e versati nella scienza del diritto civile e politico ha potuto condurre a un plausibile termine. Ad ogni modo lo stesso Giustiniano nel confermare le *Pandette* vuole che i difetti che potessero essere intervenuti nella loro compilazione *primum quidem imbecillitati humanœ, quœ naturaliter inest*, si debbano ascrivere e attribuire, *quia omnium habere memoriam, et penitus in nullo peccare, divinitatis magis, quam mortalitatis est* (1).

§ XVI.

Aggiunse Giustiniano al già compilato e riveduto suo codice primiero e alle *Pandette*, nuove sue particolari costituzioni, o sia decisioni, sino al numero di cinquanta, state separate male a proposito dalle *Novelle*, come nota il Cujaccio (2) (che di esse fa un elogio ed un gran merito a Triboniano) colle quali pretese togliere molte discrepanti sentenze degli antichi giureconsulti che tuttavia si ritenevano. A queste fece poi suc-

(1) *De confirmatione digestorum ad senatum et omnes populos*, § 14.

(2) *In prœfat. comment. ad novell., et in tit. cod. commun. de legatis.*

cedere altre molte costituzioni, concepite per la maggior parte in lingua greca, da esso denominate *Novelle*, le quali provano, a dire il vero, una certa incostanza e leggerezza nel loro autore e legislatore, che qualche critico ha voluto attribuire alla influenza e ingerenza che vi abbia avuta Teodora sua moglie, ai cui consigli deferisse debolmente Giustiniano. Queste *Costituzioni-Novelle* sono notate di soverchia loquacità, essendo troppo ampollose e mancanti di quella precisione, gravità e chiarezza usata dagli imperatori romani de' primi tempi. L'Alciato singolarmente (1) ha tacciato Giustiniano per avere stabilite e adottate specialmente nelle sue *Novelle* varie leggi benchè opposte tra esse e che contraddicono al primiero antico diritto. Leggonsi in queste *Novelle* molti affettati provvedimenti riguardanti la religione e la disciplina ecclesiastica e il di lei esercizio, e conseguentemente lo stato de' vescovi e de' chierici, la liturgia e l'amministrazione de' sagramenti; ma si rilevano diverse contraddizioni tra esse, e l'ambizione insieme di Giustiniano di ingerirsi colle sue leggi dove a lui non competeva. Procopio fu il primo che per una certa animosità (2) accusò Giustiniano d'incostanza, di leggerezza

---

(1) Lib. IV, *Dispunct.*, cap. 7. Non dovendo il legislatore render ragione delle sue leggi, ma comandare, vorrebbe Seneca tolti i proemi delle leggi e i prologhi.

(2) *De bello persico*, lib. I.

e debolezza nelle sue *Novelle Costituzioni*, poichè in esse cangia, varia, abroga ciò che per l'avanti aveva stabilito, attribuendosi tutto ciò da alcuni alla leggerezza di sua moglie Teodora che spesso voleva ingerirsi negli affari superiori alla femminile e abbietta sua condizione e anche alla avarizia di Triboniano che faceva parlare le leggi secondo il suo interesse. È però da avvertire che i raccoglitori e compilatori delle *Costituzioni-Novelle di Giustiniano* non osservarono con esattezza l'ordine de' tempi, rilevandosene alcune de' primi tempi di questo Augusto posposte a quelle degli ultimi suoi senili anni, ne' quali non mostrò tutto quel senno e prudenza che lo distinse ne' primi anni del suo impero.

§ XVII.

Procopio (1), sempre intento a censurare Giustiniano e le sue leggi, pretende che abbia dissimulata l'avarizia e perfidia di Triboniano, che avendo avuta molta parte nelle sue costituzioni e leggi, abbia, corrotto dal danaro, fatto variare e mutare diverse leggi a suo arbitrio; oltre tanti altri vizj e difetti, de' quali stimolato Procopio dallo spirito di vendetta, accusa Giustiniano, Teodora di lui moglie e Triboniano di lui ministro, nella sua storia arcana. Le apologie però che abbiamo nel tomo primo del *Thesaurus juris* di

(1) *Histor. arcana* ex interpretat. Nicolai Alemanni, Edit. Lugdun. 1623, pag. 49.

Everardo Ottone, e nella vita di Giustiniano da Ludewig pretendono di confutare le censure di Procopio, il quale per altro incoerente a sè stesso nella sua storia *De Bello Persico* parla diversamente di Giustiniano e di Triboniano, a cui anzi fa un elogio molto singolare, per il che giustamente viene in discredito Procopio nella sua storia.

§ XVIII.

Non poterono soffrire i Sommi Pontefici che Giustiniano siasi ingerito colle sue costituzioni in ciò che spettar doveva alla religione, alla disciplina ecclesiastica e alla liturgia, intendendo che ad essi soli doveva competere la giurisdizione e potestà di far leggi o decreti per tutto ciò che interessare dovesse la religione, la disciplina ecclesiastica, la liturgia e lo stato de' vescovi e chierici. Scrive di fatti Procopio (1), che Giustiniano passasse le notti intiere investigando con attentissimo studio i dommi cristiani e la disciplina della chiesa cattolica insieme con alcuni vescovi nemici del pontefice romano, nella qual cosa se meritar potesse tutta la fede Procopio, sarebbe notato di fanatismo Giustiniano. Introdussero quindi i pontefici il loro diritto canonico che per ordine del pontefice Eugenio terzo il monaco Graziano, a emulazione delle Pandette di Giustiniano, compilò, raccogliendo però con poco criterio e discernimento, e con un ammasso di

(1) Lib. III, *De bello gothico.*

imposture e falsità (come i migliori critici canonisti hanno dimostrato) dagli scritti parte dei dottori della chiesa, parte delle epistole e rescritti de' pontefici, e parte dei canoni antichi de' consigli, le sentenze, le decisioni e decreti tendenti a stabilire e vendicare la ecclesiastica giurisdizione e potestà. A questa compilazione di Graziano fu dato il titolo di *Decreto*, al quale si aggiunsero in seguito le decretali di altri pontefici, come di Gregorio IX, di Bonifacio VIII, di Clemente V e di Giovanni XII, con nuovi codici, onde venne formato il diritto canonico, intorno il quale sono da esaminarsi il Cujaccio, il Wanespen, il Florente, il Benedettino Zalvein, ed altri per rilevarne il suo spirito.

§ XIX.

Nella sua costituzione premessa ai digesti prescrive Giustiniano che *nemo neque eorum qui in præsenti juris peritiam habent, neque qui postea fierent, audeat commentarios iisdem legibus adnectere . . . ne verbositas eorum aliquod legibus nostris adferat ex confusione dedecus: quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias contrahentes, in infinitum detraxerunt, ut pene omnis romana sanctio esset confusa.* Non concedette che la traduzione dal latino in greco idioma, e di comporre paratitli per maggior facilità di ritenere a memoria le leggi e il loro ordine. Giustiniano era troppo prevenuto che le sue leggi fossero abbastanza chiare e pre-

cise, che non abbisognassero di commenti, di chiose e spiegazioni dottrinali, cosicchè, come scrive Procopio (1), non avendo i giudici libertà di render giustizia spiegando le leggi e interpretandole sopra i casi pratici, i loro tribunali rimanevano deserti, e il palagio di Giustiniano risuonava de' clamori delle parti che le loro cause e affari vi sollecitavano. Si moltiplicarono non pertanto i commentatori successivamente e i glosatori delle medesime, di maniera che uniti insieme potrebbero formare un' immensa biblioteca da fare con essa uno strato al Mare Baltico, come dice il Leibnizio.

§ XX.

L' Italia, invasa e signoreggiata, successivamente all' impero di Giustiniano, dai popoli settentrionali e dalle leggi loro governata per lungo tempo, non ebbe veramente una chiara e precisa cognizione del corpo di diritto fatto compilare da Giustiniano, finchè ai tempi dell' imperatore Arrigo Quinto intorno il 1126, un certo Irnerio o Wernerio, o Guarnerio, giudice bolognese, dopo che specialmente furono ritrovate le Pandette, appellate Pisane, e oggidì Fiorentine, si accinse all' impresa di farlo conoscere, accreditare, e dirò così rivivere. Corrado Alichlenau, abbate uspergese, nella sua storia così scrive parlando de' tempi dell' imperatore Arrigo Quinto: *Iisdem quoque*

---

(1) *Histor. segret.*

temporibus Dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Methildæ comitissæ renovavit, secundum quod a divæ recordationis imperatore Justiniano compilati fuerunt. Maggiormente venne accreditato questo corpo, dappoichè sotto l' impero di Federico detto il Barbarossa si diedero a spiegarlo e commentarlo quattro giureconsulti, per quei tempi, dotti ed eruditi, consiglieri dell' imperatore, cioè: Bulgaro, Martino, Giacomo e Ugolino (1). Dopo questi succedettero altri che, amplamente stipendiati dagli imperatori, aprirono pubblica scuola per insegnare il diritto Giustinianeo, adottato di poi per diritto comune non solo in Italia, ma anche nelle altre provincie e Stati dell' impero e presso altre nazioni e regni dell' Europa. Riferisce però Oberto dell' Orto nel suo libro de' Feudi, parlando de' suoi tempi, che *legum romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant, aut mores.*

§ XXI.

Molte dispute singolarmente e quistioni si sono fatte per assicurare e appuntare il testo genuino delle leggi compilato nel corpo del diritto romano, che in alcuni luoghi diverso e discorde si è ritrovato nelle varie edizioni che di esse si sono fatte, cosicchè in alcune si legge affermativo un periodo, dove in altre si riscontra invece negativo, con varie

(1) Treinsem., *De rebus gestis imperator. Friderici*, lib. I, cap. 5.

altre discrepanze e differenze essenziali tra esse, sopra le quali acremente disputarono i più celebri e i più dotti giureconsulti di questi ultimi tempi nei quali la giurisprudenza, resa assai più colta, venne trattata con più esatto criterio. I primi commentatori e spositori delle leggi romane, nulla instrutti ed edotti della vera e genuina storia delle medesime, e corrotti per di più dalla filosofia del rancido Peripato, ci tramandarono ne' loro commenti, sposizioni e glose, come per retaggio, molti errori, per mancanza delle necessarie cognizioni storiche e dei giusti principj della filosofia morale e civile, come ha notato singolarmente Carlo Molineo nella prima parte e titolo primo dei suoi commenti alle consuetudini di Parigi, e come si può vedere ne' voluminosi libri e commentarj di Andrea Tiraquello. Quella equità che i Greci dicono *epiitia*, la quale non è che la più prossima equazione tra la giustizia civile e naturale, sotto cui si deve intendere quello che si dice spirito della legge, non fu sempre contemplata dai primi commentatori, spositori e glosatori del diritto Giustinianeo.

§ XXII.

Era adunque da desiderarsi che un illuminato sovrano e legislatore, convocati i più dotti giureconsulti, intimamente instrutti nella scienza del diritto di natura, delle genti e politico, e dotati insieme di molta esperienza, avesse questi incaricati di trascegliere ed estrarre, col soccorso ancora de' più dotti,

sensati ed eruditi interpreti e commentatori del corpo del diritto fatto compilare da Giustiniano (che in molta arena contiene non pertanto inviluppato il tesoro di moltissimo oro), i principj e le massime e i precetti della più sana filosofia morale, civile e politica, perchè servire dovessero a formare un sistema di legislazione costante, uniforme e certo, combinato e calcolato collo spirito e carattere nazionale, avuto riflesso ancora all' influenza morale che possa avere la religione, e al piano commerciale ed economico complicato in ispeciali rapporti e relazioni di attività, di comunicazione e di interesse.

§ XXIII.

L' imperatore d'Oriente, Leone, che per la sua somma perizia e studio delle leggi, della storia e della filosofia acquistossi, ad imitazione di Marco Aurelio, il cognome di Filosofo, emulo della gloria di Giustiniano, cercò di oscurare la di lui fama colla compilazione delle Basiliche ad esso specialmente attribuite, nelle quali tutto intese a mutare e variare quanto aveva Giustiniano nel suo codice e nelle sue novelle stabilito. Furono poi queste Basiliche, o sia costituzioni imperiali, da Costantino Porfirogenito, figlio di Leone, emendate ed accresciute, ma non ebbero mai forza di leggi ne' tribunali fuori dell' impero d' Oriente, coll' estinzione del quale vennero anche le Basiliche dimenticate e soppresse (1).

(1) Struvius, *Hist. jur. civ.*, cap. 4. — Cujaccius, *Observ.*, lib. VI, observ. 17, cap. 31. — Doviat., *Histor. jur. civ.*, I.

CAPO DECIMOQUINTO.

Del governo politico dell' impero dopo l' imperatore Costantino.

§ I.

Dopo che la sede dell' impero fu trasferita da Costantino sopra lo stretto celebre che divide l' Europa dall' Asia, e vi eresse una splendida città col suo nome detta Costantinopoli, e che gli imperatori il cristianesimo, da prima proscritto in Roma, abbracciarono e professarono, le dispute teologiche presso alcuni di essi erano divenute gli affari politici del governo, essendo per lo più il consiglio intimo dell' imperatore composto di varj ecclesiastici. Quindi ne dovea seguire che il governo stabilito su le coscienze principalmente, e sopra i più segreti pensieri dell' uomo, e sopra una moralità superstiziosa, dovea appoggiarsi a nuove leggi civili e politiche, che fomentarono anche le novità di opinioni nella stessa religione, delle quali leggi in fatti ne abbiamo alcune nel codice e nelle novelle costituzioni del medesimo Giustiniano. Tra codeste leggi si contano particolarmente quella che dichiara validi i matrimonj proibiti già dalle leggi *Giulia Papia Poppea*, quella che favorisce il celibato e lo stato vedovile, quella che permette al marito di riprendere la sua moglie condannata per adulterio, quell' altra che permette lo scioglimento del matrimonio per entrare e farsi religioso professo in un mo-

nastero, e così varie altre leggi che si allontavano dai principj delle leggi civili; leggi per altro difese dagli apologisti di Giustiniano e dallo spirito della religione cristiana che tende alla sublime perfezione religiosa.

§ II.

La debolezza e imbecillità della maggior parte degli imperatori che regnavano in quei tempi, non essendo la virtù del padre passata in retaggio dei figli di Costantino e loro successori, fece che il governo civile e politico si sottomettesse a tutti i capricci della immaginazione, e favorisse le innovazioni religiose eccitate artificiosamente dagli stessi loro ministri ed eunuchi, potenti nelle loro corti. Quindi si vide l' impero agitato e sconvolto da diverse sette, l' una più stravagante dell' altra, e specialmente dall' arianismo per la protezione e per la persecuzione con cui gli imperatori trattarono queste sette, e l'Oriente e l' Occidente si trovarono più divisi e agitati dalle quistioni religiose e teologiche, che dagli interessi politici; e in questo modo l' impostura e l' ipocrisia di alcuni cenobiti ambiziosi e oziosi bastarono a mettere sossopra e intorbidare tutto il mondo civilizzato. Questa orribile scena si vide rinnovata nel secolo decimosesto, in cui colle novità religiose un ambizioso frate riescì a sconvolgere specialmente la Germania e ad ordire rivoluzioni fatali ai legittimi governi, ed animato dalle imprese di costui anche un altro ecclesiastico in Francia con altre novità singolari religiose vi eccitò e promosse tumulti

e sconvolgimenti, che si diffusero anche altrove nella Germania medesima e nella Elvezia per opera di Zuinglio.

§ III.

Opprimevano gli imperatori, risedendo in Costantinopoli, più col peso del loro nome, che colla riputazione delle forze, l' Italia, e pretendevano ritenerla sotto il loro impero, finchè diviso questo in orientale e occidentale, l' Italia si ritenne sotto l' occidentale. I principi barbari che successivamente si impadronirono della Italia e di altri Stati dell' impero, per una accortezza politica, più che per rispetto e sommissione alla dignità imperiale, prestarono per qualche tempo una specie di omaggio all' impero romano, e mostrarono in apparenza di riconoscere i diritti dell' imperatore, dimandando lui la dignità di patrizj e conservando tutti i magistrati dell' impero, ma governando essi con pieno dispotismo.

§ IV.

Nascosti per lo più oziosamente gli imperatori ne' loro palagi, immersi nella mollezza e in altri vizj, stranieri e ignoti, si può dire, alle loro armate, non pensarono mai alle saggie massime di Augusto e di Trajano, e abbandonarono quindi ogni pensiero della disciplina militare e di mantenere la dignità dell' impero con una imponente forza armata che facesse diffidare i popoli barbari dall' attaccare le provincie dell' impero e insultare così la maestà imperiale L' imperatore Costanzo, debole e imbecille nel governo,

e teologo più che principe, temendo della troppo estesa autorità de' prefetti del pretorio nell' ordine militare medesimo, avendo veduti i funesti esempi nei trascorsi governi, benchè spesso fossero stati anche il sostegno e l' appoggio dell'impero, tolse ad essi ogni potestà militare, e loro conferì la sola giurisdizione civile ed una certa autorità economica. Quindi la carica del prefetto del pretorio, da principio soltanto militare, indi con un dispotismo politico, civile e militare insieme, finalmente da Costanzo fu ridotta ad una precaria giurisdizione civile, circoscritta anche questa dall' arbitrio sovrano, e successivamente abolita, poichè Odoacre occupò all' impero l' Italia e vi regnò da sovrano, al cui dispotismo non poteva convenire il prefetto del pretorio.

§ V.

Augusto, di cui sarà sempre ammirabile la politica colla quale si studiò di assicurare la potenza e dignità del suo impero, con provedere ancora, secondo le circostanze dei suoi tempi, di opportuni stabilimenti la marina, aveva fatto della città di Ravenna, come porto di mare, la seconda capitale dell' impero romano. Egli e i suoi successori avevano mantenuta nel porto di questa città una flotta e armata navale (mentre da prima i Romani non ne tenevano stabilmente alcuna) per vegliare alla sicurezza del mare Adriatico o Mediterraneo. Era già dai più rimoti tempi Ravenna il deposito di tutte le merci che venivano dal mare. Ma nè

Costantino medesimo, nè i suoi successori conobbero l'importanza di questa piazza e del suo porto; essi fecero bensì Ravenna per qualche tempo la residenza degli imperatori occidentali, e, distrutto l'impero occidentale, degli Esarchi spediti in Italia dagli imperatori orientali; ma non pensarono di far valere il vantaggio importantissimo di questa città o porto in quei tempi, tanto per il commercio, come per mantenere il credito della potenza marittima colle armate navali, a difesa delle limitrofe provincie dell'impero, sempre minacciato dai popoli barbari.

§ VI.

Parlando particolarmente di Giustiniano, che fu uno degli imperatori di Costantinopoli, che ebbe dopo Costantino e Teodosio maggior credito e riputazione su quel trono, anch'egli, abbandonando alcune volte i pensieri più serj e più importanti del governo, andava spesso consumando il tempo, e avvilendo la dignità imperiale in vane dispute, sedotto da quei settarj e fanatici impostori che l'impero turbavano colle loro continue novità religiose. La famosa controversia segnatamente de' tre capitoli che furono cagione di scisma, occupò molto Giustiniano e lo distrasse dai più precisi doveri del suo governo. Non pertanto Giustiniano, come abbiamo già veduto, col valore de' suoi generali riescì di respingere dai confini dell'impero i Barbari, e a ricuperare le provincie che sotto i suoi imbecilli e debolissimi antecessori avevano i Barbari occupate e soggiogate.

§ VII.

Nell' impero occidentale la debolezza di Onorio, schiavo nella reggia, e fanciullo nel consiglio; straniero negli eserciti, e sempre guidato, come un bufalo, da' suoi perversi ministri; la reggenza femminile e la viltà ignominiosa di Valentiniano che riteneva e permetteva d' aver due mogli, secondo lo storico Socrate (impugnato però dal Baronio), non potevano produrre nel governo dell'impero che pessimi effetti e rovinosi cambiamenti. L' impero lacero e smembrato rese così avvilita l' autorità e dignità imperiale, che quantunque siensi creati successivamente alcuni imperatori dotati di qualche talento e genio non ordinario pel governo, e di valore e di prudenza, non poterono questi mai ricuperare all' impero l' antica sua dignità, maestà e forza. È vero però che questi per la maggior parte furono come lampi passeggieri sul trono imperiale, dachè la prepotenza de' generali delle armate e l' insolenza e audacia de'soldati medesimi non lasciavano loro godere che un possesso breve e precario di questo trono. La difficoltà che ebbe il senato e in seguito gli stessi imperatori di sorvegliare e ridurre a' loro doveri i generali, gli officiali delle armate e i proconsoli stessi, fu la causa del maggior numero degli avvenimenti che indebolirono e rovesciarono l' impero romano e prepararono l' intiero suo decadimento.

§ VIII.

Infatti i generali delle armate, quasi tutti

Goti e Vandali, o tratti da altre nazioni barbare, si erano sì fattamente avvezzati a dominare e disporre dell'impero, che dagli imperatori non potevansi tenere in dovere, e anzi erano da questi temuti e riguardati con occhio di gelosia. Aggiungasi che le frequenti vacanze dell' impero e le dispute su la legittimità degli imperatori stessi eletti tumultuariamente e militarmente, rendevano i governatori, i presidenti e reggenti delle provincie altrettanti tiranni del proprio distretto, i quali incoraggiavano e animavano i ribaldi e i facinorosi a non curare le leggi e a commettere violenze, prepotenze e usurpazioni, purchè ne dividessero il frutto con essi. Questi erano magistrati dispotici, quali convenivano alla lontananza de' luoghi ove erano spediti, e ad un impero che andava sfasciandosi e rovinando.

§ IX.

Se portiamo i nostri sguardi su l'Italia, specialmente com'era alla metà almeno del terzo secolo, non troviamo menzione alcuna di generali italiani che si distinguessero nelle imprese militari. Il minuto popolo italiano, massime nelle più grandi e popolose città, si mostrò sempre inetto alla guerra e affatto decaduto dall' avito spirito e coraggio marziale. La nobiltà anch' essa si ammolliva nell' ozio, nel lusso, nel fasto e in una politica inerzia, e coll' oro comperava dall' imperatore la dispensa dal militare servizio. Ammiano Marcellino (1) notò perfino che gli

(1) Lib. XXV.

Italiani, per sfuggire di essere coscritti nelle militari legioni, per viltà e codardia si mutilassero le dita, o altrimenti si diformassero. Quindi ne venne che gli imperatori si videro in necessità di prendere al loro stipendio i Goti, gli Alani, gli Alemanni, gli Sciti ed altri stranieri popoli settentrionali che poi successivamente sotto i loro nazionali condottieri invasero e usurparono le provincie dell' impero e specialmente l' Italia.

§ X.

Discorrendo particolarmente della amministrazione della giustizia, le frequenti rivoluzioni della corte, la debolezza e la rivalità de' ministri tra loro rovesciarono ogni buon ordine di governo, e introdussero in esso una confusione civile e politica rispetto alle leggi e alla retta amministrazione della giustizia, cosicchè gli scellerati e prepotenti trovarono sempre in quello scompiglio di cose e in quella anarchia delle leggi una garanzia alle loro usurpazioni e impunità alle loro ingiustizie e violenze.

§ XI.

Le circostanze stesse nelle quali si trovava l' impero, dovevano necessariamente essere la desolazione e la miseria de' sudditi. Non vi ha Stato in cui sieno più necessarj i tributi e le contribuzioni sotto varj titoli e nomi finanzieri, che in quelli i quali vanno indebolendosi e decadendo in una etisia economica e politica, di maniera che si devono vedere accrescere i carichi e inventare nuovi titoli di contribuzioni a misura che lo Stato è meno

in grado di sostenerle. Furono quindi le provincie dell' impero romano enormemente sempre più aggravate di tributi e contribuzioni, e abbiamo da Salviano (1) le orribili esazioni e concussioni che si commettevano sopra i popoli, cosicchè molti successivamente perseguitati da' finanzieri per fuggire le loro crudeltà, non trovavano altro rifugio e asilo che presso i popoli barbari.

§ XII.

Venivano le contribuzioni e le gravezze imposte ai corpi delle città e comuni; e ai decurioni che formavano il collegio degli officiali municipali delle città e comuni, era adossato il carico di distribuire ripartitamente i pubblici pesi sopra tutti i particolari e le famiglie. Ma la scarsezza del danaro, la miseria e l' impotenza de' particolari e delle famiglie di soddisfare alle imposte contribuzioni e gravezze, obbligavano iniquamente il corpo de' decurioni a supplire col proprio, dove colle oppressioni ed estorsioni sopra i particolari e le famiglie non avessero essi potuto compiere alla soddisfazione delle contribuzioni e delle gravezze imposte alle loro città e comuni. Si videro pertanto i corpi municipali delle città e delle comuni, e gli stessi particolari, per pagare ognuno la loro porzione e rata, nella dura necessità di ricorrere alle prestanze degli usuraj e feneratori spietati, gente la più avida e la più

(1) *De gubernatione Dei*, lib. V.

dannosa allo stato civile, e insensibile sempre ai principj della umanità, della carità e della religione. Ognuno perciò si studiava di sottrarsi dal carico troppo odioso e dispendioso di decurione della rispettiva città e comune, ma le leggi fiscali, intente soltanto a favorire l'interesse della camera impèriale, obbligavano loro malgrado le persone, massime più agiate, a coprire gli officj del municipale decurionato; ed erano prescritti rigorosi ordini e provvedimenti strettissimi perchè niuno potesse, o col cangiare domicilio, o coll'entrare nel clero, o col farsi religioso in un monastero, sottrarsi all'odioso carico del decurionato e dei munipali officj.

§ XIII.

Decaduto l'impero in uno stato così deplorabile e precario, come abbiamo veduto, e sotto principi per lo più deboli, timidi e disuniti, l'antica disciplina romana negli affari tutti civili e politici del governo dell'impero erasi affatto rilasciata, corrotta e dimenticata, di modo che avvezzi i popoli all'ozio e all'inerzia e a godere de' loro agi e comodi, non potevano adattarsi al duro mestiere della guerra e a sopportare una esatta disciplina civile e politica. L'uomo, ingannato dalle sue passioni, da' suoi pregiudizj e dalla discordanza degli interessi che continuamente l'inviluppano e l'accerchiano, sembra abbandonato dalla natura a varie illusioni. Si trovarono quindi, come si è già accennato, gli imperatori nella necessità, per

sostenere la loro dignità e per mantenere l'interna ed esterna sicurezza e tranquillità, di valersi de' popoli che si dicevano Barbari, per formare le loro armate, e per guardia delle loro persone. Popoli erano questi che facevano il mestiere della guerra prezzolati, e che mettevano la giustizia delle armi ove era maggiore il guadagno, cosicchè spesse volte questi uomini mercenari dello stesso paese e città, e anche della stessa famiglia, si videro combattere dai due lati opposti, facendo mercanzia di sè stessi a chi più offeriva e migliori condizioni loro accordava (1). Divenuti questi pratici de' paesi, allettati e dal clima e dalla fertilità di questi, e conosciuta avendo la debolezza dell' impero e de' Romani e l' avvilimento dei popoli, pensarono non difficile impresa l' impadronirsi delle provincie dell' impero, e signoreggiarle, e perciò animavano i lontani loro nazionali a concorrere anch' essi a sì ricca preda. Un gran diluvio di popoli set-

(1) Furono già nella storia antica accusati di questo traffico infame i popoli Etoli ed Arcadi, ed altri ancora. I Cartaginesi componevano le loro schiere di sì fatte genti mercenarie, comperandole col danaro, che non furono finalmente nella guerra de' Romani che di danno e rovina. Non mancano nè pure in questi tempi genti che si vendono a un tale mercato, anche presso una nazione illuminata e colta. Gio. Arrigo, *Ottingere metodus legendi histor. helvetic.* — Simlero nella *Vita di Arrigo Bullingero.* — Grozio, *De jure belli et pacis*, lib. II, cap. 25, § 9. — Barbeyrac. *ad Grot.*, ib. Bayle, *Dictionnaire*, artic. *Bullinger.*

tentrionali e della Scandinavia si scaricarono quindi sopra l' impero d' ogni parte ad ingojare le romane provincie , e singolarmente l' Italia , sede dell' impero medesimo , come si vedrà nella successiva parte quarta di questo *Saggio critico storico.*

Fine del Tomo terzo.

INDICE.

PARTE TERZA.

CAPO QUINTO.

CAPO SESTO.

CAPO SETTIMO.

CAPO OTTAVO.

CAPO NONO.

CAPO DECIMO.

CAPO DECIMOPRIMO.

CAPO DECIMOSECONDO.